



Note esplicative

Modifiche del sistema dell'IVA nell'UE per quanto riguarda
il regime speciale per le piccole imprese

Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2007 della Commissione

Clausola di esclusione della responsabilità: le presenti note esplicative non sono giuridicamente vincolanti e si limitano a fornire orientamenti pratici e informali sulle modalità di applicazione del diritto dell'UE secondo la direzione generale della Fiscalità e unione doganale della Commissione.

COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale
Direzione C – Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale
Unità C.1 — Politica in materia di imposta sul valore aggiunto

Persona di contatto: taxud-unit-c1@ec.europa.eu

*Commissione europea
B-1049 Bruxelles*

Il presente documento è stato preparato per la Commissione europea; tuttavia esso riflette esclusivamente le opinioni degli autori e la Commissione europea non è responsabile di eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024

© Unione europea, 2024



La politica della Commissione europea in materia di riutilizzo si basa sulla decisione n. 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39). Salvo indicazione contraria, il riutilizzo del presente documento è autorizzato sulla base di una licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ciò significa che il riutilizzo è autorizzato con adeguata indicazione della fonte e di eventuali modifiche.

Le presenti note esplicative sono finalizzate a fornire una migliore comprensione di talune parti della normativa dell'UE in materia di IVA. Sono state preparate dai servizi della Commissione e non sono giuridicamente vincolanti, come precisato nella clausola di esclusione della responsabilità riportata nella prima pagina.

Le presenti note esplicative non sono esaustive. Ciò significa che, sebbene forniscano informazioni dettagliate riguardo a una serie di questioni, il presente documento potrebbe non includere alcuni elementi.

Si consiglia e si raccomanda agli utilizzatori delle presenti note esplicative interessati a un tema specifico di leggere l'intero capitolo dedicato a tale argomento.

- **Perché queste note esplicative?**

Il regime speciale per le piccole imprese ("regime per le PMI") consente alle piccole imprese di vendere beni e servizi ai loro acquirenti e destinatari senza applicare l'IVA (franchigia dall'IVA) e di ottenere alcune semplificazioni per quanto riguarda gli obblighi di conformità e di fatturazione. Il regime è facoltativo, per cui le piccole imprese possono decidere di applicarlo, a condizione che soddisfino le relative condizioni, o di attenersi alle normali disposizioni in materia di IVA e addebitare quest'ultima ai loro acquirenti e destinatari.

Le presenti note esplicative si rendono necessarie a seguito della modifica delle norme vigenti relative all'applicazione del regime per le PMI. Le nuove norme saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025. L'obiettivo delle note esplicative è spiegare il funzionamento del regime per le PMI basato sulle nuove norme e fornire una **migliore comprensione della legislazione adottata a livello dell'UE**, in particolare della [direttiva \(UE\) 2020/285 del Consiglio](#) che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (direttiva IVA) e il regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa.

- **Cosa si trova in queste note esplicative?**

Le "note esplicative" devono essere considerate uno **strumento di orientamento** che può essere utilizzato per chiarire l'applicazione pratica delle nuove norme per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Le note esplicative illustrano le norme applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia quelle esistenti, che continueranno ad applicarsi dopo tale data, sia quelle nuove.

I riferimenti agli articoli della direttiva IVA sono quelli applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025, salvo diversa indicazione.

Nelle presenti note esplicative è possibile trovare, tra l'altro, risposta alle seguenti domande:

- Cos'è il regime per le PMI e come funziona?
 - Quali sono le differenze tra il regime per le PMI e il regime normale dell'IVA?
 - Se già applico il regime per le PMI nel mio Stato membro, cosa cambia per me a partire dal 1° gennaio 2025?
 - Se non applico il regime per le PMI ma vorrei farlo nel mio Stato membro a partire dal 1° gennaio 2025, cosa devo fare?
 - Cos'è il regime per le PMI "transfrontaliero" e quali sono le condizioni per applicarlo?
 - Cosa devo fare se non desidero più applicare il regime per le PMI?
 - Se applico lo sportello unico (OSS), cosa cambia per me?
-

- **Caratteristiche delle note esplicative**

Le note esplicative sono frutto di un lavoro di collaborazione: sebbene siano emesse dalla direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale della Commissione europea (DG TAXUD), sono stati consultati sia gli Stati membri sia le imprese, rispettivamente nell'ambito del gruppo sul futuro dell'IVA (GFV) e del gruppo di esperti sull'IVA (VEG).

Le presenti note esplicative non sono giuridicamente vincolanti. Le note non esprimono un parere formale della Commissione europea e la Commissione europea non è vincolata da nessuna delle opinioni ivi espresse.

Le note esplicative non sostituiscono gli orientamenti del comitato IVA, che conservano il proprio ruolo. La loro natura è inoltre diversa: le note esplicative riflettono le opinioni della DG TAXUD, mentre gli orientamenti del comitato IVA sono approvati dal comitato IVA, un comitato consultivo costituito da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea. Tuttavia, diversi orientamenti sul regime speciale per le piccole imprese, già approvati dal comitato IVA al momento della pubblicazione delle presenti note esplicative, sono stati inclusi nel presente documento al fine di fornire tutte le informazioni disponibili sull'argomento.

Le amministrazioni fiscali nazionali possono anche fornire orientamenti propri per l'applicazione delle nuove norme in materia di IVA per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese.

Sono un lavoro in corso: le note non sono un prodotto finale, bensì riflettono la situazione in un determinato momento, in linea con le conoscenze e le esperienze disponibili.

Indice

Indice

Indice	4
Elenco delle figure	7
Abbreviazioni	9
Glossario	10
Sintesi	13
1. Introduzione	16
1.1. La base del funzionamento del regime normale dell'IVA	16
1.2. Il regime speciale per le piccole imprese	17
1.2.1. Il concetto di "piccola impresa"	17
1.2.2. Franchigia dall'IVA e detrazione dell'IVA.....	17
1.2.3. Applicazione facoltativa	18
1.2.4. Meno lavoro connesso alla conformità.....	19
1.3. Motivo del riesame del regime per le PMI.....	20
1.4. La chiave di volta del nuovo regime per le PMI: l'estensione dell'ambito di applicazione territoriale	22
1.5. Il nuovo regime per le PMI: due livelli di applicazione	23
1.5.1. Livello nazionale	23
1.5.2. Livello transfrontaliero	23
1.6. Atti giuridici pertinenti	25
2. Caratteristiche principali del nuovo regime per le PMI	27
2.1. La nozione di stabilimento	27
2.1.1. Stato membro di stabilimento	27
2.1.2. Lo scenario della stabile organizzazione e della registrazione ai fini dell'IVA delle piccole imprese dell'UE	28
2.1.3. La situazione delle piccole imprese di paesi terzi.....	29
2.2. Ambito di applicazione.....	30
2.2.1. Operazioni contemplate.....	30
2.2.2. Operazioni escluse.....	31
2.2.3. Cosa prevale: il regime per le PMI o il regime normale dell'IVA?	32
2.3. La soglia annua nazionale e le soglie settoriali	38
2.4. Calcolo del volume d'affari annuo	38

3. Regime per le PMI "nazionale"	43
3.1. Condizioni per l'applicazione del regime	43
3.1.1. Stato membro di stabilimento	43
3.1.2. Operazioni contemplate	44
3.1.3. La soglia annua nazionale e le soglie settoriali.....	44
3.2. Semplificazioni nell'ambito del regime	46
3.2.1. Registrazione	46
3.2.2. Dichiarazioni IVA.....	47
3.2.3. Contabilità	47
3.2.4. Fatture	48
3.2.5. Altri obblighi amministrativi.....	48
3.3. Uscita dal regime.....	48
3.3.1. Passaggio al regime per le PMI transfrontaliero	48
3.3.2. Trasferimento della sede dell'attività economica	49
3.3.3. Cessazione volontaria.....	49
3.3.4. Esclusione	50
3.3.5. Periodo di quarantena.....	55
4. Regime per le PMI "transfrontaliero"	57
4.1. Volume d'affari annuo nell'Unione: controllo di ammissibilità	58
4.2. Soglia annua nazionale.....	61
4.3. Previa notifica	67
4.3.1. Contenuto.....	68
4.3.2. Importi da comunicare	71
4.3.3. Compilazione della previa notifica: volume d'affari annuo e soglie	72
4.3.4. Lingua	75
4.3.5. Valuta.....	75
4.4. Numero individuale di identificazione unico ("numero EX")	77
4.5. Procedura di registrazione	78
4.5.1. Tempistiche	78
4.5.2. Data di inizio	79
4.6. Aggiornamento di una previa notifica	81
4.6.1. Modifica delle informazioni relative alla PMI.....	82
4.6.2. Estensione ad altri Stati membri	82
4.6.3. Errori materiali rilevati prima dell'assegnazione del numero "EX"	82
4.6.4. Rettifiche ed errori rilevati dopo l'assegnazione del numero "EX"	83

4.7.	Comunicazione trimestrale	83
4.7.1.	Importi da includere	86
4.7.2.	Caso speciale — prima comunicazione trimestrale	86
4.7.3.	Caso speciale — Superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione: comunicazione finale.....	88
4.7.4.	Rettifiche	90
4.7.5.	Altri obblighi semplificati.....	90
4.7.6.	Conseguenze dell'inosservanza degli obblighi	91
4.8.	Uscita dal regime per le PMI transfrontaliero.....	92
4.8.1.	Cessazione volontaria.....	92
4.8.2.	Esclusione	94
4.9.	Ricorso.....	101
5.	Detrazione dell'IVA versata a monte	102
5.1.	Regime per le PMI nazionale.....	102
5.2.	Regime per le PMI transfrontaliero	103
6.	Interazione con il regime normale dell'IVA	109
6.1.	Operazioni che fanno scattare l'obbligo di registrazione ai fini dell'IVA	109
6.2.	Operazioni escluse dal regime per le PMI.....	112
7.	Interazione con altri regimi speciali	113
7.1.	Interazione tra il regime per le PMI e il regime dello sportello unico (OSS).....	113
7.1.1.	Regime per le PMI e regime dello sportello unico dell'Unione: una coesistenza possibile.....	113
7.1.2.	Vendite a distanza di beni e servizi TTE ai consumatori: luogo della cessione o della prestazione	114
7.1.3.	Regime per le PMI e regime dello sportello unico dell'Unione: scenari	117
7.2.	Interazione tra il regime per le PMI e lo sportello unico per le importazioni (IOSS)	122
7.3.	Regime per le PMI e regime forfettario per i produttori agricoli.....	122
7.4.	Regime per le PMI, regime per le agenzie di viaggio e regime per i beni d'occasione ..	123
7.5.	Regime per le PMI e regime per l'oro da investimento	123
8.	Contabilità di cassa	125
	Allegato — Il funzionamento della riduzione decrescente dell'imposta	126

Elenco delle figure

Figura 1:	riscossione dell'IVA nell'ambito del regime normale dell'IVA	16
Figura 2:	meccanismo di base del regime per le PMI	18
Figura 3:	luogo di imposizione: origine e destinazione	20
Figura 4:	ambito di applicazione territoriale del regime per le PMI fino al 31 dicembre 2024	21
Figura 5:	ambito di applicazione territoriale del regime per le PMI dal 1° gennaio 2025	22
Figura 6:	applicazione del regime per le PMI a livello nazionale.....	23
Figura 7:	applicazione del regime per le PMI a livello transfrontaliero – scenario A124	
Figura 8:	applicazione del regime per le PMI a livello transfrontaliero – scenario A224	
Figura 9:	applicazione del regime per le PMI a livello transfrontaliero – scenario B..	25
Figura 10:	luogo di stabilimento nell'ambito del regime per le PMI	28
Figura 11:	franchigia dall'IVA sulle cessioni di beni B2B verso un altro Stato membro	33
Figura 12:	prestazione di servizi a un destinatario commerciale localizzato in un altro Stato membro	34
Figura 13:	vendite a distanza di beni a consumatori finali	36
Figura 14:	cessioni di beni trasportati o spediti al di fuori dell'UE	37
Figura 15:	calcolo del volume d'affari annuo — tabella riepilogativa	41
Figura 16:	soglia annua nazionale — anno civile precedente e in corso.....	45
Figura 17:	soglia annua nazionale — anno civile in corso e due anni civili precedenti.	46
Figura 18:	applicazione del periodo transitorio — esempio A	51
Figura 19:	applicazione del periodo transitorio — esempio B	52
Figura 20:	data di esclusione dal regime per le PMI — scenario A	53
Figura 21:	data di esclusione dal regime per le PMI — scenario B.....	54
Figura 22:	data di esclusione dal regime per le PMI — scenario C.....	55
Figura 23:	periodo di quarantena di un anno civile.....	56
Figura 24:	periodo di quarantena di due anni civili	56
Figura 25:	applicazione della salvaguardia sul volume d'affari annuo nell'Unione — scenario A.....	59
Figura 26:	applicazione della salvaguardia sul volume d'affari annuo nell'Unione — scenario B.....	60
Figura 27:	applicazione della salvaguardia sul volume d'affari annuo nell'Unione — scenario C.....	61

Figura 28: applicazione della soglia annua nazionale — scenario A.....	62
Figura 29: applicazione della soglia annua nazionale — scenario B.....	63
Figura 30: applicazione della soglia annua nazionale — scenario C.....	64
Figura 31: applicazione della soglia annua nazionale — scenario D	65
Figura 32: applicazione della soglia annua nazionale — scenario E.....	66
Figura 33: Stato membro di stabilimento, un punto di contatto unico tra la PMI e gli altri Stati membri	67
Figura 34: previa notifica — una soglia nazionale	73
Figura 35: previa notifica — diverse soglie settoriali, scenario 1	74
Figura 36: previa notifica — diverse soglie settoriali, scenario 2	75
Figura 37: previa notifica — moneta nazionale diversa dall'euro	76
Figura 38: numero individuale unico di identificazione "EX"	77
Figura 39: tempistiche della procedura di registrazione ordinaria	79
Figura 40: la data di inizio	81
Figura 41: periodi di riferimento e termine per la presentazione.....	84
Figura 42: comunicazione trimestrale — esempio di comunicazione.....	85
Figura 43: esclusione — superamento della soglia annua dell'Unione	95
Figura 44: periodo di quarantena per il superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione	96
Figura 45: esclusione — superamento della soglia annua nazionale	98
Figura 46: periodo di quarantena di un anno civile.....	99
Figura 47: periodo di quarantena di due anni civili	100
Figura 48: regime per le PMI nazionale e diritto alla detrazione dell'IVA	102
Figura 49: regime per le PMI transfrontaliero e detrazione dell'IVA — scenario A	103
Figura 50: regime per le PMI e detrazione dell'IVA — scenario B.....	104
Figura 51: regime per le PMI e detrazione dell'IVA — scenario C.....	105
Figura 52: regime per le PMI transfrontaliero e detrazione dell'IVA — scenario D	106
Figura 53: regime per le PMI transfrontaliero e detrazione dell'IVA — scenario E	107
Figura 54: regime per le PMI transfrontaliero e detrazione dell'IVA — scenario F.....	108
Figura 55: regime per le PMI e regime dello sportello unico	114
Figura 56: vendite a distanza di beni e prestazioni di servizi TTE ai consumatori finali	117
Figura 57: regime normale dell'IVA e contabilità di cassa.....	125

Abbreviazioni

B2B	Da impresa a impresa
B2C	Da impresa a consumatore
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
UE	Unione europea
IOSS	Sportello unico per le importazioni
SM	Stato membro
SMST	Stato membro di stabilimento
SMFR	Stato membro di franchigia
OSS	Sportello unico
PMI	Piccola impresa
Regime per le PMI	Regime speciale per le piccole imprese
IVA	Imposta sul valore aggiunto
Direttiva IVA	Direttiva 2006/112/CE del Consiglio
Regolamento di esecuzione IVA	Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio

Glossario

Franchigia transfrontaliera: la franchigia concessa nell'ambito del regime per le PMI transfrontaliero ⁽¹⁾.

Regime per le PMI transfrontaliero: è un livello del regime speciale per le piccole imprese che si riferisce all'applicazione di detto regime in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento ⁽²⁾ oppure sia nello Stato membro di stabilimento sia in altri Stati membri.

Cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per cui il fornitore o il prestatore si trova in uno Stato membro e l'IVA su tali cessioni e prestazioni è dovuta in un altro Stato membro.

Vendite a distanza di beni: le cessioni di beni effettuate da un fornitore stabilito in uno Stato membro a consumatori finali che si trovano in un altro Stato membro o in altri Stati membri.

Vendite a distanza di servizi: le prestazioni di servizi da parte di un prestatore stabilito in uno Stato membro a consumatori finali che si trovano in un altro Stato membro o in altri Stati membri.

Franchigia nazionale: la franchigia concessa a un soggetto passivo stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA ⁽³⁾.

Regime per le PMI nazionale: il regime per le PMI applicabile solo nello Stato membro di stabilimento.

Numero EX: è il numero individuale di identificazione unico con il suffisso "EX" ⁽⁴⁾ con il quale lo Stato membro di stabilimento identifica un soggetto passivo che desidera beneficiare della franchigia transfrontaliera.

Piccola impresa che beneficia della franchigia: nel contesto del regime speciale, è un imprenditore individuale o un'impresa che beneficia della franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI nello Stato membro in cui l'IVA sarebbe dovuta ai sensi del regime normale dell'IVA.

⁽¹⁾ Articolo 284, paragrafo 2, della direttiva IVA.

⁽²⁾ Articolo 284, paragrafo 2, della direttiva IVA.

⁽³⁾ Articolo 284, paragrafo 1, della direttiva IVA.

⁽⁴⁾ Articolo 284, paragrafo 3, della direttiva IVA.

Esportazioni di beni: le cessioni di beni per cui i beni sono trasportati da uno Stato membro a un paese terzo.

Operazioni a monte: comprendono gli acquisti nazionali di beni e servizi (anche quelli con meccanismo di inversione contabile), gli acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro, gli acquisti di servizi da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, le importazioni di beni e gli acquisti di servizi da paesi terzi.

Cessioni di beni intra-UE: le cessioni di beni trasportati da uno Stato membro a un altro.

Volume d'affari annuo nello Stato membro: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate da una piccola impresa in tale Stato membro nel corso di un anno civile.

Stato membro di stabilimento (SMST): lo Stato membro in cui è stabilita una piccola impresa che può beneficiare della franchigia per le sue cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'ambito del regime per le PMI ⁽⁵⁾; si tratta dello Stato membro in cui sono svolte le funzioni dell'amministrazione centrale della piccola impresa o, nel caso di una persona fisica, dello Stato membro in cui si trova il suo indirizzo permanente ⁽⁶⁾.

Stato membro di franchigia (SMFR): qualsiasi Stato membro diverso da quello di stabilimento in cui una piccola impresa può beneficiare della franchigia prevista dal regime per le PMI per le sue cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Soglia annua nazionale: è il limite massimo fissato da uno Stato membro per l'applicazione della franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI. Tale soglia non può essere superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).

Operazioni a valle: comprendono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a livello locale e transfrontaliero, le esportazioni di beni e le prestazioni di servizi a destinatari stabiliti in paesi terzi.

Luogo di stabilimento: il luogo in cui la piccola impresa ha stabilito la sede della propria attività economica. Il luogo di stabilimento di una persona fisica corrisponde al luogo in cui si trova il suo indirizzo permanente.

⁽⁵⁾ Per determinare i requisiti necessari per essere considerati stabiliti in uno Stato membro, si vedano anche gli orientamenti risultanti dalla 123^a riunione del 20 novembre 2023, documento A, taxud.c.1(2024)794997, documento di lavoro n. 1075 (pag. 295).

⁽⁶⁾ Per determinare i requisiti necessari per essere considerati stabiliti in uno Stato membro, si vedano anche gli orientamenti risultanti dalla 123^a riunione del 20 novembre 2023, documento A, taxud.c.1(2024)794997, documento di lavoro n. 1075 (pag. 295).

Soglie settoriali: si riferiscono alla situazione in cui uno Stato membro applica più di una soglia annua nazionale. Le soglie settoriali sono soglie di volume d'affari annuo stabilite da uno Stato membro al di sotto delle quali una piccola impresa può essere ammissibile ad applicare il regime per le PMI e beneficiare di una franchigia dall'IVA. Nessuna delle soglie settoriali può superare gli 85 000 EUR (o il controvalore in moneta nazionale).

Piccola impresa: termine con cui si indicano le persone fisiche che svolgono un'attività economica, gli imprenditori, i soggetti giuridici, ecc.

Regime per le PMI: il regime speciale per le piccole imprese di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva IVA ⁽⁷⁾.

Regime normale dell'IVA: il regime fiscale normale di cui alla direttiva IVA.

Territorio della Comunità: i territori degli Stati membri quali definiti al titolo II, articolo 5, della direttiva IVA.

Volume d'affari annuo nell'Unione: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate da una piccola impresa nel territorio della Comunità nel corso di un anno civile.

Soglia annua dell'Unione: è fissata a 100 000 EUR e solo le piccole imprese il cui volume d'affari annuo nell'Unione non supera la soglia dell'Unione saranno ammissibili ad applicare il regime per le PMI transfrontaliero. La soglia annua dell'Unione garantisce che solo le imprese di piccole dimensioni possano beneficiare della franchigia transfrontaliera.

Disposizioni del Quadro di Windsor: le disposizioni adottate dal comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, come sancito nella decisione n. 1/2023, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819].

Giorni lavorativi: tutti i giorni tranne i giorni festivi, le domeniche e i sabati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del [regolamento \(CEE, Euratom\) n. 1182/71](#) del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

(7) Ogni riferimento alle disposizioni che disciplinano il regime per le PMI cui si fa riferimento nelle presenti note esplicative si intende fatto alle disposizioni nella loro formulazione a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Sintesi

Considerazioni generali

- Il regime per le PMI è un regime speciale dell'IVA che consente alle piccole imprese di non addebitare l'IVA sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi, alleggerendo così i relativi obblighi di conformità in materia di IVA. La contropartita della franchigia dall'IVA è la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte sugli acquisti di beni e servizi connessi alle cessioni e alle prestazioni che beneficiano della franchigia.
- Il regime per le PMI è facoltativo ed esiste in quasi tutti gli Stati membri.
- Fino al 31 dicembre 2024 il regime per le PMI è accessibile solo alle piccole imprese stabilite nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta (applicazione del regime per le PMI a livello nazionale). Lo spostamento dell'imposizione sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi dal luogo di origine al luogo di destinazione ha determinato alcune disparità tra le piccole imprese stabilite in uno stesso Stato membro e quelle non stabilite in uno stesso Stato membro. Al fine di porre tutte le piccole imprese su un piano di parità, le norme del regime per le PMI sono state riviste e sono state introdotte alcune nuove norme comuni.
- A decorrere dal 1° gennaio 2025 il regime per le PMI è dunque accessibile anche alle piccole imprese che non sono stabilite nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta (applicazione del regime per le PMI a livello transfrontaliero). È comunque possibile applicare il regime per le PMI a livello nazionale. Il regime per le PMI è aperto solo alle piccole imprese stabilite nell'Unione europea.
- Il regime per le PMI e il regime dello sportello unico (OSS) dell'Unione sono compatibili e possono coesistere.

Il regime per le PMI nazionale

- Per applicare il regime per le PMI nazionale, la piccola impresa deve avere un volume d'affari annuo non superiore alla soglia annua nazionale o alla soglia settoriale applicabile stabilita dallo Stato membro di stabilimento (SMST). Tale soglia non può essere superiore a 85 000 EUR.
-

- Nel caso in cui una piccola impresa applichi solo il regime per le PMI nazionale, questa è tenuta a contattare il proprio Stato membro di stabilimento per ottenere informazioni sugli eventuali obblighi di conformità in materia di IVA (registrazione, dichiarazione IVA, ecc.), in quanto ciascuno Stato membro è autorizzato a stabilire le proprie norme e a dispensare le piccole imprese da uno o più di tali obblighi in materia di IVA.
- Se una PMI desidera applicare il regime per le PMI sia nello Stato membro di stabilimento sia in uno o più Stati membri, dovrà applicare le norme previste per il regime per le PMI transfrontaliero.

Il regime per le PMI transfrontaliero

- Per poter applicare il regime per le PMI transfrontaliero, la PMI deve avere un volume d'affari totale annuo nei 27 Stati membri non superiore alla soglia annua dell'Unione fissata a 100 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale.
 - Inoltre il volume d'affari annuo della PMI in ciascuno degli Stati membri in cui intende applicare il regime per le PMI transfrontaliero non deve superare la soglia annua nazionale o la soglia settoriale applicabile in ciascuno di essi.
 - Per richiedere l'accesso al regime per le PMI transfrontaliero, è necessario che la PMI presenti un'unica previa notifica nel proprio Stato membro di stabilimento. Lo Stato membro di stabilimento funge da punto di contatto tra la piccola impresa e gli altri Stati membri.
 - Gli obblighi in materia di IVA della piccola impresa sono semplificati, in quanto sarà sufficiente che essa presenti nello Stato membro di stabilimento una relazione trimestrale unica per comunicare il proprio volume d'affari nei 27 Stati membri. La PMI è autorizzata a emettere fatture semplificate.
 - Una PMI può cessare volontariamente di applicare il regime per le PMI transfrontaliero in uno o più Stati membri.
 - Una PMI è esclusa dal regime per le PMI transfrontaliero in tutti gli Stati membri nel momento in cui il suo volume d'affari annuo nell'Unione supera i 100 000 EUR. Anche se tale soglia non è superata, una PMI è esclusa in uno o più Stati membri di franchigia se e quando il suo volume d'affari annuo in uno o più Stati membri di franchigia supera la soglia annua nazionale fissata da questi ultimi (o alla scadenza del periodo transitorio).
-

- L'esclusione dal regime per le PMI transfrontaliero non dovrebbe impedire alla piccola impresa di applicare il regime per le PMI nazionale, a condizione che soddisfi le condizioni stabilite nel suo Stato membro di stabilimento.
 - Il regime per le PMI e quello dello sportello unico possono coesistere. Una piccola impresa può applicare il regime per le PMI in alcuni Stati membri (compreso lo Stato membro di stabilimento) e il regime dello sportello unico in altri Stati membri (lo sportello unico non può tuttavia essere applicato nello Stato membro di stabilimento). Qualora risulti esclusa dal regime per le PMI transfrontaliero in uno o più Stati membri, la piccola impresa può quindi applicare lo sportello unico per tale Stato membro o tali Stati membri.
-

1. Introduzione

Le note esplicative fanno riferimento alle **norme applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025**; esse sono relative sia alle **norme esistenti**, che continueranno ad applicarsi, sia a tutte le **norme nuove**.

Questa sezione risponde alle seguenti domande:

- a) Come funziona in sintesi il regime normale dell'IVA?
- b) Cos'è il regime speciale per le piccole imprese ("regime per le PMI")?
- c) Perché modificare le norme del regime per le PMI?

1.1. La base del funzionamento del regime normale dell'IVA

Come regola generale, un'impresa che vende beni e/o servizi (di seguito "fornitore"/"prestatore") è tenuta ad addebitare l'IVA all'acquirente/destinatario. Quest'ultimo paga l'IVA al fornitore/prestatore, il quale la versa alle autorità fiscali. In linea di principio, **l'addebito dell'IVA ad acquirenti e destinatari conferisce a fornitori e prestatori il diritto di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti** dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle cessioni o delle prestazioni soggette a imposta ⁽⁸⁾.

La figura che segue sintetizza la modalità in cui, nell'ambito del regime normale dell'IVA, un fornitore o prestatore riscuote l'IVA dall'acquirente o destinatario per conto delle autorità fiscali.




Figura 1: riscossione dell'IVA nell'ambito del regime normale dell'IVA

⁽⁸⁾ Articolo 168 della direttiva IVA.

Al fine di sostenere le autorità fiscali nella riscossione dell'IVA, la direttiva IVA ⁽⁹⁾ stabilisce una serie di norme che le imprese sono tenute a rispettare (ad esempio registrazione ai fini dell'IVA, fatturazione, contabilità e rendicontazione). Nel conformarsi a tali norme le piccole imprese (di seguito "PMI") sostengono costi di conformità proporzionalmente più elevati rispetto alle grandi imprese, in ragione delle risorse più limitate a loro disposizione e della complessità e delle differenze che si riscontrano tra i regimi nazionali dell'IVA.

1.2. Il regime speciale per le piccole imprese

Il **regime speciale per le piccole imprese** (di seguito "regime per le PMI"), di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, è concepito per ridurre l'onere di conformità che grava sulle PMI per quanto riguarda l'IVA attraverso l'applicazione della **franchigia dall'IVA** sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, che consente quindi una **riduzione del lavoro connesso alla conformità**.

1.2.1. Il concetto di "piccola impresa"

Il regime per le PMI è pensato per le piccole imprese. Nel contesto delle presenti note esplicative, per piccola impresa si intende chiunque sia considerato soggetto passivo ai fini dell'IVA ⁽¹⁰⁾, indipendentemente dalla sua forma (lavoratori autonomi, liberi professionisti, start-up, società incorporate, persone fisiche che svolgono un'attività economica, ecc.), e registri un volume d'affari annuo all'interno dell'Unione europea non superiore a 100 000 EUR (regime per le PMI transfrontaliero) o alla soglia annua nazionale o settoriale dello Stato membro di stabilimento (regime per le PMI nazionale).

1.2.2. Franchigia dall'IVA e detrazione dell'IVA

Nell'ambito del regime per le PMI, una piccola impresa può beneficiare della **franchigia dall'IVA ⁽¹¹⁾ per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate ai propri acquirenti e destinatari (imprese e/o consumatori finali) a condizione che il suo volume d'affari annuo rimanga al di sotto di una determinata soglia annua fissata dagli Stati membri interessati. La franchigia dall'IVA implica che la piccola impresa **non addebita**

⁽⁹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Titolo III della direttiva IVA.

⁽¹¹⁾ Articolo 284 della direttiva IVA. La riduzione decrescente dell'imposta non è più applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.

l'IVA ai propri acquirenti e destinatari. La contropartita della franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI è che la piccola impresa **non è autorizzata a detrarre l'IVA versata a monte** ⁽¹²⁾ sugli acquisti dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle cessioni o delle prestazioni che beneficiano della franchigia dall'IVA, come illustrato nella figura 2.




Figura 2: meccanismo di base del regime per le PMI

1.2.3. Applicazione facoltativa

L'applicazione del **regime per le PMI è facoltativa**, sia per gli Stati membri che per le piccole imprese.

Ciò significa che **gli Stati membri possono scegliere** di attuare il regime per le PMI nella loro legislazione nazionale o meno. Se uno Stato membro (SM 1) sceglie di attuare tale regime per le piccole imprese stabilite nella sua giurisdizione ("franchigia nazionale"), è tenuto a estendere l'applicazione della franchigia dall'IVA alle piccole imprese che soddisfano i requisiti e che sono stabilite in un altro Stato membro ("franchigia transfrontaliera"), che desiderano applicare tale franchigia nello Stato membro 1. Se uno Stato membro (SM 2) non attua il regime per le PMI, nessuna delle PMI, stabilite o meno, può applicare tale regime in detto Stato membro.

Qualora uno Stato membro scelga di non attuare il regime per le PMI nella propria giurisdizione, esso sarà comunque lo Stato membro di stabilimento (SMST) e fungerà da punto di contatto tra le PMI stabilite nella sua giurisdizione e uno degli altri Stati membri in cui tali PMI desiderano applicare la franchigia transfrontaliera (cfr. sezione 4).

⁽¹²⁾ Maggiori informazioni sul diritto alla detrazione dell'IVA sono disponibili nella sezione 5.

La natura facoltativa del regime implica che **qualsiasi piccola impresa** che soddisfi le condizioni **può scegliere** se applicare o no il regime per le PMI ⁽¹³⁾ (se attuato dallo Stato membro in cui essa intende avvalersi della franchigia dall'IVA). Se la piccola impresa decide di applicare il regime per le PMI, la franchigia dall'IVA si applicherà a tutte le sue cessioni o prestazioni. Qualora essa decida di non applicare il regime per le PMI, il regime normale dell'IVA si applicherà automaticamente a tutte le cessioni o prestazioni. Ciò detto, gli Stati membri possono applicare norme semplificate in materia di IVA ⁽¹⁴⁾ alle piccole imprese che non applicano il regime per le PMI.

Le PMI che soddisfano tutte le condizioni possono scegliere il momento a partire dal quale applicare il regime per le PMI, sia esso nazionale e/o transfrontaliero. Una piccola impresa che avvia la propria attività economica può applicare il regime per le PMI se soddisfa le condizioni. Anche una piccola impresa che applica il regime normale dell'IVA e addebita l'IVA ai propri acquirenti e destinatari può decidere di cambiare e applicare la franchigia dall'IVA alle sue cessioni di beni e alle sue prestazioni di servizi. In ogni caso, la piccola impresa che intende applicare il regime per le PMI lo fa con l'intenzione di applicarlo su base continuativa. Ciò significa che una piccola impresa non può scegliere di entrare e uscire dal regime per le PMI ogniqualvolta lo desidera.

1.2.4. Meno lavoro connesso alla conformità

Al fine di alleggerire l'onere amministrativo che grava sulle PMI, gli obblighi di conformità in materia di IVA sono semplificati, come specificato nelle sezioni seguenti delle presenti note esplicative. In alcuni casi in cui una piccola impresa decide di applicare il regime per le PMI solo nel suo Stato membro di stabilimento (franchigia "nazionale"), tale Stato membro può esonerare l'impresa da tutti o da alcuni obblighi in materia di IVA, come ad esempio l'obbligo di registrarsi ai fini dell'IVA, di presentare dichiarazioni IVA, di emettere fatture, di tenere una contabilità e di adempiere ad altri obblighi amministrativi ⁽¹⁵⁾ (cfr. sezione 3). La piccola impresa è inoltre esonerata da determinati obblighi di conformità nell'ambito del regime per le PMI transfrontaliero (cfr. sezione 4).

⁽¹³⁾ Articolo 290 della direttiva IVA.

⁽¹⁴⁾ Articolo 281 della direttiva IVA.

⁽¹⁵⁾ Articoli 292 ter e 292 quater della direttiva IVA. Per maggiori informazioni sulle semplificazioni applicabili in ciascuno Stato membro, consultare il portale web per le PMI (<https://sme-vat-rules.ec.europa.eu>).

1.3. Motivo del riesame del regime per le PMI

Il regime per le PMI è stato introdotto nel 1977. Si è ritenuto necessario procedere a un riesame in seguito al passaggio del luogo di imposizione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dal luogo di **origine** (dove il fornitore/prestatore è stabilito) a quello di **destinazione** (dove i beni e i servizi sono consumati). Ciò ha dato origine a distorsioni della concorrenza tra le PMI stabilite e quelle non stabilite in uno stesso Stato membro ai fini dell'applicazione del regime per le PMI. La figura che segue fornisce maggiori dettagli sull'impatto dell'imposizione nel luogo di origine rispetto a quella nel luogo di destinazione.




Figura 3: luogo di imposizione: origine e destinazione

Spiegazione dell'imposizione nel luogo di origine (immagine sinistra della figura):

quando il luogo della cessione o prestazione coincideva con il luogo in cui era stabilito il fornitore/prestatore, la cessione o prestazione era soggetta a imposta nello Stato membro 1. Pertanto avrebbero potuto beneficiare della franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI sia le cessioni o prestazioni effettuate ad acquirenti, destinatari e/o consumatori finali situati nello Stato membro 1 sia quelle effettuate nello Stato membro 2. All'epoca, ciò significava che gli obblighi in materia di IVA gravanti sul fornitore erano ridotti.

Spiegazione dell'imposizione nel luogo di destinazione prima del riesame del regime per le PMI (immagine destra della figura):

per le prestazioni di servizi, la regola generale stabilisce che il luogo della prestazione è quello in cui è stabilito il destinatario ⁽¹⁶⁾ (imposizione nel luogo di destinazione). Fino al 31 dicembre 2024 il regime per le PMI può essere applicato solo nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore. Pertanto, fino ad allora, la prestazione effettuata a un

⁽¹⁶⁾ Articolo 44 della direttiva IVA.

destinatario e/o a un consumatore finale nello Stato membro 1 può beneficiare della franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI, in quanto sia il prestatore che il destinatario e/o il consumatore (imposizione nel luogo di destinazione) sono situati nello Stato membro 1. Tuttavia la prestazione effettuata al destinatario e/o al consumatore finale nello Stato membro 2 non può beneficiare della franchigia dall'IVA, in quanto il regime per le PMI può essere applicato solo nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore. Con l'imposizione nel luogo di destinazione, l'IVA applicabile alla prestazione effettuata a favore del destinatario situato nello Stato membro 2 è quella prevista in tale Stato membro. Ciò implica che il prestatore, per poter addebitare l'IVA applicabile nello Stato membro 2 al consumatore finale e versarla alle autorità fiscali, è tenuto a registrarsi ai fini dell'IVA e ad adempiere agli obblighi in materia di IVA nello Stato membro 2. Gli obblighi del prestatore in materia di IVA sono stati dunque semplificati solo nello Stato membro di stabilimento, e non negli altri Stati membri in cui l'IVA è dovuta.

Pertanto, **fino al 31 dicembre 2024**, sebbene il regime per le PMI alleggerisca l'onere amministrativo dell'IVA a carico del prestatore stabilito nello Stato membro in cui questa è dovuta (che equivale allo Stato membro di stabilimento), tale onere può essere significativo se il prestatore è tenuto a registrarsi ai fini dell'IVA e ad addebitare l'IVA locale in tutti gli altri Stati membri in cui questa è dovuta, come illustrato nella figura 4. Ciò è particolarmente rilevante per i prestatori o i fornitori coinvolti nella prestazione di servizi e nella cessione di beni ai consumatori finali (commercio elettronico e vendite a distanza).




Figura 4: ambito di applicazione territoriale del regime per le PMI fino al 31 dicembre 2024

Questa situazione crea una distorsione della concorrenza tra le piccole imprese stabilite e quelle non stabilite nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Mentre una piccola impresa stabilita nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA può beneficiare della franchigia dall'IVA prevista dal regime per le PMI ed essere esonerata da alcuni o da tutti

gli obblighi in materia di IVA, una piccola impresa non stabilita nello stesso Stato membro può essere tenuta alla registrazione ai fini dell'IVA e all'adempimento degli obblighi in materia di IVA, compreso il pagamento della stessa.

1.4. La chiave di volta del nuovo regime per le PMI: l'estensione dell'ambito di applicazione territoriale

L'estensione del regime per le PMI alle PMI non stabilite nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta è stata necessaria al fine di porre su un piano di parità tutte le PMI, stabilite e non, e al fine di affrontare le distorsioni della concorrenza derivanti dal passaggio all'imposizione nel luogo di destinazione.

In pratica, a partire dal 1^o gennaio 2025 una piccola impresa **potrà anche scegliere di applicare il regime per le PMI negli Stati membri in cui non è stabilita ⁽¹⁷⁾ e in cui l'IVA è dovuta** a condizione di soddisfare le condizioni (franchigia transfrontaliera). Ciò implica che una piccola impresa che si avvale del regime per le PMI in qualunque Stato membro diverso dal suo Stato membro di stabilimento può beneficiare della franchigia dall'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in tale Stato membro, come illustrato nella figura 5 di seguito. Una piccola impresa stabilita nello stesso Stato membro può già accedere a tale franchigia dall'IVA.




Figura 5: ambito di applicazione territoriale del regime per le PMI dal 1^o gennaio 2025

⁽¹⁷⁾ Articolo 283, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, soppresso a decorrere dal 1^o gennaio 2025.

La possibilità di applicare il regime per le PMI nello Stato membro o negli Stati membri in cui l'IVA è dovuta ma in cui la PMI non è stabilita (di seguito "Stato membro di franchigia" o "SMFR") comporta anche obblighi in materia di IVA "transfrontalieri" semplificati, come descritto nelle sezioni seguenti.

1.5. Il nuovo regime per le PMI: due livelli di applicazione

L'estensione del regime per le PMI crea **due livelli di applicazione**: un livello nazionale e uno transfrontaliero.

1.5.1. Livello nazionale

Il livello nazionale è relativo al caso in cui la piccola impresa applichi il regime per le PMI *solo* nel suo Stato membro di stabilimento.




Figura 6: applicazione del regime per le PMI a livello nazionale

Negli altri Stati membri (SM 1, SM 2, SM 3) in cui l'IVA è dovuta e in cui la piccola impresa opera, essa applica il regime normale dell'IVA (o le modalità semplificate), per scelta (il regime per le PMI è facoltativo) o perché non soddisfa i requisiti per l'applicazione del regime per le PMI in tali Stati membri.

1.5.2. Livello transfrontaliero

Il livello transfrontaliero riguarda i due scenari seguenti:

- a) la piccola impresa applica il regime per le PMI solo nello Stato membro o negli Stati membri diversi dal suo Stato membro di stabilimento (escluso lo Stato membro di stabilimento).




Figura 7: applicazione del regime per le PMI a livello transfrontaliero – scenario A1

Nello scenario A1, a condizione che soddisfi i requisiti per applicare il regime per le PMI transfrontaliero in tutti gli Stati membri in cui l'IVA è dovuta, la piccola impresa può scegliere di applicare il regime per le PMI transfrontaliero in tutti questi Stati membri.




Figura 8: applicazione del regime per le PMI a livello transfrontaliero – scenario A2

Nello scenario A2, sebbene soddisfi i requisiti per applicare il regime per le PMI transfrontaliero in tutti gli Stati membri in cui l'IVA è dovuta, la piccola impresa può comunque scegliere di applicare il regime per le PMI transfrontaliero solo in alcuni di questi Stati membri.

Se in alcuni degli Stati membri in cui l'IVA è dovuta la piccola impresa non soddisfa i requisiti per applicare il regime per le PMI transfrontaliero, in tali paesi essa dovrà applicare il regime normale dell'IVA, potendo comunque scegliere di applicare il regime per le PMI in altri Stati membri in cui soddisfa i requisiti.

- b) La piccola impresa applica il regime per le PMI sia nello Stato membro di stabilimento che in un altro Stato membro o in altri Stati membri.




Figura 9: applicazione del regime per le PMI a livello transfrontaliero – scenario B

Nello scenario B, l'unica differenza rispetto agli scenari A1 e A2 risiede nel fatto che la piccola impresa applica il regime per le PMI anche nello Stato membro di stabilimento.

L'applicazione di detto regime e i corrispondenti obblighi di conformità in materia di IVA variano a seconda dell'opzione scelta dalla PMI: regime nazionale o transfrontaliero.

- Il regime per le PMI **nazionale** si applica nel caso in cui la piccola impresa si avvalga del regime per le PMI solo nel suo Stato membro di stabilimento.
- Il regime per le PMI **transfrontaliero** riguarda i casi in cui la piccola impresa si avvale del regime per le PMI: a) solo in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento; o b) in un altro Stato membro o in altri Stati membri e nel suo Stato membro di stabilimento.

Per comprendere meglio il funzionamento dei livelli e i relativi obblighi, le note esplicative comprendono sezioni che trattano nello specifico ciascun livello separatamente e altre che riguardano tutti i livelli. Per ciascuna sezione sarà specificato a quale livello, nazionale o transfrontaliero, si applica.

1.6. Atti giuridici pertinenti

Nel piano d'azione sull'IVA del 7 aprile 2016 ⁽¹⁸⁾ la Commissione ha annunciato un pacchetto di semplificazione globale per le PMI che favorisce la loro crescita e gli scambi

⁽¹⁸⁾ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12764-2016-INIT/it/pdf>.

transfrontalieri. Ciò ha comportato un riesame del regime per le PMI. Il 18 gennaio 2018 essa ha poi presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva IVA per quanto riguarda il regime per le PMI.

Gli atti giuridici che hanno introdotto le modifiche in materia di IVA trattate nelle presenti note esplicative comprendono:

- a) la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese;
 - b) la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto; e
 - c) il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2007 della Commissione, del 16 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese.
-

2. Caratteristiche principali del nuovo regime per le PMI

Questa sezione è **comune a tutti i livelli**, indipendentemente dal fatto che una piccola impresa intenda applicare il regime per le PMI solo nel suo Stato membro di stabilimento (nazionale), solo in altri Stati membri (transfrontaliero) o sia nello Stato membro di stabilimento sia in altri Stati membri (transfrontaliero). È **fondamentale** comprendere gli elementi essenziali del regime per le PMI per conoscerne il funzionamento.

2.1. La nozione di stabilimento

Il regime per le PMI opera una distinzione tra le piccole imprese "stabilite" e quelle "non stabilite" nel territorio di uno Stato membro.

Ai fini della corretta applicazione del regime per le PMI, può esistere **un solo Stato membro di stabilimento (SMST)**. Gli altri Stati membri in cui la PMI intende applicare il regime per le PMI sono denominati "Stati membri di franchigia" (SMFR).

2.1.1. Stato membro di stabilimento

Una piccola impresa è considerata stabilita nello Stato membro in cui ha **stabilito la sede della propria attività economica** ⁽¹⁹⁾, ossia il luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale. Nel caso di una persona fisica, il luogo di stabilimento può essere lo Stato membro in cui si trova il suo indirizzo permanente. Ai fini dell'applicazione efficace del regime, **può esistere un solo Stato membro di stabilimento**. È in tale Stato membro che la piccola impresa deve identificarsi al fine di beneficiare della franchigia transfrontaliera. La nozione di PMI stabilita in un determinato Stato membro non comprende i luoghi in cui questa dispone di una stabile organizzazione ⁽²⁰⁾, in quanto ciò determinerebbe la necessità di più identificazioni.

⁽¹⁹⁾ Articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Discusso dal comitato IVA in occasione della 121^a riunione basata sul documento di lavoro n. 1051 *The new special scheme for small enterprises and fixed establishments* e della 123^a riunione basata sul documento di lavoro n. 1073 *The SME scheme updated as of 1 January 2025*.




Figura 10: luogo di stabilimento nell'ambito del regime per le PMI

Come indicato nella figura 10, lo Stato membro di stabilimento (SMST) è lo Stato membro in cui la piccola impresa ha stabilito la sede della propria attività economica: SM 1. Nel caso di una persona fisica, la sede dell'attività economica può coincidere con il suo indirizzo permanente.

Uno Stato membro in cui la piccola impresa dispone di stabili organizzazioni o in cui essa è identificata ai fini dell'IVA in assenza di una stabile organizzazione (in questo caso lo Stato membro 2, 3 e 4) non può essere considerato lo Stato membro di stabilimento. Qualora la piccola impresa intenda applicare il regime per le PMI nello Stato membro 2, 3 e/o 4, potrà farlo a partire dal 1^o gennaio 2025 avvalendosi del regime per le PMI transfrontaliero (a condizione di soddisfare tutte le condizioni). In tal caso gli Stati membri 2, 3 e 4 saranno Stati membri di franchigia (SMFR).

2.1.2. Lo scenario della stabile organizzazione e della registrazione ai fini dell'IVA delle piccole imprese dell'UE

Nel caso in cui una piccola impresa disponga di una stabile organizzazione o di un numero di identificazione IVA in assenza di una stabile organizzazione in uno o più Stati membri in cui applica il regime normale dell'IVA e qualora intenda cambiare e applicare la franchigia dall'IVA (franchigia dall'IVA transfrontaliera), questa dovrà revocare la registrazione ai fini dell'IVA in tali Stati membri una volta ottenuto l'accesso al regime per le PMI transfrontaliero.

Qualora una piccola impresa disponga di una stabile organizzazione in uno Stato membro in cui applica già il regime per le PMI (nazionale) e qualora intenda continuare ad applicare il regime per le PMI (transfrontaliero) dopo il 1° gennaio 2025, questa dovrà seguire le norme di registrazione previste per il regime per le PMI transfrontaliero di cui alla sezione 4 e successivamente revocare la registrazione ai fini dell'IVA in tale Stato membro.

Nel caso in cui una piccola impresa disponga di una stabile organizzazione o di un numero di identificazione IVA in assenza di una stabile organizzazione in uno o più Stati membri in cui non intende applicare la franchigia dall'IVA (regime per le PMI transfrontaliero), le nuove norme applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025 non avranno alcun impatto.

2.1.3. La situazione delle piccole imprese di paesi terzi

Un'impresa di un paese terzo è un'impresa che ha stabilito la sede della propria attività economica (o che ha il proprio indirizzo permanente ecc.) al di fuori dell'UE. **Le imprese di paesi terzi non possono applicare il regime per le PMI (nazionale/transfrontaliero). Neanche un'impresa di un paese terzo avente una o più stabili organizzazioni all'interno dell'UE può applicare tale regime.**

Le piccole imprese stabilite nel Regno Unito, compresa l'Irlanda del Nord ⁽²¹⁾, dovrebbero essere considerate imprese di un paese terzo ai fini dell'applicazione del regime per le PMI. Pertanto il regime per le PMI non si applica alle seguenti operazioni:

- a) le cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, per cui il luogo della cessione si trova in Irlanda del Nord;
- b) le cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo stabilito in Irlanda del Nord, per cui il luogo della cessione si trova in uno Stato membro.

Solo le piccole imprese il cui luogo di stabilimento si trova in uno **Stato membro dell'UE** possono applicare il regime per le PMI.

(21) Cfr. il [comunicato stampa sulle nuove prospettive per il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord](#) e la [scheda informativa sul Quadro di Windsor](#).

2.2. Ambito di applicazione

2.2.1. Operazioni contemplate

Nell'ambito del regime per le PMI la franchigia dall'IVA si applica alle seguenti cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a favore di acquirenti/destinatari commerciali e/o di consumatori finali:

- cessioni nazionali di beni
Esempio: le cessioni di "souvenir" per cui il fornitore e il consumatore finale si trovano entrambi in uno stesso Stato membro e l'IVA è dovuta in tale Stato membro;
- vendite a distanza intracomunitarie di beni ⁽²²⁾
Esempio: il fornitore stabilito nello Stato membro 1 vende libri e li invia a consumatori finali che si trovano nello Stato membro 2;
- prestazioni di servizi nazionali (il prestatore è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA)
Esempio: il prestatore gestisce un ristorante in cui i clienti consumano in loco;
- servizi prestati tramite mezzi elettronici
Esempio: una piccola impresa stabilita nello Stato membro 1 fornisce servizi di arredamento online a destinatari commerciali o a consumatori finali che si trovano nello Stato membro 2;
- cessioni di beni spediti o trasportati da uno Stato membro a un acquirente commerciale situato in un altro Stato membro (cessioni intracomunitarie di beni)
Esempio: cessioni di pezzi di ricambio per automobili trasportati da un fornitore stabilito nello Stato membro 1 a un acquirente che si trova nello Stato membro 2;
- cessioni di beni spediti o trasportati da uno Stato membro verso un paese terzo (esportazioni)
Esempio: cessioni di pezzi di ricambio per automobili trasportati da un fornitore stabilito nello Stato membro 1 a un acquirente che si trova in un paese terzo.

Se una PMI sceglie di applicare il regime per le PMI, la franchigia dall'IVA si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da essa effettuate (a meno che non si tratti di operazioni escluse dall'applicazione del regime, come spiegato nella sezione 2.2.2 di seguito). Ciò significa che, se le cessioni o le prestazioni rientrano nel suo ambito di applicazione, una PMI non può optare per l'applicazione del regime per le

⁽²²⁾ Articolo 33 della direttiva IVA.

PMI solo a determinate singole operazioni e per l'applicazione del regime normale dell'IVA ad altre.

La franchigia dall'IVA si applica solo alle cessioni o prestazioni. Ciò significa che non si applica agli acquisti di beni e servizi con inversione contabile ⁽²³⁾ e alle importazioni di beni. Per tali operazioni una piccola impresa può ancora essere tenuta a versare l'IVA, a registrarsi ai fini dell'IVA e ad adempiere agli obblighi di conformità previsti dalle normali disposizioni in materia di IVA ⁽²⁴⁾ nello Stato membro in cui si collocano tali operazioni. L'interazione tra il regime per le PMI e il regime normale dell'IVA è spiegata in dettaglio nella sezione 6.

2.2.2. Operazioni escluse

Sono escluse dall'applicazione del regime per le PMI le seguenti operazioni ⁽²⁵⁾:

- operazioni occasionali ⁽²⁶⁾, come la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente;
- cessioni transfrontaliere esenti di mezzi di trasporto nuovi effettuate da uno Stato membro a un altro ⁽²⁷⁾.

Oltre alle operazioni summenzionate, gli Stati membri possono decidere di escludere dall'applicazione del regime per le PMI qualsiasi altra cessione di beni e prestazione di servizi di loro scelta ⁽²⁸⁾. Sebbene la direttiva IVA ⁽²⁹⁾ preveda tale opzione, essa può generare complicazioni per le piccole imprese in quanto priva il regime per le PMI della semplificazione che dovrebbe caratterizzarlo, costringendo le PMI altrimenti ammissibili a beneficiare della franchigia dall'IVA ad applicare il regime normale dell'IVA alle operazioni escluse.

Se non tutte le operazioni rientrano nel regime per le PMI, una piccola impresa può trovarsi in una situazione in cui è tenuta a registrarsi ai fini dell'IVA e a rispettare gli obblighi di conformità in materia di IVA per le operazioni che sono escluse dal regime pur essendo ancora ammissibile ad applicare il regime per le PMI alle operazioni che rientrano nel suo ambito di applicazione (a condizione che la piccola impresa soddisfi le

⁽²³⁾ Articolo 196 e, se pertinenti, articoli 194 o 199 della direttiva IVA.

⁽²⁴⁾ Documento di lavoro n. 1049, *The new special scheme for small enterprises: interaction with rules on intra Community acquisitions*.

⁽²⁵⁾ Articolo 283, paragrafo 1, della direttiva IVA.

⁽²⁶⁾ A norma dell'articolo 12 della direttiva IVA.

⁽²⁷⁾ A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva IVA ed effettuate conformemente alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a).

⁽²⁸⁾ <https://sme-vat-rules.ec.europa.eu>.

⁽²⁹⁾ Articolo 283, paragrafo 2, della direttiva IVA.

condizioni). Poiché il regime per le PMI è facoltativo, tuttavia, la piccola impresa ha sempre la possibilità di valutare la fattibilità di tale situazione da un punto di vista imprenditoriale.

2.2.3. Cosa prevale: il regime per le PMI o il regime normale dell'IVA?

La franchigia dall'IVA prevista dal regime per le PMI prevale sul trattamento IVA nell'ambito del regime normale dell'IVA, come spiegato di seguito.

Esempio 1

Una piccola impresa fornisce beni a un acquirente commerciale e i beni sono trasportati dallo Stato membro 1 (SM 1) allo Stato membro 2 (SM 2).


Nell'ambito del regime normale dell'IVA, la **cessione intracomunitaria di beni** è esente da IVA a norma dell'articolo 138 della direttiva IVA e conferisce al fornitore (la piccola impresa) il diritto di detrarre l'IVA versata a monte connessa a tale cessione nello Stato membro 1.

Se la piccola impresa effettua la medesima cessione di beni nell'ambito del regime per le PMI, le norme di tale regime prevalgono sul regime normale dell'IVA. La cessione è esente da IVA a norma dell'articolo 284 della direttiva IVA e non conferisce alla piccola impresa il diritto di detrarre l'IVA versata a monte sugli acquisti connessi a tale cessione nello Stato membro 1.

Nell'ambito del regime per le PMI la cessione che beneficia della franchigia non è seguita da un acquisto intracomunitario di beni soggetto a IVA ⁽³⁰⁾. Per l'acquirente commerciale ciò significa che per tale acquisto non deve contabilizzare l'IVA. È responsabilità dell'acquirente commerciale verificare lo status di beneficiario della franchigia dall'IVA della piccola impresa attraverso l'applicazione "SME-on-the-Web" ⁽³¹⁾.

⁽³⁰⁾ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 139 della direttiva IVA.

⁽³¹⁾ Il link è disponibile a partire da gennaio 2025: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sme-verification.



Esempio 2

Una piccola impresa stabilita nello Stato membro 1 (SM 1) presta servizi pubblicitari a un destinatario commerciale che si trova nello Stato membro 2 (SM 2). Secondo la norma generale relativa al luogo delle prestazioni di servizi ⁽³²⁾, tale prestazione è soggetta a imposta nello Stato membro in cui si trova il destinatario: SM 2 (imposizione nel luogo di destinazione). Ciò significa che tale prestazione di servizi non rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA nello Stato membro 1.

Nell'ambito del regime normale dell'IVA, la prestazione di servizi effettuata nello Stato membro 2 darebbe comunque origine al diritto per il prestatore (la piccola impresa) di detrarre l'IVA versata a monte nello Stato membro 1 sugli acquisti connessi a tale prestazione. Dal momento che il luogo della prestazione si trova nello Stato membro 2,

⁽³²⁾ Articolo 44 della direttiva IVA.

il destinatario commerciale dovrebbe contabilizzare l'IVA nello Stato membro 2 sulla base del meccanismo di inversione contabile ⁽³³⁾.

Anche nell'ambito del regime per le PMI, tale prestazione sarà collocata nello Stato membro 2. Se la piccola impresa non applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 2 (Stato membro in cui l'IVA è dovuta), il destinatario commerciale sarà comunque tenuto a contabilizzare l'IVA nello Stato membro 2 nell'ambito del meccanismo di inversione contabile.

Se la piccola impresa applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 2, la prestazione rientra nell'ambito della franchigia transfrontaliera nello Stato membro 2, per cui il destinatario non è soggetto a IVA. È responsabilità del destinatario commerciale verificare lo status di beneficiario della franchigia dall'IVA della piccola impresa attraverso l'applicazione "SME-on-the-Web" ⁽³⁴⁾.




Figura 12: prestazione di servizi a un destinatario commerciale localizzato in un altro Stato membro

⁽³³⁾ Articolo 196 della direttiva IVA.

⁽³⁴⁾ Il link è disponibile a partire da gennaio 2025: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sme-verification.


Esempio 3

Una piccola impresa effettua cessioni di beni dallo Stato membro 1 (SM 1) a consumatori finali che si trovano nello Stato membro 2 (SM 2). Il luogo della cessione si trova nello Stato membro 2 ⁽³⁵⁾.

Se la piccola impresa non si avvale del regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 2, si applica il regime normale dell'IVA. In questo scenario la piccola impresa dovrebbe registrarsi ai fini dell'IVA nello Stato membro 2 e dovrebbe addebitare l'IVA applicabile nello Stato membro 2 ai consumatori finali. Un'alternativa al regime normale dell'IVA potrebbe essere l'applicazione del regime dello sportello unico (OSS) dell'Unione (cfr. sezione 7). La cessione in questione dovrebbe conferire alla piccola impresa (il fornitore) il diritto di detrarre l'IVA versata a monte connessa a tale cessione.

Se la piccola impresa applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 2, la cessione beneficerebbe della franchigia dall'IVA, per cui nello Stato membro 2 l'IVA non dovrebbe essere addebitata al consumatore finale. La cessione non implicherebbe il diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte. Non vi sarebbe alcun obbligo per la piccola impresa di registrarsi nello Stato membro 2, in quanto è già registrata attraverso il regime per le PMI transfrontaliero.

⁽³⁵⁾ Articoli 33 e 139 della direttiva IVA.



Esempio 4

Una piccola impresa effettua cessioni di beni che sono trasportati dallo Stato membro 1 (SM 1) a un paese terzo.

Nell'ambito del regime normale dell'IVA l'esportazione di beni è esente da IVA a norma dell'articolo 146 della direttiva IVA e conferisce al fornitore (la piccola impresa) il diritto di detrarre l'IVA versata a monte connessa a tale esportazione di beni al di fuori dell'UE.

Se la piccola impresa effettua la medesima cessione di beni nell'ambito del regime per le PMI, le norme di tale regime prevalgono sul regime normale dell'IVA. La cessione di beni beneficia della franchigia dall'IVA ai sensi dell'articolo 284 della direttiva IVA, e non conferisce al fornitore (la piccola impresa) il diritto di detrarre l'IVA versata a monte.




Figura 14: cessioni di beni trasportati o spediti al di fuori dell'UE

2.3. La soglia annua nazionale e le soglie settoriali

Un quadro comune ⁽³⁶⁾ per la franchigia fissa il valore massimo della **soglia del volume d'affari annuo nazionale a 85 000 EUR** per tutti gli Stati membri (o il controvalore in moneta nazionale). La direttiva IVA non consente agli Stati membri di fissare una soglia annua nazionale superiore a quella summenzionata. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare lo stesso livello di soglia annua nazionale alle PMI stabilite nelle loro giurisdizioni e alle PMI stabilite al di fuori della loro giurisdizione ma in un altro Stato membro. La soglia annua nazionale fissata deve essere al netto dell'IVA.

Gli Stati membri possono prevedere più di una soglia e fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività. Il fatto di fissare più di una soglia costituisce un'eccezione alla regola generale. L'esistenza di soglie settoriali deve basarsi su criteri oggettivi e nessuna di queste può superare gli 85 000 EUR (o il controvalore in moneta nazionale). Tuttavia le piccole imprese ammissibili a beneficiare di più di una soglia settoriale in un determinato Stato membro possono utilizzare **una sola di tali soglie per tutte le cessioni o prestazioni effettuate in tale Stato membro**. In questo caso specifico, spetta agli Stati membri che applicano più di una soglia fornire orientamenti chiari alla piccola impresa in merito alla soglia che dovrebbe utilizzare. Informazioni sulle soglie applicate dagli Stati membri sono disponibili sul portale web per le PMI ⁽³⁷⁾. Al fine di evitare incertezza giuridica per una piccola impresa le cui attività corrispondenti a più di una soglia possono essere soggette a fluttuazioni nel corso dell'anno, lo Stato membro interessato dovrebbe imporre il passaggio da una soglia a un'altra una volta all'anno all'inizio di ogni anno civile sulla base delle attività dichiarate dalla piccola impresa nell'anno civile precedente.

2.4. Calcolo del volume d'affari annuo

Il volume d'affari annuo utilizzato come riferimento per l'applicazione del regime per le PMI comprende i seguenti importi, al netto dell'IVA ⁽³⁸⁾:

- a) l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi soggette a imposta se non effettuate nell'ambito del regime per le PMI
Esempio: prestazioni di servizi di parrucchiere, forniture di vestiti venduti online, ecc.;

⁽³⁶⁾ Articolo 284, paragrafo 1, della direttiva IVA.

⁽³⁷⁾ <https://sme-vat-rules.ec.europa.eu>.

⁽³⁸⁾ Articolo 288 della direttiva IVA.

- b) l'importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente in virtù dell'articolo 98, paragrafo 2, o dell'articolo 105 bis della direttiva IVA

Esempio: fornitura di biglietti per concerti, servizi di pulizia presso abitazioni private, ecc.;

- c) l'importo delle operazioni relative a esportazioni e trasporti internazionali esenti e alle relative prestazioni di servizi da parte di intermediari ⁽³⁹⁾

Esempio: cessioni di beni trasportati o spediti a clienti che si trovano in un paese terzo.

- d) l'importo delle cessioni intracomunitarie di beni esenti ⁽⁴⁰⁾

Esempio: le cessioni di beni trasportati o spediti ad acquirenti che si trovano in uno Stato membro diverso da quello di partenza dei beni;

- e) l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), della direttiva IVA, e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie

Esempio: l'affitto di beni immobili, la fornitura di lotterie e giochi d'azzardo, ecc.

Il **trasferimento di un bene** facente parte del patrimonio di una piccola impresa a destinazione di un altro Stato membro è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ⁽⁴¹⁾. L'importo dei beni trasferiti deve essere incluso nel calcolo del volume d'affari annuo della PMI nello Stato membro di partenza delle merci. Questo corrisponde al prezzo di acquisto o, in mancanza di esso, al prezzo di costo di tali beni ⁽⁴²⁾.

Operazioni da non includere nel volume d'affari annuo:

- trasferimenti di beni verso un paese terzo: nel caso in cui i beni siano esportati senza che vi sia una cessione, come potrebbe accadere nel caso in cui siano semplicemente trasferiti **nelle scorte situate in un paese terzo**, non vi sarà alcun volume d'affari generato. Gli importi dei beni trasferiti non dovrebbero pertanto essere inclusi nel calcolo del volume d'affari in quel caso specifico.

Esempio: una piccola impresa dell'UE trasferisce parte delle sue scorte di materie prime nell'UE in un magazzino situato in un paese terzo;

⁽³⁹⁾ Articoli da 146 a 149 e articoli da 151 a 153 della direttiva IVA.

⁽⁴⁰⁾ Articolo 138 della direttiva IVA.

⁽⁴¹⁾ Articolo 17 della direttiva IVA.

⁽⁴²⁾ Articolo 76 della direttiva IVA.

- **cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali** di una PMI: non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini del calcolo del volume d'affari annuo.

Esempio: un bene d'investimento materiale può essere, ad esempio, un computer o una macchina utilizzati dalla piccola impresa per svolgere la propria attività economica. L'importo di un bene d'investimento materiale o immateriale derivante dall'attività della piccola impresa che viene rimosso non è incluso nel calcolo del volume d'affari annuo;

- **cessioni o prestazioni esenti per talune attività di interesse pubblico** ⁽⁴³⁾.

Esempio: le cessioni o prestazioni esenti effettuate da università o ospedali non sono incluse nel calcolo del volume d'affari annuo.

Di norma, il volume d'affari comprende il valore di tutte le cessioni e prestazioni. Gli importi connessi agli acquisti non devono essere presi in considerazione. Le acquisizioni e le importazioni di beni intra-UE effettuate dalla PMI non dovrebbero pertanto essere incluse in questo calcolo, così come il valore dei servizi per i quali la PMI è tenuta a contabilizzare l'IVA nell'ambito del meccanismo di inversione contabile ⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴³⁾ Articolo 132 della direttiva IVA.

⁽⁴⁴⁾ Articolo 196 della direttiva IVA.

Esempio 5

Una piccola impresa è stabilita nello Stato membro 1 (SM 1) e produce ceramica (piatti, tazze, ecc.) che vende ad acquirenti commerciali nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2 (SM 2). Essa applica il regime per le PMI nello Stato membro 1 ma non nello Stato membro 2. Non svolge attività economiche in nessun altro Stato membro. Talvolta vende beni a consumatori finali che si trovano in un paese terzo. Ai fini della sua attività ha trasferito scorte dallo Stato membro 1 allo Stato membro 2. Nell'anno in corso ha inoltre sostituito una macchina utilizzata per produrre le ceramiche con una nuova acquistata da un fornitore stabilito nello Stato membro 1. La piccola impresa acquista le materie prime che le sono state fornite nello Stato membro 1 da un fornitore stabilito nello Stato membro 3 (acquisto intracomunitario di beni). La tabella seguente mostra come calcolare il volume d'affari della piccola impresa nello Stato membro 1.

Calcolo del volume d'affari annuo nello SM 1	
Operazioni	Da includere nel volume d'affari annuo?
Cessioni nazionali di beni ad acquirenti commerciali nello SM 1	Sì
Cessioni di beni ad acquirenti commerciali nello SM 2	Sì
Cessioni di beni a consumatori finali in un paese terzo	Sì
Trasferimento di scorte proprie da SM 1 a SM 2	Sì
Smaltimento della macchina usata	No
Acquisto di una nuova macchina dal fornitore nello SM 1	No
Acquisto di materie prime dal fornitore nello SM 3	No

Figura 15: calcolo del volume d'affari annuo — tabella riepilogativa

Esempio 6

Un'università effettua prestazioni di servizi esenti (prestazione di servizi di istruzione universitaria) e prestazioni di servizi soggette a imposta (prestazione di servizi di ricerca). Sebbene il valore delle prestazioni esenti non debba essere incluso nel volume d'affari annuo dell'università, le sue prestazioni di servizi soggette a imposta potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regime per le PMI e pertanto il loro valore dovrebbe essere incluso nel calcolo del volume d'affari annuo. Se l'università decidesse di applicare il regime per le PMI, non potrebbe detrarre l'IVA versata a monte, come specificato nella sezione 5.

3. Regime per le PMI "nazionale"

Questa sezione spiega il funzionamento del **regime per le PMI nazionale** e i relativi obblighi di conformità. Il regime si applica alle PMI che intendono applicare il regime per le PMI **solo** nello Stato membro di stabilimento.

Se una PMI desidera applicare il regime per le PMI nello Stato membro di stabilimento e in altri Stati membri, dovrebbe consultare la sezione 4 sul regime per le PMI transfrontaliero, in quanto le norme e gli obblighi in materia di conformità in tal caso sono quelli applicabili al regime per le PMI transfrontaliero.

3.1. Condizioni per l'applicazione del regime

3.1.1. Stato membro di stabilimento

Come specificato nella sezione 2.1, il regime per le PMI nazionale è applicabile solo nello Stato membro di stabilimento. Si tratta dello Stato membro in cui la PMI ha **stabilito la sede della propria attività economica** ⁽⁴⁵⁾, ossia il luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale. Nel caso di una persona fisica, il luogo di stabilimento può coincidere con il suo indirizzo permanente. Ai fini dell'applicazione efficace del regime, **può esistere un solo Stato membro di stabilimento**. Pertanto la nozione di PMI stabilita in un determinato Stato membro non comprende le stabili organizzazioni o il possesso di un numero di identificazione IVA ⁽⁴⁶⁾ (cfr. figura 10).

Poiché l'attuazione del regime per le PMI è facoltativa per gli Stati membri, il regime per le PMI nazionale è applicabile solo negli Stati membri che hanno attuato il regime per le PMI nella propria giurisdizione. Qualora uno Stato membro non abbia attuato il regime per le PMI, il regime per le PMI nazionale non sarà applicabile, per cui la piccola impresa non avrà la possibilità di esentare dall'IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in tale Stato membro. Tuttavia una piccola impresa stabilita in tale Stato membro può ancora applicare il regime per le PMI transfrontaliero in altri Stati membri che lo hanno attuato (Stati membri di franchigia), a condizione che essa soddisfi le condizioni (cfr. sezione 4).

⁽⁴⁵⁾ Articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

⁽⁴⁶⁾ Discussa dal comitato IVA in occasione della 121ª riunione basata sul documento di lavoro n. 1051 *The new special scheme for small enterprises and fixed establishments*.

3.1.2. Operazioni contemplate

Una PMI può applicare il regime per le PMI nazionale a tutte le cessioni e prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regime per le PMI (sezione 2.2). Il regime per le PMI non si applica alle operazioni escluse dal regime stesso (sezione 2.2.2). Queste ultime rientreranno nell'ambito di applicazione del regime normale dell'IVA o delle modalità semplificate, ove applicabili nello Stato membro di stabilimento.

Esempio 7

Una PMI fornisce servizi di arredamento online. È inoltre proprietaria di un terreno che intende vendere. Ai servizi di arredamento online si applicherebbe il regime per le PMI nazionale, mentre alla vendita del terreno si applicherà il regime normale dell'IVA.

3.1.3. La soglia annua nazionale e le soglie settoriali

Per applicare il regime per le PMI nazionale, il volume d'affari annuo di una PMI nello Stato membro di stabilimento **non deve superare la soglia annua nazionale o la soglia settoriale applicabile** fissata in tale Stato membro, nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente (sezione 2.3).

Esempio 8

La soglia annua nazionale fissata da uno Stato membro di stabilimento (SMST) è pari a 65 000 EUR. Ciò significa che una PMI stabilita in tale Stato membro e il cui volume d'affari annuo nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente non supera i 65 000 EUR può applicare il regime per le PMI nazionale. Al contrario, se il suo volume d'affari annuo supera i 65 000 EUR nell'anno civile in corso e/o nell'anno civile precedente, essa non può applicare il regime per le PMI nazionale nello Stato membro di stabilimento.

Scenario	Soglia annua nazionale (EUR)	Volume d'affari annuo dell'anno civile precedente (A-1) (EUR)	Volume d'affari annuo dell'anno civile in corso (A) (EUR)	Ammissibilità ad applicare il regime per le PMI nazionale
Scenario 1	65 000	55 000	61 000	Ammissibile
Scenario 2		67 000	52 000	Non ammissibile
Scenario 3		40 000	75 000	Non ammissibile
Scenario 4		70 000	66 000	Non ammissibile

Figura 16: soglia annua nazionale — anno civile precedente e in corso

Nello *scenario 1*, il volume d'affari annuo sia nell'anno civile in corso (A) che nell'anno civile precedente (A-1) non supera la soglia annua nazionale di 65 000 EUR. Pertanto la PMI può applicare il regime per le PMI nazionale nel suo Stato membro di stabilimento.

Negli *scenari 2, 3 e 4*, il volume d'affari annuo supera la soglia annua nazionale, nell'anno civile precedente (A-1) (*scenario 2*), nell'anno civile corrente (A) (*scenario 3*) o sia nell'anno civile precedente che in quello corrente (A-1 e A) (*scenario 4*). Pertanto in nessuno di questi casi la PMI può applicare il regime per le PMI nazionale nello Stato membro di stabilimento nell'anno civile in corso (A).

Alcuni Stati membri possono imporre alle PMI che intendono applicare il regime per le PMI il requisito di un volume d'affari annuo non superiore alla soglia annua nazionale nell'anno civile in corso e nei **due anni civili precedenti** ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁷⁾ Articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA.

Esempio 9

Per poter applicare il regime per le PMI, una piccola impresa deve registrare un volume d'affari annuo non superiore alla soglia annua nazionale nell'anno civile in corso (A) e nei due anni civili precedenti (A-1 e A-2), come nel caso presentato nello scenario 1.

Scenario	Soglia annua nazionale (EUR)	Volume d'affari annuo dell'anno precedente l'anno civile precedente (A-2) (EUR)	Volume d'affari annuo dell'anno civile precedente (A-1) (EUR)	Volume d'affari annuo dell'anno civile in corso (A) (EUR)	Ammissibilità ad applicare il regime per le PMI nazionale
Scenario 1	65 000	55 000	61 000	56 000	Ammissibile
Scenario 2		64 000	52 000	67 000	Non ammissibile
Scenario 3		40 000	75 000	63 000	Non ammissibile
Scenario 4		66 000	70 000	68 000	Non ammissibile
Scenario 5		70 000	56 000	60 000	Non ammissibile

Figura 17: soglia annua nazionale — anno civile in corso e due anni civili precedenti

Maggiori informazioni sulle norme applicabili nello Stato membro di stabilimento sono disponibili sul portale web per le PMI ⁽⁴⁸⁾.

Una PMI che avvia la propria attività economica può anche applicare il regime per le PMI nazionale nello Stato membro di stabilimento. In tal caso il suo volume d'affari annuo nell'anno civile precedente (o nei due anni civili precedenti) e/o nell'anno in corso sarà pari a zero "0".

3.2. Semplificazioni nell'ambito del regime

3.2.1. Registrazione

Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare le PMI stabilite nel proprio territorio dall'obbligo di dichiarare l'inizio della loro attività, di registrarsi e di essere identificate tramite un numero di identificazione IVA nello Stato membro di stabilimento **solo se applicano il regime per le PMI nazionale** ⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴⁸⁾ <https://sme-vat-rules.ec.europa.eu>.

⁽⁴⁹⁾ Articolo 292 ter della direttiva IVA.

Se lo Stato membro di stabilimento decide di non dispensare le PMI dall'obbligo di registrazione, deve garantire che la procedura di identificazione non superi i 15 giorni lavorativi. Essa potrebbe avere durata più lunga qualora, in casi specifici, lo Stato membro di stabilimento necessiti di più tempo per svolgere indagini al fine di prevenire l'evasione o l'elusione fiscale. La procedura e gli obblighi di registrazione possono variare a seconda della situazione della PMI e delle norme applicabili nello Stato membro di stabilimento. Maggiori informazioni sulle prescrizioni stabilite dagli Stati membri sono disponibili sul portale web per le PMI ⁽⁵⁰⁾.

Tuttavia, poiché il regime per le PMI riguarda le cessioni e le prestazioni, e non gli acquisti, una PMI può comunque essere tenuta ad applicare il regime normale dell'IVA o le modalità semplificate agli acquisti per i quali è tenuta a dichiarare e pagare l'IVA (cfr. sezione 6). Se una PMI effettua operazioni che sono escluse dall'applicazione del regime per le PMI (cfr. sezione 2.2.2), sarà tenuta inoltre ad applicare il regime normale dell'IVA a tali operazioni.

3.2.2. Dichiarazioni IVA

Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare le PMI stabilite nel loro territorio che applicano il regime per le PMI **solo** a livello nazionale dall'obbligo di presentare una dichiarazione IVA ⁽⁵¹⁾.

Qualora lo Stato membro di stabilimento non si avvalga di tale facoltà e imponga invece a una PMI di presentare una dichiarazione IVA, tale dichiarazione deve essere semplificata e riferirsi al periodo di un anno civile. Tuttavia le PMI possono anche optare per un periodo d'imposta diverso ⁽⁵²⁾. Maggiori informazioni sulle norme applicabili nello Stato membro di stabilimento sono disponibili sul portale web per le PMI ⁽⁵³⁾.

3.2.3. Contabilità

Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare le PMI stabilite nel loro territorio che applicano il regime per le PMI a livello nazionale dall'obbligo di tenere una contabilità ⁽⁵⁴⁾. Maggiori informazioni sulle norme applicabili nello Stato membro di stabilimento sono disponibili sul portale web per le PMI ⁽⁵⁵⁾.

⁽⁵⁰⁾ <https://sme-vat-rules.ec.europa.eu>.

⁽⁵¹⁾ Articolo 292 quater della direttiva IVA.

⁽⁵²⁾ Il periodo d'imposta deve essere stabilito conformemente all'articolo 252 della direttiva IVA.

⁽⁵³⁾ <https://sme-vat-rules.ec.europa.eu>.

⁽⁵⁴⁾ Articolo 292 quinquies della direttiva IVA.

⁽⁵⁵⁾ <https://sme-vat-rules.ec.europa.eu>.

3.2.4. Fatture

Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare le PMI stabilite nel loro territorio che applicano il regime per le PMI a livello nazionale dall'obbligo di emettere fatture ⁽⁵⁶⁾. Se lo Stato membro di stabilimento impone l'obbligo di emettere fatture, la PMI è autorizzata a emettere fatture semplificate ⁽⁵⁷⁾. Maggiori informazioni sulle norme applicabili nello Stato membro di stabilimento sono disponibili sul portale web per le PMI ⁽⁵⁸⁾.

3.2.5. Altri obblighi amministrativi

Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare le PMI stabilite nel loro territorio che applicano il regime per le PMI a livello nazionale da altri obblighi amministrativi ⁽⁵⁹⁾. Maggiori informazioni sulle norme applicabili nello Stato membro di stabilimento sono disponibili sul portale web per le PMI ⁽⁶⁰⁾.

Se una piccola impresa applica il **regime per le PMI solo a livello nazionale**, lo Stato membro di stabilimento può dispensarla da alcuni o da tutti gli obblighi in materia di IVA. Maggiori informazioni sulle norme applicabili nello Stato membro di stabilimento sono disponibili sul portale web per le PMI.

3.3. Uscita dal regime

3.3.1. Passaggio al regime per le PMI transfrontaliero

Se una piccola impresa che applica il regime per le PMI nazionale intende estenderne l'applicazione ad altri Stati membri e applicare la franchigia transfrontaliera, essa deve soddisfare le condizioni e rispettare le norme illustrate nella sezione 4.

⁽⁵⁶⁾ Articolo 292 quinquies della direttiva IVA.

⁽⁵⁷⁾ Articolo 220 bis, paragrafo 1, lettera c), e articolo 226 ter della direttiva IVA.

⁽⁵⁸⁾ <https://sme-vat-rules.ec.europa.eu>.

⁽⁵⁹⁾ Articolo 292 quinquies della direttiva IVA.

⁽⁶⁰⁾ <https://sme-vat-rules.ec.europa.eu>.

Esempio 10

Una piccola impresa applica il regime nazionale solo nel suo Stato membro di stabilimento (SMST): Stato membro 1. A un certo punto decide di applicare il regime per le PMI anche nello Stato membro 2. La piccola impresa dovrà presentare una previa notifica per richiedere l'applicazione del regime per le PMI nello Stato membro 2. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione 4.

3.3.2. Trasferimento della sede dell'attività economica

Nel caso in cui una PMI trasferisca la sede della propria attività economica (o l'indirizzo permanente, nel caso di una persona fisica) in un altro Stato membro o in un paese terzo, il regime per le PMI nazionale cesserà di applicarsi nello Stato membro di stabilimento "originario".

Esempio 11

Una piccola impresa trasferisce la sede della propria attività economica (o il suo indirizzo permanente) dallo Stato membro di stabilimento (Stato membro 1) a un altro Stato membro (Stato membro 2). In tal caso il regime per le PMI nazionale cessa di applicarsi nello Stato membro 1.

Se la PMI intende applicare il regime per le PMI nazionale nel "nuovo" Stato membro di stabilimento (Stato membro 2), è tenuta a rispettare le norme applicabili in tale Stato membro.

3.3.3. Cessazione volontaria

Le PMI che applicano il regime per le PMI nazionale possono decidere di abbandonare volontariamente il regime. La conseguenza diretta sarà l'applicazione del regime normale dell'IVA ⁽⁶¹⁾ o delle modalità semplificate ⁽⁶²⁾.

La piccola impresa è tenuta a consultare le norme applicabili nello Stato membro di stabilimento per quanto riguarda la procedura di uscita volontaria (se del caso) dal regime per le PMI nazionale e gli obblighi in materia di IVA da rispettare dopo l'abbandono del regime.

⁽⁶¹⁾ Articolo 290 della direttiva IVA.

⁽⁶²⁾ Articolo 281 della direttiva IVA.

Pur non essendo obbligati, gli Stati membri possono imporre un periodo di quarantena alle PMI che escono volontariamente dal regime ⁽⁶³⁾. La PMI è tenuta a contattare lo Stato membro di stabilimento nel caso in cui, dopo aver abbandonato volontariamente il regime per le PMI nazionale, intenda applicarlo nuovamente.

3.3.4. Esclusione

Il superamento della soglia annua nazionale (o della soglia settoriale applicabile) nel corso di un anno civile determina l'**esclusione della PMI dal regime per le PMI nazionale**. Nel caso in cui siano escluse dal regime per le PMI nazionale, le piccole imprese sono tenute a consultare le norme applicabili nello Stato membro di stabilimento per quanto riguarda la procedura (se del caso).

Gli Stati membri possono decidere di prevedere o no un periodo transitorio una volta che la soglia annua nazionale o la soglia settoriale applicabile sia stata superata. Laddove non sia previsto alcun periodo transitorio, l'esclusione dal regime per le PMI nazionale è effettiva dal momento del superamento della soglia annua nazionale o della soglia settoriale applicabile. In pratica questo momento corrisponde al momento in cui è effettuata l'operazione a seguito della quale il volume d'affari annuo supera la soglia.

Nel caso in cui sia previsto un periodo transitorio, gli Stati membri possono optare per uno dei seguenti massimali:

- a) consentire alla PMI di continuare ad applicare la franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI nazionale a condizione che la soglia annua nazionale (o la soglia settoriale applicabile) sia superata di non oltre il 10 % ma non oltre la fine dell'anno civile;
- b) consentire alla PMI di continuare ad applicare la franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI nazionale a condizione che la soglia annua nazionale (o la soglia settoriale applicabile) sia superata di non oltre il 25 % ma non oltre la fine dell'anno civile; oppure
- c) in assenza di un massimale specifico, consentire alla PMI di continuare ad applicare la franchigia nell'ambito del regime nazionale per le PMI fino a quando il suo volume d'affari annuo non raggiunge il limite di 100 000 EUR, ma non oltre la fine dell'anno civile.

⁽⁶³⁾ Articolo 290 della direttiva IVA.

Esempio 12

La soglia annua nazionale applicabile nello Stato membro di stabilimento è di 65 000 EUR. La tabella seguente indica, per ciascuna opzione relativa ai periodi transitori, la situazione in cui la PMI può continuare ad applicare la franchigia dall'IVA e quella in cui deve cessare di applicarla.

Opzioni per l'applicazione del periodo transitorio	Volume d'affari annuo entro il quale la PMI può continuare ad applicare la franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI durante l'anno civile (EUR)	Volume d'affari annuo a partire dal quale la PMI deve cessare di applicare la franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI nel corso di un anno civile (EUR)
Nessun periodo di transizione	65 000	65 001
Massimale del 10 %	71 500	71 501
Massimale del 25 %	81 250	81 251
Il volume d'affari annuo non supera i 100 000 EUR	100 000	100 001

Figura 18: applicazione del periodo transitorio — esempio A

Ad esempio, lo Stato membro di stabilimento applica un massimale del 25 %. Se il volume d'affari annuo della PMI nell'anno civile in corso (A) è superiore a 65 000 EUR ma non supera gli 81 250 EUR entro il 31/12/A, la PMI può applicare il regime per le PMI fino alla fine dell'anno civile in corso (A) e sarà esclusa dal regime per le PMI nazionale a decorrere dal 1^o gennaio dell'anno civile successivo (A+1).

Se il volume d'affari annuo della PMI è superiore a 81 250 EUR al 01/09/A, la PMI è esclusa dal regime per le PMI a quella data, contando dalla cessione o prestazione a seguito della quale il volume d'affari annuo ha superato il massimale del 25 %.

Esempio 13

La soglia annua nazionale applicabile nello Stato membro di stabilimento è di 85 000 EUR. La tabella seguente indica, per ciascuna opzione, la situazione in cui la PMI può continuare ad applicare la franchigia dall'IVA e quella in cui deve cessare di applicarla.

Opzioni per l'applicazione del periodo transitorio	Volume d'affari annuo entro il quale la PMI può continuare ad applicare la franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI durante l'anno civile (EUR)	Volume d'affari annuo a partire dal quale la PMI deve cessare di applicare la franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI nel corso di un anno civile (EUR)
Nessun periodo di transizione	85 000	85 001
Massimale del 10 %	93 500	93 501
Massimale del 25 %	100 000*	100 001
Il volume d'affari annuo non supera i 100 000 EUR	100 000	100 001

Figura 19: applicazione del periodo transitorio — esempio B

* Un massimale del 25 % ammonterebbe a 106 250 EUR. Tuttavia il massimo volume d'affari annuo nell'Unione consentito dalla direttiva IVA ⁽⁶⁴⁾ per poter beneficiare della franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI è pari a 100 000 EUR. Pertanto, anche qualora uno Stato membro preveda una soglia elevata e applichi un periodo transitorio con un massimale del 25 %, una PMI sarà esclusa dal regime per le PMI una volta che il suo volume d'affari annuo avrà superato i 100 000 EUR.

La conseguenza diretta dell'esclusione dal regime per le PMI è l'applicazione del regime normale dell'IVA o delle modalità semplificate. Le piccole imprese dovrebbero consultare le norme in materia di IVA applicabili nello Stato membro di stabilimento per conoscere i loro obblighi nel caso in cui siano escluse dal regime per le PMI nazionale.

Il momento a partire dal quale la piccola impresa è esclusa dal regime per le PMI nazionale corrisponde al momento in cui il volume d'affari annuo supera la soglia annua nazionale (o la soglia settoriale applicabile) o, qualora lo Stato membro di stabilimento preveda un periodo transitorio, il massimale applicato.

⁽⁶⁴⁾ Articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA.

Esempio 14

La soglia annua nazionale è pari a 65 000 EUR. Lo Stato membro di stabilimento non prevede alcun periodo transitorio, la PMI è pertanto esclusa dal regime per le PMI non appena il suo volume d'affari annuo supera i 65 000 EUR.

Dal 01/01/A al 26/09/A la piccola impresa registra un volume d'affari annuo di 64 800 EUR. Il 27/09/A la piccola impresa effettua una prima cessione o prestazione per un importo di 100 EUR e una seconda per un importo di 300 EUR.

La piccola impresa è esclusa dal regime per le PMI il 27/09/A, data della seconda cessione o prestazione del valore di 300 EUR, in quanto questa ha determinato il superamento della soglia prevista per il volume d'affari annuo.

La cessione o prestazione 1 beneficia ancora della franchigia dall'IVA prevista dal regime per le PMI nazionale. Per quanto riguarda la cessione o prestazione 2, dovranno essere applicate le norme fiscali previste dal regime normale dell'IVA (o le modalità semplificate).

Periodo	Importo del volume d'affari annuo dell'anno in corso (EUR)	Risultato
Totale cessioni/prestazioni dal 01/01/A al 26/09/A	64 800	Data di esclusione: 27/09/A, a partire dalla cessione/prestazione 2
Cessione/prestazione 1 del 27/09/A	100	
Cessione/prestazione 2 del 27/09/A	300	
Totale generale	65 200	

Figura 20: data di esclusione dal regime per le PMI — scenario A

Esempio 15

La soglia annua nazionale nello Stato membro di stabilimento è di 65 000 EUR ed è previsto un periodo transitorio con un massimale del 25 %. In questo caso la PMI è esclusa dal regime per le PMI nazionale non appena il suo volume d'affari annuo supera gli 81 250 EUR.

Il 26/09/A il volume d'affari annuo della piccola impresa è di 81 100 EUR, per cui ha superato la soglia annua nazionale (65 000 EUR), ma rimane al di sotto del massimale del 25 % (81 250 EUR). Il 27/09/A la piccola impresa effettua un'altra cessione o prestazione per un importo di 300 EUR. Poiché al 27/09/A il volume d'affari annuo è superiore a 81 250 EUR, la PMI è esclusa dal regime per le PMI nazionale il 27/09/A, dunque a partire dalla data in cui è stata effettuata la cessione o prestazione del valore di 300 EUR, ed è tenuta ad applicare il regime normale dell'IVA a partire da quel momento (o le modalità semplificate).

Periodo	Importo del volume d'affari annuo dell'anno in corso (EUR)	Risultato
Totale cessioni/prestazioni dal 01/01/A al 26/09/A	81 100	Data di esclusione: 27/09/A, dalla cessione o prestazione per un importo di 300 EUR
Cessione/prestazione del 27/09/A	300	
Totale generale	81 400	

Figura 21: data di esclusione dal regime per le PMI — scenario B

Esempio 16

La soglia annua nazionale nello Stato membro di stabilimento è di 65 000 EUR ed è previsto un periodo transitorio con un massimale del 25 %. La PMI è esclusa dal regime per le PMI nazionale non appena il suo volume d'affari annuo supera gli 81 250 EUR. La PMI supera la soglia annua nazionale di 65 000 EUR il 20/10/A, ma non supera la soglia degli 81 250 EUR fino alla fine dell'anno (31/12/A).

In tal caso la PMI può applicare il regime per le PMI nazionale fino alla fine dell'anno civile A, vale a dire fino al 31/12/A. Essa sarebbe esclusa dal regime per le PMI a partire dal 01/01/A+1 e dovrebbe applicare il regime normale dell'IVA o le modalità semplificate a decorrere da tale data.

Periodo	Importo del volume d'affari annuo dell'anno in corso (EUR)	Risultato
Totale cessioni/prestazioni dal 01/01/A al 19/10/A	64 800	Data di esclusione: 01/01/A+1 Le cessioni/prestazioni dal 20/10/A al 31/12/A restano esenti da IVA
Cessione/prestazione del 20/10/A	300	
Cessioni/prestazioni dal 21/10/A al 31/12/A	10 000	
Totale generale 31/12/A	75 100	

Figura 22: data di esclusione dal regime per le PMI — scenario C

3.3.5. Periodo di quarantena

Una PMI **esclusa** dal regime per le PMI nazionale **non potrà applicare nuovamente il regime per le PMI nazionale per un periodo di un anno civile (A+1)**.

In pratica, nel caso in cui la piccola impresa desideri rientrare nel regime per le PMI nazionale, per poterlo applicare dovrà attendere fino al 01/01/A+2 e seguire l'eventuale procedura di registrazione nel proprio Stato membro di stabilimento. In ogni caso, la piccola impresa dovrebbe contattare le autorità fiscali del proprio Stato membro per ottenere informazioni su eventuali formalità da espletare per accedere nuovamente al regime per le PMI.




Figura 23: periodo di quarantena di un anno civile

Gli Stati membri possono estendere tale periodo di esclusione a due anni civili ⁽⁶⁵⁾ (A+1 e A+2). In tal caso la piccola impresa dovrebbe attendere fino al 01/01/A+3 per applicare nuovamente il regime, purché soddisfi le condizioni.




Figura 24: periodo di quarantena di due anni civili

⁽⁶⁵⁾ Articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA.

4. Regime per le PMI "transfrontaliero"

Questa sezione spiega il funzionamento del **regime per le PMI transfrontaliero** e i relativi obblighi di conformità. Il regime si applica:

- a) alle PMI che intendono applicare il regime per le PMI solo in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento; e
- b) alle PMI che intendono applicare il regime per le PMI sia nello Stato membro di stabilimento che in altri Stati membri.

Una piccola impresa che intende applicare il regime per le PMI transfrontaliero deve essere in primo luogo **ammissibile** a farlo. Per essere ammissibile, una PMI deve registrare un **volume d'affari annuo nell'Unione** non superiore a 100 000 EUR nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente (cfr. sezione 4.1).

Inoltre la PMI deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. la **sede della sua attività economica (o l'indirizzo permanente, nel caso di una persona fisica) si trova in uno Stato membro** (cfr. sezione 2.1);
2. effettua **operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regime per le PMI** (cfr. sezione 2). Una piccola impresa può effettuare cessioni o prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regime per le PMI e altre che ne sono escluse;
3. il **valore delle cessioni o prestazioni effettuate nello Stato membro o negli Stati membri in cui intende avvalersi della franchigia dall'IVA transfrontaliera** non supera la soglia annua nazionale o la soglia settoriale applicabile nello Stato membro o negli Stati membri interessati, né nell'anno civile in corso né nell'anno civile precedente (o nei due anni civili precedenti se così stabilito dallo Stato membro interessato) (cfr. sezione 4.2).

Infine la PMI deve soddisfare un requisito formale:

4. è tenuta a presentare una previa notifica nello Stato membro di stabilimento (sezione 4.3) specificando gli Stati membri in cui intende applicare la franchigia transfrontaliera per le PMI.
-

La PMI può iniziare a esentare dall'IVA le cessioni o prestazioni effettuate negli Stati membri inclusi nella previa notifica una volta che lo Stato membro di stabilimento, dopo aver validato la sua ammissibilità all'applicazione del regime per le PMI transfrontaliero, le avrà fornito un **numero individuale di identificazione unico** ("numero EX") ai fini del regime per le PMI e le avrà confermato che lo Stato membro o gli Stati membri interessati hanno convalidato l'accesso al regime nella rispettiva giurisdizione.

4.1. Volume d'affari annuo nell'Unione: controllo di ammissibilità

Per essere ammissibile alla franchigia transfrontaliera prevista dal regime per le PMI, una PMI deve registrare un **volume d'affari annuo nell'Unione non superiore a 100 000 EUR** nell'anno civile in corso (A) e nell'anno civile precedente (A-1) ⁽⁶⁶⁾. Il volume d'affari annuo nell'Unione corrisponde alla **somma dei volumi d'affari annui ⁽⁶⁷⁾ in tutti i 27 Stati membri**: lo Stato membro di stabilimento (SMST), lo Stato membro o gli Stati membri in cui la PMI intende applicare il regime per le PMI ("Stato membro o Stati membri di franchigia" o "SMFR") e tutti gli altri Stati membri.

Il volume d'affari annuo nell'Unione è la somma dei volumi d'affari annui in tutti i 27 Stati membri, indipendentemente dal fatto che la piccola impresa intenda applicare o meno il regime per le PMI in tutti gli Stati membri. Questa misura funge da **salvaguardia** per garantire che il regime per le PMI sia applicato solo dalle piccole imprese. Si tratta di imprese con un volume d'affari annuo globale nell'Unione europea non superiore a 100 000 EUR.

Se il volume d'affari annuo nell'Unione è superiore a 100 000 EUR, la piccola impresa non può applicare la franchigia dall'IVA transfrontaliera in nessuno Stato membro, ad eccezione del suo Stato membro di stabilimento. In tale paese può continuare ad applicare il regime per le PMI nazionale, a condizione che il suo volume d'affari annuo non superi la soglia annua nazionale stabilita dallo Stato membro di stabilimento (cfr. sezione 3).

⁽⁶⁶⁾ Articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. sezione 2.4. delle note esplicative sul calcolo del volume d'affari annuo.

Il superamento della soglia annua dell'Unione esclude una PMI dal regime per le PMI transfrontaliero. Tuttavia la PMI può comunque applicare il regime per le PMI nazionale se il suo volume d'affari annuo non supera la soglia annua nazionale dello Stato membro di stabilimento.

Esempio 17

Stati membri	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile precedente (A-1)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile in corso (A)	Risultato
Stato membro di stabilimento	30 000	15 000	<p>AMMISSIBILE</p> <p>Il volume d'affari annuo nell'Unione non è superiore a 100 000 EUR nell'anno civile in corso e negli anni civili precedenti.</p>
Stato membro di franchigia 1	35 000	30 000	
Stato membro di franchigia 2	15 000	20 000	
Altri 24 Stati membri in cui non è applicato alcun regime per le PMI	15 000	17 000	
Totale 27 Stati membri	95 000	82 000	

Figura 25: applicazione della salvaguardia sul volume d'affari annuo nell'Unione — scenario A

In questo scenario la PMI sarebbe ammissibile ad applicare il regime transfrontaliero in quanto il volume d'affari annuo nell'Unione non supera la salvaguardia di 100 000 EUR.

Esempio 18

Stati membri	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile precedente (A-1)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile in corso (A)	Risultato
Stato membro di stabilimento	30 000	20 000	<p>NON AMMISSIBILE</p> <p>La PMI non è ammissibile ad applicare il regime per le PMI transfrontaliero nell'anno civile in corso A in quanto il volume d'affari annuo nell'Unione è superiore a 100 000 EUR nell'anno civile in corso (A).</p>
Stato membro di franchigia 1	35 000	30 000	
Stato membro di franchigia 2	15 000	40 000	
Altri 24 Stati membri in cui non è applicato alcun regime per le PMI	15 000	17 000	
Totale 27 Stati membri	95 000	107 000	

Figura 26: applicazione della salvaguardia sul volume d'affari annuo nell'Unione — scenario B

In questo scenario la PMI non è ammissibile ad applicare il regime transfrontaliero. La PMI può comunque applicare il regime per le PMI nazionale se il suo volume d'affari annuo non supera la soglia annua nazionale dello Stato membro di stabilimento.

Esempio 19

Stati membri	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile precedente (A-1)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile in corso (A)	Risultato
Stato membro di stabilimento	30 000	15 000	NON AMMISSIBILE La PMI non può applicare il regime per le PMI transfrontaliero nell'anno civile in corso A in quanto il volume d'affari annuo nell'Unione è superiore a 100 000 EUR nell'anno civile precedente (A-1).
Stato membro di franchigia 1	35 000	30 000	
Stato membro di franchigia 2	15 000	20 000	
Altri 24 Stati membri in cui non è applicato alcun regime per le PMI	35 000	17 000	
Totale 27 Stati membri	115 000	82 000	

Figura 27: applicazione della salvaguardia sul volume d'affari annuo nell'Unione — scenario C

In questo scenario la PMI può comunque applicare il regime per le PMI nazionale se il suo volume d'affari annuo non supera la soglia annua nazionale dello Stato membro di stabilimento.

4.2. Soglia annua nazionale

Oltre a registrare un volume d'affari annuo nell'Unione non superiore a 100 000 EUR, la piccola impresa è tenuta a registrare un volume d'affari annuo nello Stato membro o negli Stati membri in cui intende avvalersi della franchigia transfrontaliera non superiore alla soglia annua nazionale (o alla soglia settoriale applicabile) nello Stato membro interessato nell'anno civile in corso (A) e nell'anno civile precedente (A-1).

Gli Stati membri possono estendere tale condizione anche all'anno precedente l'anno civile precedente (A-2) ⁽⁶⁸⁾. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare la stessa condizione, che sia l'anno civile precedente (A-1) o i due anni civili precedenti (A-1 e A-2), sia alle PMI stabilite che a quelle non stabilite nel loro territorio.

⁽⁶⁸⁾ Per sapere quali Stati membri prevedono questa condizione per le PMI, consultare il portale web per le PMI.

Esempio 20

Di seguito è illustrato un esempio pratico dell'ammissibilità di una PMI ad applicare il regime per le PMI transfrontaliero. La situazione della PMI è sempre la seguente:

la PMI intende avvalersi della franchigia dall'IVA transfrontaliera nello Stato membro di stabilimento (SMST) e in altri due Stati membri, SMFR 1 e SMFR 2. Inoltre la PMI svolge un'attività economica in un quarto Stato membro, lo Stato membro 4, in cui non intende avvalersi della franchigia dall'IVA. La PMI non svolge alcuna attività economica in nessuno degli altri 23 Stati membri.

Stati membri / Unione	Soglia annua (EUR)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile precedente (A-1)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile in corso (A)	Ammissibilità ad applicare il regime per le PMI transfrontaliero
Stato membro di stabilimento	85 000	30 000	10 000	Sì
Stato membro di franchigia 1	20 000	15 000	5 000	Sì
Stato membro di franchigia 2	30 000	20 000	10 000	Sì
SM 4	n/a	20 000	10 000	-
Altri 23 Stati membri	n/a	0	0	-
Unione	100 000	85 000	35 000	Sì

Figura 28: applicazione della soglia annua nazionale — scenario A

In questo scenario la PMI decide di applicare il regime per le PMI a partire dalla metà dell'anno civile in corso. Il volume d'affari annuo dell'Unione nell'anno civile precedente (85 000 EUR) e nell'anno civile in corso (35 000 EUR) non supera i 100 000 EUR. I volumi d'affari annui nazionali nello Stato membro di stabilimento e negli Stati membri di franchigia 1 e 2 nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente non superano le soglie nazionali previste in tali Stati membri. Pertanto la PMI può applicare il regime per le PMI transfrontaliero in detti Stati membri.

Esempio 21

Stati membri / Unione	Soglia nazionale (EUR)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile precedente (A-1)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile in corso (A)	Ammissibilità ad applicare il regime per le PMI
Stato membro di stabilimento	35 000	36 000	0	No
Stato membro di franchigia 1	85 000	20 000	0	Sì
Stato membro di franchigia 2	60 000	10 000	0	Sì
SM 4	n/a	15 000	0	-
Altri 23 Stati membri	n/a	0	0	-
Unione	100 000	81 000	0	-

Figura 29: applicazione della soglia annua nazionale — scenario B

In questo scenario la PMI presenta la previa notifica per l'applicazione del regime per le PMI transfrontaliero il 1° gennaio dell'anno civile in corso (A). La PMI non può applicare il regime per le PMI nello Stato membro di stabilimento in quanto il suo volume d'affari annuo nell'anno civile precedente (36 000 EUR) supera la soglia annua nazionale ivi prevista (35 000 EUR). Tuttavia la PMI può comunque applicare il regime per le PMI transfrontaliero negli Stati membri di franchigia 1 e 2, in quanto la soglia annua dell'Unione non è superata né nell'anno civile in corso (0 EUR) né nell'anno civile precedente (81 000 EUR), e in quanto i volumi d'affari annui negli Stati membri di franchigia 1 e 2 non superano le soglie annue nazionali previste in tali Stati membri né nell'anno civile in corso né nell'anno civile precedente.

Esempio 22

Stati membri / Unione	Soglia nazionale (EUR)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile precedente (A-1)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile in corso (A)	Ammissibilità ad applicare il regime per le PMI
Stato membro di stabilimento	35 000	30 000	20 000	Sì
Stato membro di franchigia 1	85 000	20 000	25 000	Sì
Stato membro di franchigia 2	15 000	15 000	30 000	No
SM 4	n/a	15 000	20 000	-
Altri 23 Stati membri	n/a	0	0	-
Unione	100 000	80 000	95 000	-

Figura 30: applicazione della soglia annua nazionale — scenario C

In questo scenario la PMI decide di applicare il regime per le PMI a metà dell'anno civile in corso (A). La PMI non può applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro di franchigia 2 in quanto il suo volume d'affari annuo nell'anno civile in corso (30 000 EUR) supera la soglia annua nazionale prevista in tale Stato membro (15 000 EUR). Tuttavia la PMI può comunque applicare il regime per le PMI nello Stato membro di stabilimento e nello Stato membro di franchigia 1, in quanto la soglia annua dell'Unione non è superata né nell'anno civile in corso (95 000 EUR) né nell'anno civile precedente (80 000 EUR), e in quanto i volumi d'affari annui nello Stato membro di stabilimento e nello Stato membro di franchigia 1 non superano le soglie annue nazionali previste in tali Stati membri né nell'anno civile in corso né nell'anno civile precedente.

Esempio 23

Stati membri / Unione	Soglia nazionale (EUR)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile precedente (A-1)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile in corso (A)	Ammissibilità ad applicare il regime per le PMI
Stato membro di stabilimento	35 000	30 000	0	Sì
Stato membro di franchigia 1	85 000	50 000	0	No
Stato membro di franchigia 2	60 000	15 000	0	No
SM 4	n/a	15 000	0	-
Altri 23 Stati membri	n/a	0	0	-
Unione	100 000	110 000	0	-

Figura 31: applicazione della soglia annua nazionale — scenario D

In questo scenario la PMI non può applicare il regime per le PMI transfrontaliero negli Stati membri di franchigia 1 e 2 in quanto la soglia annua dell'Unione risulta superata nell'anno civile precedente (110 000 EUR). Tale soglia dell'Unione funge da salvaguardia per garantire che solo le piccole imprese possano avere accesso alla franchigia transfrontaliera. **In caso di superamento della soglia annua dell'Unione, la piccola impresa è esclusa dalla franchigia transfrontaliera in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento**, anche se il volume d'affari annuo negli Stati membri in cui intende applicare il regime per le PMI transfrontaliero (Stati membri di franchigia 1 e 2) è inferiore alla soglia annua nazionale.

L'unico Stato membro in cui la PMI può ancora applicare il regime per le PMI è lo Stato membro di stabilimento, purché siano soddisfatte le condizioni per la franchigia nazionale (cfr. sezione 3). In effetti, il superamento della soglia annua dell'Unione non esclude la PMI dall'applicazione del regime per le PMI nello Stato membro di stabilimento (regime per le PMI nazionale). Solo il superamento della soglia annua nazionale fissata dallo Stato membro di stabilimento può comportare l'esclusione di una PMI dal regime per le PMI nazionale.

Esempio 24

In questo scenario lo Stato membro di franchigia 1 e lo Stato membro 4 impongono alle piccole imprese di fornire informazioni relative al loro volume d'affari annuo relativo all'anno civile in corso (A) e ai due anni civili precedenti (A-1 e A-2). La piccola impresa non intende comunque applicare il regime per le PMI nello Stato membro 4.

Stati membri / Unione	Soglia nazionale (EUR)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno precedente l'anno civile precedente (A-2)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile precedente (A-1)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile in corso (A)	Ammissibilità ad applicare il regime per le PMI
Stato membro di stabilimento	35 000	n/a	30 000	20 000	Sì
Stato membro di franchigia 1	85 000	80 000	20 000	25 000	Sì
Stato membro di franchigia 2	15 000	n/a	15 000	12 000	Sì
SM 4	n/a	13 000	15 000	20 000	-
Altri 23 Stati membri	n/a	n/a	0	0	-
Unione	100 000	n/a	80 000	77 000	-

Figura 32: applicazione della soglia annua nazionale — scenario E

In questo scenario la PMI è ammissibile ad applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro di stabilimento e negli Stati membri di franchigia 1 e 2, in quanto la soglia annua dell'Unione non è superata nell'anno civile in corso (77 000 EUR) né nell'anno civile precedente (80 000 EUR). La PMI può applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro di stabilimento e nello Stato membro di franchigia 2, in quanto i suoi volumi d'affari annui non superano la rispettiva soglia annua nazionale di tali Stati membri né nell'anno civile in corso né nell'anno civile precedente.

In questo esempio la PMI può applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro di franchigia 1, in quanto il suo volume d'affari annuo nell'Unione relativo all'anno civile in corso e all'anno civile precedente non supera la soglia annua dell'Unione e in quanto il suo volume d'affari annuo nell'anno civile in corso e nei due anni civili precedenti non supera la soglia annua nazionale dello Stato membro di franchigia 1.

Sebbene non intenda applicare il regime per le PMI nello Stato membro 4, la piccola impresa è tenuta inoltre a informare detto Stato membro, che ne fa richiesta, in merito al proprio volume d'affari annuo relativo all'anno precedente l'anno civile precedente (A-2), indicandolo nella previa notifica.

Le piccole imprese possono verificare la possibilità di applicare il regime per le PMI nel portale web per le PMI utilizzando lo strumento di simulazione ⁽⁶⁹⁾. Il simulatore fornisce solo informazioni indicative e non conferisce pertanto il diritto di richiedere l'accesso al regime per le PMI in nessuno degli Stati membri.

4.3. Previa notifica

Per accedere al **regime per le PMI transfrontaliero**, la piccola impresa è tenuta anzitutto a registrarsi dando **previa notifica** allo Stato membro di stabilimento ⁽⁷⁰⁾.

Al fine di semplificare gli obblighi amministrativi, la piccola impresa è tenuta a presentare un **unico** modulo di registrazione, la **previa notifica**, nello Stato membro di stabilimento, che funge da **punto di contatto unico**. Lo Stato membro di stabilimento collabora con le autorità fiscali degli altri Stati membri in cui la PMI intende applicare la franchigia dall'IVA, come illustrato di seguito.




Figura 33: Stato membro di stabilimento, un punto di contatto unico tra la PMI e gli altri Stati membri

Lo Stato membro di stabilimento (SMST) verifica se la piccola impresa è ammissibile ad applicare il regime transfrontaliero, verificando che il volume d'affari annuo nell'Unione non superi i 100 000 EUR. Lo Stato membro o gli Stati membri di franchigia (SMFR) verificano altre condizioni, ad esempio che il volume d'affari annuo della piccola impresa non superi la soglia annua nazionale.

⁽⁶⁹⁾ [Simulatore - Commissione europea \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/economy_finance/sme-vat-simulator/).

⁽⁷⁰⁾ <https://sme-vat-rules.ec.europa.eu/>.

È sempre lo Stato membro di franchigia interessato a decidere se la piccola impresa soddisfa le condizioni per applicare il regime per le PMI nella sua giurisdizione.

Se le condizioni per la franchigia sono soddisfatte, le autorità fiscali dello Stato membro di franchigia comunicano tali informazioni alle autorità fiscali dello Stato membro di stabilimento. Lo Stato membro di stabilimento fornirà quindi alla piccola impresa un numero individuale di identificazione unico ⁽⁷¹⁾ con il suffisso "EX" (di seguito "numero EX"). Tale numero "EX" unico sarà valido in tutti gli Stati membri scelti dalla PMI qualora questa soddisfi le condizioni per l'applicazione del regime per le PMI. La franchigia dall'IVA può essere applicata solo dopo che la piccola impresa riceve conferma dallo Stato membro di stabilimento del fatto che può utilizzare il "numero EX" nello Stato membro di franchigia in questione. Tale conferma è data separatamente per ciascuno Stato membro in cui la piccola impresa intende applicare il regime per le PMI transfrontaliero.

Nel caso in cui una piccola impresa applichi già il regime per le PMI nello Stato membro di stabilimento (regime per le PMI nazionale) e intenda estenderne l'applicazione ad altri Stati membri (regime per le PMI transfrontaliero), dovrà dare previa notifica allo Stato membro di stabilimento. Se lo Stato membro di stabilimento non identifica le piccole imprese che applicano solo il regime per le PMI nazionale, l'estensione del regime ad altri Stati membri porterà all'identificazione ai fini di detto regime in tutti gli Stati membri in cui esso si applica, compreso lo Stato membro di stabilimento. Ciò significa che il "numero EX" riguarderà anche le cessioni e le prestazioni effettuate nello Stato membro di stabilimento nel contesto del regime per le PMI transfrontaliero.

4.3.1. Contenuto

La previa notifica deve essere presentata unicamente nello Stato membro di stabilimento e deve contenere almeno le seguenti informazioni ⁽⁷²⁾:

- a) il nome, l'attività, la forma giuridica e l'indirizzo della piccola impresa;
- b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui la piccola impresa intende applicare la franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI transfrontaliero;
- c) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro di stabilimento e in ciascuno degli altri Stati membri durante l'anno civile in corso e l'anno civile precedente (o i due anni civili precedenti, ove richiesto da un determinato Stato membro).

⁽⁷¹⁾ Articolo 284, paragrafo 3, della direttiva IVA.

⁽⁷²⁾ Articolo 284 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA.

Oltre alle informazioni atte a identificare il soggetto passivo interessato (lettera a) sopra), nella previa notifica è necessario **specificare in quale Stato membro o in quali Stati membri sarà applicata la franchigia** (lettera b) sopra). A condizione che la piccola impresa sia ammissibile e soddisfi tutte le condizioni per beneficiarne, la franchigia si applicherà solo nello Stato membro o negli Stati membri in questione.

Inoltre, nel caso in cui la piccola impresa sia già identificata ai fini dell'IVA in uno Stato membro in cui intende applicare il regime per le PMI transfrontaliero, essa comunica tale numero di identificazione IVA nella previa notifica.

Esempio 25

Una PMI non applica il regime per le PMI in nessuno Stato membro. Il 1^o gennaio 2025 essa decide di applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2 in cui non è stabilita. Non intende applicare il regime per le PMI transfrontaliero nel suo Stato membro di stabilimento (SMST).

La PMI è tenuta a dare previa notifica allo Stato membro di stabilimento al fine di comunicare la sua intenzione di applicare il regime per le PMI transfrontaliero negli Stati membri 1 e 2. Lo Stato membro di stabilimento verificherà che il volume d'affari annuo nell'Unione della piccola impresa nei 27 Stati membri non superi i 100 000 EUR nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente. Se il volume d'affari annuo nell'Unione non supera i 100 000 EUR, lo Stato membro di stabilimento trasmetterà la richiesta agli Stati membri 1 e 2. Se tale soglia risulta superata, la richiesta della PMI sarà respinta.

Se il volume d'affari annuo nell'Unione non supera i 100 000 EUR, gli Stati membri 1 e 2 verificano se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione del regime per le PMI transfrontaliero nella rispettiva giurisdizione, ad esempio se il volume d'affari annuo della PMI non supera la soglia annua nazionale. Essi informeranno poi lo Stato membro di stabilimento dell'eventuale ammissibilità della piccola impresa ad applicare il regime per le PMI transfrontaliero nella rispettiva giurisdizione. Lo Stato membro di stabilimento comunicherà alla piccola impresa la decisione di ciascuno Stato membro. Qualora fosse ammissibile, la piccola impresa riceverà un numero EX unico e le sarà confermata la possibilità di utilizzare tale numero negli Stati membri 1 e 2. Lo Stato membro di stabilimento informerà la PMI nel caso in cui questa non soddisfi le condizioni per applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1 e/o 2.

Lo Stato membro di stabilimento è sempre coinvolto nella procedura di registrazione e nei controlli di ammissibilità della PMI, anche se quest'ultima non intende applicare il regime nello Stato membro di stabilimento.

Esempio 26

Una PMI non applica il regime per le PMI in nessuno Stato membro. Il 1^o gennaio 2025 essa decide di applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2 in cui non è stabilita, nonché nel suo Stato membro di stabilimento (SMST).

La PMI è tenuta a dare previa notifica allo Stato membro di stabilimento al fine di comunicare la sua intenzione di applicare il regime per le PMI transfrontaliero negli Stati membri 1 e 2 e nello Stato membro di stabilimento. Lo Stato membro di stabilimento verificherà che il volume d'affari annuo nell'Unione della piccola impresa nei 27 Stati membri non superi i 100 000 EUR nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente. Se tale soglia non è superata, lo Stato membro di stabilimento trasmetterà la richiesta agli Stati membri 1 e 2.

Viceversa, in caso di superamento della soglia, la richiesta della PMI sarà respinta per gli Stati membri 1 e 2. Nel caso in cui la PMI sia ammissibile ad applicare il regime per le PMI nello Stato membro di stabilimento, dovrà seguire le norme e le procedure da esso stabilite per il regime per le PMI nazionale (cfr. sezione 3).

Se il volume d'affari annuo nell'Unione non supera detta soglia, gli Stati membri 1 e 2 verificano se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione del regime per le PMI transfrontaliero nella rispettiva giurisdizione, ad esempio se il volume d'affari annuo della PMI non supera la soglia annua nazionale. Essi informeranno poi lo Stato membro di stabilimento dell'eventuale ammissibilità della piccola impresa ad applicare il regime per le PMI transfrontaliero nella rispettiva giurisdizione. Lo Stato membro di stabilimento comunicherà alla piccola impresa la decisione di ciascuno Stato membro. Effettuerà inoltre alcuni controlli per l'applicazione del regime per le PMI nel suo territorio. Qualora fosse ammissibile, la piccola impresa riceverà un numero EX unico e le sarà confermata la possibilità di utilizzare tale numero negli Stati membri 1 e 2 e nello Stato membro di stabilimento. Lo Stato membro di stabilimento informerà la PMI nel caso in cui questa non soddisfi le condizioni per applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1 e/o 2.

La previa notifica deve inoltre contenere informazioni sul **valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, passate e presenti**, effettuate non solo nello Stato membro di stabilimento e nello Stato membro o negli Stati membri in cui la PMI intende applicare il regime per le PMI transfrontaliero, ma anche **in tutti gli altri Stati membri** (lettera c) sopra). Ciò al fine di consentire allo Stato membro di stabilimento di verificare che la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione non sia superata nell'anno civile in corso né in quello precedente.

4.3.2. Importi da comunicare

Gli importi da comunicare nella previa notifica sono quelli corrispondenti al volume d'affari annuo della piccola impresa, come specificato nella sezione 2.4. Essi dovrebbero essere **al netto dell'IVA** ⁽⁷³⁾:

- a) l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che altrimenti sarebbero state soggette a imposizione ai sensi del regime normale dell'IVA;
- b) l'importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente in virtù dell'articolo 98, paragrafo 2, o dell'articolo 105 bis della direttiva IVA;
- c) l'importo delle operazioni relative a esportazioni e trasporti internazionali esenti e alle relative prestazioni di servizi da parte di intermediari ⁽⁷⁴⁾;
- d) l'importo delle cessioni intra-UE di beni esenti ⁽⁷⁵⁾;
- e) l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), della direttiva IVA, e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.

Il trasferimento di un bene di una piccola impresa a destinazione di un altro Stato membro è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ⁽⁷⁶⁾. L'importo dei beni trasferiti corrisponde al prezzo di acquisto o, in mancanza di esso, al prezzo di costo di tali beni ⁽⁷⁷⁾. Tale importo dovrebbe essere incluso nell'importo comunicato per le cessioni di beni.

Operazioni da non considerare ai fini della previa notifica:

- trasferimenti di beni verso un paese terzo: nel caso in cui i beni siano esportati senza che vi sia una cessione, come potrebbe accadere nel caso in cui siano semplicemente trasferiti **nelle scorte situate in un paese terzo**, non vi sarà alcun volume d'affari generato e l'importo dei beni non dovrebbe dunque essere incluso;
- **cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali** di una PMI: non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini del calcolo del volume d'affari annuo;
- **cessioni o prestazioni esenti per talune attività di interesse pubblico** ⁽⁷⁸⁾.

⁽⁷³⁾ Articolo 288 della direttiva IVA.

⁽⁷⁴⁾ Articoli da 146 a 149 e articoli da 151 a 153 della direttiva IVA.

⁽⁷⁵⁾ Articolo 138 della direttiva IVA.

⁽⁷⁶⁾ Articolo 17 della direttiva IVA.

⁽⁷⁷⁾ Articolo 76 della direttiva IVA.

⁽⁷⁸⁾ Articolo 132 della direttiva IVA.

4.3.3. Compilazione della previa notifica: volume d'affari annuo e soglie

La regola generale per gli Stati membri è quella di disporre di una soglia annua nazionale, che non può essere superiore a 85 000 EUR. Tuttavia uno Stato membro può aver disposto soglie annue diverse a seconda del settore di attività ⁽⁷⁹⁾. Se uno Stato membro prevede più di una soglia annua nazionale, tali soglie sono considerate soglie settoriali. Esse devono basarsi su criteri oggettivi e nessuna può essere superiore a 85 000 EUR.

Seguono alcuni esempi pratici sulla modalità con cui una PMI dovrebbe comunicare il proprio volume d'affari annuo nella previa notifica, a seconda che gli Stati membri applichino una soglia annua nazionale o soglie settoriali.

Esempio 27

La previa notifica è presentata nello Stato membro di stabilimento (SMST) il 1° settembre 2025. La piccola impresa intende applicare il regime per le PMI transfrontaliero nel suo Stato membro di stabilimento e nello Stato membro 1 (SM 1). Lo Stato membro di stabilimento impone alle piccole imprese di fornire informazioni sul volume d'affari annuo relativo all'anno civile in corso (A) e all'anno civile precedente (A-1). Lo Stato membro 1 richiede informazioni sul volume d'affari annuo relativo all'anno civile in corso (A) e ai due anni civili precedenti (A-1 e A-2).

Dei restanti 25 Stati membri in cui la piccola impresa non intende applicare il regime per le PMI e per i quali sarà tenuta, allo stesso modo, a fornire informazioni sul volume d'affari annuo nella previa notifica, lo Stato membro 4 (SM 4) è l'unico che applica la stessa norma dello Stato membro 1 e impone alle piccole imprese di fornire informazioni sul volume d'affari annuo relativo all'anno civile in corso (A) e ai due anni civili precedenti (A-1 e A-2).

Per gli Stati membri 1 e 4, nella previa notifica la piccola impresa è tenuta a indicare l'importo totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate durante tutto il 2023 (A-2), tutto il 2024 (A-1) e l'importo totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 agosto 2025 (A). Se non è generato alcun volume d'affari per uno o più di questi anni, l'importo totale da indicare è "0".

Per lo Stato membro di stabilimento e per gli altri 24 Stati membri, la piccola impresa è tenuta a indicare l'importo totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate durante tutto il 2024 (A-1) e l'importo totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 agosto 2025 (A). Se non è generato alcun volume d'affari per uno o più di questi anni, l'importo totale da indicare è "0".

⁽⁷⁹⁾ Articolo 284, paragrafo 1, della direttiva IVA.

Esempio 28

Una piccola impresa intende applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1 (SM 1). Tale Stato membro applica una soglia annua nazionale pari a 60 000 EUR. Lo Stato membro 2 (SM 2) applica una soglia annua nazionale di 30 000 EUR, ma la piccola impresa non svolge alcuna attività economica in tale Stato membro e non ha pertanto bisogno di avvalersi del regime per le PMI in tale Stato membro.

Nello Stato membro 1 la PMI riporta un volume d'affari annuo di 10 000 EUR per l'anno civile in corso (A) e di 55 000 EUR per l'anno civile precedente (A-1). La PMI dovrebbe comunicare i propri volumi d'affari annui nella previa notifica come segue*:

Previa notifica			
Stati membri	Soglia annua nazionale (EUR)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile precedente (A-1)	Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile in corso (A)
Stato membro 1	60 000	55 000	10 000
Stato membro 2	30 000	0	0

Figura 34: previa notifica — una soglia nazionale

* Questo esempio mostra solo il caso degli Stati membri 1 e 2. La previa notifica comprende anche il volume d'affari annuo (o zero "0", se non è svolta alcuna attività economica) in tutti i restanti 25 Stati membri.

Per ogni Stato membro che applica più di una soglia, l'importo totale da comunicare nella previa notifica a esso destinata dovrà essere ripartito in funzione di tali soglie ⁽⁸⁰⁾. La comunicazione del volume d'affari annuo per soglia settoriale serve a determinare la soglia settoriale che la piccola impresa deve utilizzare e a monitorarne l'utilizzo.

⁽⁸⁰⁾ Articolo 284 quater, lettera c), della direttiva IVA.

Esempio 29

Lo Stato membro 2 (SM 2) applica soglie diverse per i seguenti settori di attività: una soglia per il settore delle costruzioni (30 000 EUR) e una per tutti gli altri settori di attività (40 000 EUR). Una PMI ha un volume d'affari totale annuo di 30 000 EUR nell'anno civile in corso (A) e di 33 000 EUR nell'anno civile precedente (A-1) nello Stato membro 2. La piccola impresa è tenuta a indicare il volume d'affari annuo relativo a ciascun settore separatamente nelle caselle della previa notifica, come illustrato di seguito.

Scenario 1

In questo scenario il volume d'affari totale annuo della PMI per l'anno civile in corso (30 000 EUR) e l'anno civile precedente (33 000 EUR) è generato nel settore delle costruzioni. In tal caso si dovrà indicare la totalità del volume d'affari annuo nella casella corrispondente alla soglia per il settore delle "costruzioni" e zero "0" nella casella corrispondente ad altre attività economiche "altro".

Previa notifica			
<i>Stato membro</i>	<i>Soglia annua nazionale (EUR)</i>	<i>Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile precedente (A-1)</i>	<i>Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile in corso (A)</i>
Stato membro 2			
- Costruzioni	30 000	30 000	33 000
- Altro	40 000	0	0

Figura 35: previa notifica — diverse soglie settoriali, scenario 1

Scenario 2

In questo scenario una parte del volume d'affari annuo della PMI è generato nel settore delle costruzioni (10 000 EUR per l'anno civile precedente e 15 000 EUR per l'anno civile in corso) e un'altra parte nell'ambito di altre attività economiche (20 000 EUR nell'anno civile precedente e 18 000 EUR nell'anno civile in corso). La PMI è tenuta a suddividere il proprio volume d'affari annuo per soglia, come illustrato di seguito.

Previa notifica			
<i>Stato membro</i>	<i>Soglia annua nazionale (EUR)</i>	<i>Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile precedente (A-1)</i>	<i>Volume d'affari annuo (EUR) relativo all'anno civile in corso (A)</i>
Stato membro 2			
- Costruzioni	30 000	10 000	15 000
- Altro	40 000	20 00	18 000

Figura 36: previa notifica — diverse soglie settoriali, scenario 2

Nel caso in cui lo Stato membro 2 ritenga che la PMI possa applicare il regime per le PMI nella sua giurisdizione, ne informerà lo Stato membro di stabilimento e indicherà la soglia settoriale che la PMI è tenuta a utilizzare ⁽⁸¹⁾, in quanto una PMI che effettua cessioni o prestazioni che possono rientrare in più soglie settoriali può utilizzarne una sola. Lo Stato membro di stabilimento trasmetterà poi alla piccola impresa le informazioni ricevute dallo Stato membro di franchigia.

Ciascuno Stato membro di stabilimento può decidere la modalità di presentazione della previa notifica nella propria giurisdizione. Ciò significa che questa dovrebbe, in linea di principio, essere presentata per via elettronica; non è tuttavia obbligatorio per lo Stato membro di stabilimento imporre tale obbligo ⁽⁸²⁾. Nel caso in cui lo Stato membro di stabilimento preveda che la previa notifica sia presentata per via elettronica, la presentazione sarà soggetta alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato.

4.3.4. Lingua

Lo Stato membro di stabilimento può decidere la lingua in cui le PMI stabilite nel suo territorio sono tenute a presentare la previa notifica.

4.3.5. Valuta

Il volume d'affari risultante dagli importi delle operazioni effettuate deve essere segnalato nella previa notifica in EURO ⁽⁸³⁾.

Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione degli importi sia effettuata nella loro valuta nazionale. Se le cessioni e le prestazioni sono

⁽⁸¹⁾ Articolo 284, paragrafo 1, della direttiva IVA.

⁽⁸²⁾ Articolo 284 quater, paragrafo 2, della direttiva IVA.

⁽⁸³⁾ Articolo 284 quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA.

state effettuate in altre valute, il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il primo giorno dell'anno civile o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, il primo giorno successivo di pubblicazione ⁽⁸⁴⁾.

Esempio 30

Una PMI desidera applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro di stabilimento (SMST), la cui moneta nazionale è "YYY", e nello Stato membro 1, la cui moneta nazionale è l'euro. La PMI non è tenuta ad applicare il regime per le PMI transfrontaliero nei restanti 25 Stati membri, in quanto non svolge alcuna attività economica in nessuno di essi.

La PMI presenta la previa notifica allo Stato membro di stabilimento il 1° gennaio 20XX. Il suo volume d'affari annuo nello Stato membro di stabilimento è pari a 200 000 "YYY" per l'anno civile precedente 20XX-1 e a zero "0" per l'anno civile in corso 20XX. Il suo volume d'affari annuo nello Stato membro 1 ammonta a 20 000 EUR nell'anno civile precedente 20XX-1 e a zero "0" nell'anno civile in corso 20XX.

Lo Stato membro di stabilimento impone alla PMI di indicare gli importi nella previa notifica nella valuta "YYY". Il tasso di cambio del 1° gennaio 20XX-1 era 1 YYY = 0,25 EUR. Non vi è alcuna conversione da effettuare per l'anno civile in corso, in quanto il volume d'affari annuo è pari a zero "0", né per gli altri Stati membri, in quanto l'importo da comunicare per ciascuno di essi per ogni anno civile è pari a zero "0".

La PMI è tenuta a presentare la previa notifica come segue:

<i>Stato membro</i>	<i>Importo (YYY) relativo all'anno civile precedente (A-1)</i>	<i>Importo (YYY) relativo all'anno civile in corso (A)</i>
Stato membro di stabilimento	200 000	0
Stato membro 1	80 000	0
Altri 25 Stati membri	0	0

Figura 37: previa notifica — moneta nazionale diversa dall'euro

⁽⁸⁴⁾ Articolo 284 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA.

4.4. Numero individuale di identificazione unico ("numero EX")

Lo Stato membro di stabilimento è tenuto ⁽⁸⁵⁾ a identificare qualsiasi piccola impresa che, una volta presentata la previa notifica, risulti ammissibile ad applicare il regime per le PMI transfrontaliero e soddisfi le condizioni per la franchigia. L'identificazione è necessaria solo per il regime per le PMI transfrontaliero e non per quello nazionale. Il numero individuale di identificazione attribuito alla PMI deve includere il suffisso "EX". Lo Stato membro di stabilimento attribuirà alla piccola impresa un numero EX che essa può utilizzare in tutti gli Stati membri in cui le è possibile applicare il regime per le PMI transfrontaliero. Il numero EX non è un numero di identificazione IVA in quanto tale ed è utilizzato solo ai fini del funzionamento del regime per le PMI transfrontaliero.




Figura 38: numero individuale unico di identificazione "EX"

Il numero EX sarà valido negli Stati membri in cui la piccola impresa applica il regime per le PMI transfrontaliero. Nella figura sopra, il numero EX sarà valido nello Stato membro di stabilimento e negli Stati membri 1, 2 e 3.

Nel caso in cui la piccola impresa abbia accesso al regime per le PMI in uno Stato membro in cui era già stata identificata ai fini dell'IVA, lo Stato membro di franchigia interessato adotta tutte le misure necessarie per garantire che la piccola impresa cessi, per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in tale Stato membro che rientrano nel regime per le PMI, di essere ivi identificata ai fini dell'IVA.

⁽⁸⁵⁾ Articolo 284, paragrafo 3, lettera b), della direttiva IVA.

4.5. Procedura di registrazione

4.5.1. Tempistiche

La procedura di registrazione è avviata dalla piccola impresa che presenta la previa notifica nello Stato membro di stabilimento. Sia lo Stato membro di stabilimento che lo Stato membro o gli Stati membri in cui la piccola impresa intende avvalersi della franchigia dall'IVA procederanno ad alcuni controlli per determinare se essa può accedere al regime per le PMI transfrontaliero e applicare la franchigia dall'IVA. L'intera **procedura di registrazione non dovrebbe richiedere più di 35 giorni lavorativi** ⁽⁸⁶⁾ dalla data di ricevimento della previa notifica da parte dello Stato membro di stabilimento.

Lo Stato membro di stabilimento dispone di 15 giorni lavorativi per effettuare i controlli. Se la piccola impresa è ammissibile ad applicare il regime per le PMI transfrontaliero (ossia se il suo volume d'affari annuo nell'Unione nell'anno civile precedente e nell'anno civile in corso non supera i 100 000 EUR), essa trasmetterà la richiesta allo Stato membro o agli Stati membri di franchigia. Se la piccola impresa non è ammissibile, lo Stato membro di stabilimento le invierà una notifica di rifiuto. Il rifiuto del regime per le PMI transfrontaliero implica che la piccola impresa non può esentare dall'IVA le sue cessioni o prestazioni in nessuno degli Stati membri in cui svolge un'attività economica e dovrà adempiere agli obblighi in materia di IVA previsti dal regime normale dell'IVA o dalla modalità semplificata. Un'alternativa al regime normale dell'IVA può essere l'applicazione del regime dello sportello unico (OSS) ⁽⁸⁷⁾ dell'Unione (cfr. sezione 7). L'unico Stato membro in cui la piccola impresa può applicare il regime per le PMI, qualora essa soddisfi le condizioni per l'applicazione del regime per le PMI nazionale, è lo Stato membro di stabilimento.

Per effettuare i controlli, gli Stati membri di franchigia dispongono di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ricevono la richiesta dallo Stato membro di stabilimento: ad esempio, per verificare che il volume d'affari non superi la soglia nazionale o quella settoriale applicabile. Se la piccola impresa soddisfa le condizioni per l'applicazione del regime per le PMI transfrontaliero, lo Stato membro o gli Stati membri di franchigia informeranno lo Stato membro di stabilimento, che a sua volta comunicherà alla piccola impresa che può applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Se la piccola impresa non soddisfa le condizioni, lo Stato membro o gli Stati membri di franchigia ne informano lo Stato membro di stabilimento che, a sua volta, invierà una notifica di rifiuto alla piccola impresa. Il rifiuto implica che

⁽⁸⁶⁾ Articolo 284, paragrafo 5, della direttiva IVA.

⁽⁸⁷⁾ Titolo XII, capo 6, della direttiva IVA.

la piccola impresa non può esentare dall'IVA le sue cessioni di beni e le sue prestazioni di servizi nello Stato membro o negli Stati membri in cui non soddisfa le condizioni per la franchigia e che dovrà invece adempiere agli obblighi in materia di IVA in tale o tali Stati membri. Un'alternativa per le piccole imprese può essere l'applicazione del regime dello sportello unico (cfr. sezione 7).

Se, in casi specifici, uno Stato membro ha bisogno di più tempo per effettuare controlli volti a prevenire l'evasione o l'elusione fiscale, la procedura può richiedere più tempo. In tal caso lo Stato membro di franchigia è tenuto a comunicare allo Stato membro di stabilimento che è necessario più tempo. Ciò consente a quest'ultimo di informare la piccola impresa in merito al ritardo.

Se non riceve informazioni sul fatto che la piccola impresa non soddisfa le condizioni per l'applicazione della franchigia transfrontaliera e se non riceve comunicazione dallo Stato membro di franchigia della necessità di un periodo supplementare per i controlli, lo Stato membro di stabilimento può presumere che la piccola impresa possa beneficiare della franchigia, ma solo in tempo utile per rispettare il termine di 35 giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione della previa notifica.

Per giorno lavorativo si intende ⁽⁸⁸⁾ qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi ⁽⁸⁹⁾. Per il periodo di 15 giorni lavorativi durante il quale lo Stato membro di stabilimento deve verificare le informazioni presentate nella previa notifica, i giorni lavorativi applicabili sono quelli di detto Stato membro. Per il periodo di 15 giorni lavorativi durante il quale lo Stato membro o gli Stati membri di franchigia effettuano i controlli, i giorni lavorativi sono quelli applicabili in ciascuno Stato membro di franchigia interessato.



Figura 39: tempistiche della procedura di registrazione ordinaria

4.5.2. Data di inizio

La piccola impresa può iniziare ad applicare la franchigia dall'IVA, prevista dal regime per le PMI, alle proprie cessioni o prestazioni in un determinato Stato membro a decorrere dalla data in cui lo Stato membro di stabilimento comunica o conferma alla piccola

⁽⁸⁸⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

⁽⁸⁹⁾ Cfr. la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1182/71.

impresa che il suo numero "EX" unico può essere utilizzato in tale Stato membro. Alla piccola impresa è assegnato un numero "EX" unico disponibile in tutti gli Stati membri in cui essa intende applicare il regime per le PMI e che hanno confermato l'accesso al regime per le PMI transfrontaliero. Ciascuno Stato membro interessato è tenuto a confermare che la piccola impresa soddisfa le condizioni per applicare il regime nella sua giurisdizione e a informarne lo Stato membro di stabilimento. Pertanto la data di inizio può essere diversa da uno Stato membro all'altro. Prima che la piccola impresa possa iniziare ad applicare il regime in uno Stato membro è necessario che questo comunichi la conferma.

Gli Stati membri in cui la PMI intende applicare il regime per le PMI hanno l'obbligo di comunicare allo Stato membro di stabilimento se la PMI soddisfa le condizioni per applicare la franchigia transfrontaliera nella loro giurisdizione. Se lo Stato membro di stabilimento non riceve risposta da un potenziale Stato membro di franchigia entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui ha trasferito la richiesta della PMI ai potenziali Stati membri di franchigia, lo Stato membro di stabilimento può concedere alla piccola impresa l'accesso al regime per le PMI in tale Stato membro a decorrere dalla scadenza del termine di 35 giorni lavorativi per l'intera procedura di registrazione.

Un'eccezione a questa regola si applica quando uno Stato membro di franchigia chiede allo Stato membro di stabilimento più tempo per effettuare controlli supplementari in caso di sospetto di evasione o elusione fiscale. In tal caso, lo Stato membro di stabilimento comunica alla piccola impresa che è necessario più tempo per confermare il suo accesso al regime per le PMI transfrontaliero.

Al fine di non ritardare l'accesso alla franchigia transfrontaliera, lo Stato membro di stabilimento dovrebbe assegnare il numero "EX" o aggiornarlo non appena riceve conferma da qualsiasi Stato membro di franchigia, con i successivi aggiornamenti da effettuare, e informare la piccola impresa dell'accesso alla franchigia nello Stato membro di franchigia pertinente, come spiegato nell'esempio che segue. Se uno Stato membro di franchigia informa lo Stato membro di stabilimento che le condizioni per l'esenzione non sono soddisfatte, quest'ultimo dovrebbe adottare lo stesso approccio e comunicare alla piccola impresa la decisione di rifiuto.

Esempio 31

Attualmente una PMI non applica il regime per le PMI. Essa intende avvalersi della franchigia dall'IVA prevista dal regime per le PMI transfrontaliero nel suo Stato membro di stabilimento (SMST) e in due Stati membri di franchigia: Stato membro di franchigia 1 e Stato membro di franchigia 2. La PMI dà previa notifica allo Stato membro di stabilimento il 3 febbraio 2025. Lo Stato membro di stabilimento e gli Stati membri di franchigia 1 e 2 ritengono che la PMI possa applicare il regime per le PMI.

Lo Stato membro di stabilimento conferma il numero individuale di identificazione "EX" alla PMI non appena riceve comunicazione delle decisioni di ciascuno degli altri Stati membri interessati. In base a questo esempio, la data di inizio è il 15 febbraio nello Stato membro di stabilimento, il 24 febbraio nello Stato membro di franchigia 2 e il 5 marzo nello Stato membro di franchigia 1.

	Data della presentazione della previa notifica	Data in cui lo SMST riceve i risultati dei controlli degli Stati membri interessati	Informazioni/ conferma del numero "EX" alla PMI	Data di inizio
Stato membro di stabilimento	03/02/2025	***	15/02/2025	15/02/2025
Stato membro di franchigia 1	n/a	04/03/2025	05/03/2025	05/03/2025
Stato membro di franchigia 2	n/a	20/02/2025	24/02/2025	24/02/2025

Figura 40: la data di inizio

*** Lo Stato membro di stabilimento effettua i propri controlli.

4.6. Aggiornamento di una previa notifica

La PMI è tenuta a informare preventivamente lo Stato membro di stabilimento di qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella previa notifica ⁽⁹⁰⁾. L'aggiornamento può riguardare qualsiasi informazione in essa contenuta.

⁽⁹⁰⁾ Articolo 284, paragrafo 4, della direttiva IVA.

4.6.1. Modifica delle informazioni relative alla PMI

Le piccole imprese che hanno presentato una previa notifica possono presentarne un aggiornamento al fine di informare in merito a qualsiasi modifica riguardante il loro nome, la loro forma giuridica, l'attività, l'indirizzo, ecc. Le informazioni fornite nell'aggiornamento sostituiscono quelle fornite inizialmente nella previa notifica.

4.6.2. Estensione ad altri Stati membri

Nel caso in cui intenda avvalersi della franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati nella previa notifica, la piccola impresa deve presentare un aggiornamento della previa notifica. L'aggiornamento non dovrebbe includere informazioni già fornite nelle relazioni ⁽⁹¹⁾ presentate in precedenza, a eccezione del numero individuale di identificazione "EX" della PMI, se assegnato prima della presentazione dell'aggiornamento della previa notifica.

La richiesta di estendere il regime per le PMI transfrontaliero ad altri Stati membri attraverso l'aggiornamento della previa notifica sarà trattata successivamente alla previa notifica originaria. Ciò significa che, anche se un aggiornamento di una previa notifica è presentato prima che alla piccola impresa sia assegnato un numero "EX", tale aggiornamento sarà trattato solo successivamente alla previa notifica originaria. Per quanto riguarda la procedura, è la stessa valida per la previa notifica e la sua intera durata non dovrebbe superare i 35 giorni lavorativi. Lo Stato membro di stabilimento notifica alla piccola impresa l'accettazione o il rifiuto della sua richiesta. Se la richiesta di avvalersi della franchigia dall'IVA in uno o più Stati membri aggiuntivi è accettata, in tali Stati membri questa si applicherà a decorrere dalla data in cui la piccola impresa riceve la conferma di poter utilizzare il suo numero individuale di identificazione unico "EX" già esistente in tale o tali Stati membri aggiuntivi.

4.6.3. Errori materiali rilevati prima dell'assegnazione del numero "EX"

Nel caso in cui la piccola impresa rilevi errori materiali nelle informazioni trasmesse nella previa notifica prima di ottenere un numero "EX", essa ha la possibilità di correggere la previa notifica presentandone una seconda. La seconda previa notifica sarà considerata una rettifica. Le informazioni fornite nella rettifica sostituiscono quelle fornite nella previa notifica iniziale. In questo caso i 35 giorni lavorativi iniziano a decorrere dalla data di presentazione della rettifica alla previa notifica.

⁽⁹¹⁾ Articolo 284 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA.

Gli errori materiali riguardano le informazioni relative alla piccola impresa (nome, ecc.), gli importi delle cessioni e delle prestazioni comunicate e l'uscita dal regime transfrontaliero in uno o più Stati membri.

4.6.4. Rettifiche ed errori rilevati dopo l'assegnazione del numero "EX"

Le rettifiche dovrebbero essere apportate mediante la presentazione di un aggiornamento della previa notifica. Questo comprende gli errori rilevati dopo che una piccola impresa è ammessa al regime per le PMI.

L'aggiornamento dovrebbe sempre contenere il numero individuale di identificazione "EX" già attribuito alla PMI e includere informazioni che non erano già state fornite nella previa notifica. Le informazioni fornite nell'aggiornamento della previa notifica sostituiscono quelle fornite nella previa notifica iniziale. L'aggiornamento della previa notifica sarà considerato ricevuto solo dopo che questa sarà stata trattata in relazione a tutti gli Stati membri di franchigia interessati e che la piccola impresa sarà stata informata del risultato.

Qualora, sulla base delle nuove informazioni fornite in un aggiornamento della previa notifica, risulti che la piccola impresa non è ammissibile o che di fatto non ha mai soddisfatto le condizioni per accedere al regime per le PMI transfrontaliero, essa sarà esclusa dal regime per le PMI con effetto retroattivo. Ciò significa che la piccola impresa non avrà accesso al regime per le PMI transfrontaliero dalla data di presentazione della previa notifica originaria e sarà obbligata ad applicare il regime normale dell'IVA, o le modalità semplificate, alle cessioni e alle prestazioni effettuate a partire da tale data. Se la piccola impresa esenta dall'IVA le cessioni o le prestazioni effettuate in uno o più Stati membri a seguito dell'esito della previa notifica originaria, dovrà contattare gli Stati membri interessati per regolarizzare la propria situazione in materia di IVA.

4.7. Comunicazione trimestrale

Gli obblighi di conformità sono semplificati: la piccola impresa deve presentare un'unica comunicazione trimestrale nello Stato membro di stabilimento per le cessioni e le prestazioni effettuate in **tutti gli Stati membri**.

La finalità della comunicazione trimestrale è duplice: a) consente allo Stato membro di stabilimento di monitorare il volume d'affari annuo nell'Unione della piccola impresa; e b) consente a ciascuno Stato membro di franchigia di verificare che le condizioni per

beneficiare della franchigia continuino ad essere soddisfatte. Pertanto la PMI deve comunicare il proprio **volume d'affari** (cfr. sezione 2.4) per ciascun trimestre civile ⁽⁹²⁾ in tutti gli Stati membri. Sono compresi anche gli Stati membri in cui la piccola impresa non applica il regime per le PMI, indipendentemente dal fatto che vi svolga o meno un'attività economica.

La comunicazione trimestrale deve essere presentata nello Stato membro di stabilimento entro un mese dalla fine del trimestre civile.

Trimestri civili		Periodo di presentazione della comunicazione trimestrale
T1	Gennaio, febbraio, marzo	Aprile
T2	Aprile, maggio, giugno	Luglio
T3	Luglio, agosto, settembre	Ottobre
T4	Ottobre, novembre, dicembre	Gennaio

Figura 41: periodi di riferimento e termine per la presentazione

È necessario che la piccola impresa effettui la comunicazione con il proprio numero di identificazione unico "EX". L'importo delle cessioni e delle prestazioni deve essere segnalato Stato membro per Stato membro ed espresso in euro ⁽⁹³⁾. Tuttavia gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione degli importi sia effettuata nella loro valuta nazionale. In tal caso, per la conversione, il tasso di cambio che la piccola impresa deve utilizzare è quello pubblicato dalla Banca centrale europea il primo giorno dell'anno civile o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, il primo giorno successivo di pubblicazione.

Se lo Stato membro che concede la franchigia applica più di una soglia, la PMI deve comunicare separatamente l'importo delle cessioni e delle prestazioni corrispondenti a ciascuna soglia. Ciò serve a monitorare la corretta applicazione della soglia settoriale.

⁽⁹²⁾ Articolo 284 ter della direttiva IVA.

⁽⁹³⁾ Articolo 284 quater, paragrafo 1, della direttiva IVA.

Esempio 32

Una piccola impresa che effettua la vendita a distanza di beni ai consumatori finali applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro di stabilimento (SMST) e nello Stato membro 1. Essa non svolge alcuna attività economica negli altri Stati membri. Lo Stato membro di stabilimento applica una soglia annua nazionale, mentre lo Stato membro 1 applica due soglie settoriali, una per il settore delle costruzioni e l'altra per tutti gli altri settori di attività. Per ogni trimestre civile la PMI deve indicare l'importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in ciascuno Stato membro. Se uno Stato membro ha fissato soglie settoriali, gli importi delle cessioni e delle prestazioni devono essere suddivisi per soglia settoriale o riportare un valore pari a zero "0", nel caso non sia stata effettuata alcuna cessione o prestazione.

Nel secondo trimestre le cessioni e le prestazioni effettuate nello Stato membro di stabilimento ammontano a 6 000 EUR, mentre quelle effettuate nello Stato membro 1 corrispondenti al settore "altri" ammontano a 10 000 EUR. La piccola impresa non opera nel settore delle costruzioni e pertanto non ha effettuato alcuna cessione o prestazione che rientri in tale soglia settoriale. Le cessioni e le prestazioni devono essere riportate nella comunicazione trimestrale come illustrato di seguito:

Comunicazione trimestrale secondo trimestre	
<i>Stato membro</i>	<i>Importo (EUR)</i>
Stato membro di stabilimento	6 000
Stato membro 1:	
- Costruzioni	0
- Altro	10 000
Altri 25 Stati membri:	0

Figura 42: comunicazione trimestrale — esempio di comunicazione

La piccola impresa è tenuta a comunicare separatamente l'importo delle cessioni e delle prestazioni in relazione a ciascuna soglia ⁽⁹⁴⁾. Se la piccola impresa non effettua alcuna cessione o prestazione durante un trimestre civile per una o tutte le soglie, deve indicare zero "0".

⁽⁹⁴⁾ Articolo 284 quater, lettera c), della direttiva IVA.

Ciascuno Stato membro di stabilimento può decidere la modalità di comunicazione nella propria giurisdizione. Può essere richiesto che le informazioni siano trasmesse per via elettronica; lo Stato membro di stabilimento non è tuttavia tenuto a imporre tale obbligo ⁽⁹⁵⁾. Nel caso in cui lo Stato membro di stabilimento preveda che la comunicazione trimestrale sia presentata per via elettronica, la presentazione sarà soggetta alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato.

4.7.1. Importi da includere

Gli importi da includere nella comunicazione trimestrale sono gli stessi da inserire nella previa notifica (cfr. sezione 4.3, che fa anche riferimento alla sezione comune 2.4 sul volume d'affari annuo). Gli importi sono indicati al netto dell'IVA ⁽⁹⁶⁾.

La PMI deve indicare in un'unica comunicazione trimestrale l'importo totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in tutti gli Stati membri. Se non sono state effettuate cessioni o prestazioni in uno Stato membro, la PMI indica zero "0".

4.7.2. Caso speciale — prima comunicazione trimestrale

Tra la data di presentazione della previa notifica e la data di inizio dell'applicazione della franchigia dall'IVA (quando alla PMI è attribuito il numero "EX") il valore del volume d'affari da riportare nella prima comunicazione trimestrale potrebbe registrare un ammanco o una duplicazione rispetto a quanto indicato nella previa notifica. Per andare incontro a tale eventualità, la prima comunicazione trimestrale dovrebbe includere le seguenti cessioni e prestazioni, come descritto negli esempi seguenti:

⁽⁹⁵⁾ Articolo 284 quater, paragrafo 2, della direttiva IVA.

⁽⁹⁶⁾ Articolo 288 della direttiva IVA.

Esempio 33

La PMI presenta una previa notifica il 4 marzo 2025. In essa è indicato il volume d'affari annuo relativo all'anno civile precedente (A-1) e quello relativo all'anno civile in corso (A), che in questo esempio coincide con il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 3 marzo. L'11 aprile lo Stato membro di stabilimento assegna alla PMI il numero individuale di identificazione "EX". La piccola impresa può iniziare ad applicare la franchigia dall'IVA sulle cessioni e le prestazioni a partire dall'11 aprile.

La prima comunicazione trimestrale completa che la PMI deve presentare è relativa al secondo trimestre e riguarda le operazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno. Essa deve essere trasmessa tra il 1° e il 31 luglio.

Al fine di evitare lacune e riportare le operazioni effettuate tra la data di presentazione della previa notifica (4 marzo) e la fine del primo trimestre civile (31 marzo), che contano ai fini del volume d'affari annuo, la PMI presenta anche una comunicazione trimestrale relativa al primo trimestre che ha ad oggetto solo le operazioni effettuate tra il 4 marzo e il 31 marzo. Le operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 3 marzo sono già incluse nella previa notifica.

Esempio 34

La PMI presenta una previa notifica il 15 luglio. In essa è indicato il volume d'affari annuo relativo all'anno civile precedente (A-1) e quello relativo all'anno civile in corso (A), che in questo esempio coincide con il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 14 luglio. Il 7 agosto alla PMI è assegnato un numero "EX".

La prima comunicazione trimestrale che la PMI deve presentare è relativa al terzo trimestre e riguarda le operazioni effettuate nei mesi di luglio, agosto e settembre. Essa deve essere trasmessa tra il 1° e il 31 ottobre.

Per evitare una duplicazione del volume d'affari annuo indicato nella previa notifica, che comprende già le operazioni effettuate fino al 14 luglio compreso, la prima relazione trimestrale dovrebbe includere solo le operazioni effettuate tra il 15 luglio e il 30 settembre.

Esempio 35

La PMI presenta una previa notifica il 20 dicembre 20AA. La previa notifica comprende il volume d'affari annuo relativo all'anno civile precedente (A-1) e quello relativo all'anno civile in corso (A), che in questo esempio coincide con il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 19 dicembre. Il 16 gennaio 20AA+1 alla PMI è assegnato un numero "EX".

La prima comunicazione trimestrale completa che la PMI deve presentare è relativa al primo trimestre 20AA+1 e riguarda le operazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 20AA+1. Essa deve essere trasmessa tra il 1° e il 30 aprile.

Al fine di includere le operazioni effettuate tra la data di presentazione della previa notifica (20 dicembre 20AA) e la fine del quarto trimestre civile 20AA (31 dicembre), la PMI presenta anche una comunicazione trimestrale relativa al quarto trimestre che riguarda unicamente le operazioni effettuate tra il 20 dicembre e il 31 dicembre 20AA.

4.7.3. Caso speciale — Superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione: comunicazione finale

In caso di superamento della soglia annua dell'Unione di 100 000 EUR, la piccola impresa dispone di 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno del superamento di detta soglia, per informare il proprio Stato membro di stabilimento. Ciò avviene mediante la presentazione di una **comunicazione finale** contenente le seguenti informazioni:

- l'importo totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro di stabilimento dall'inizio del trimestre civile fino al giorno in cui è stata superata la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione;
- l'importo totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in tutti gli altri Stati membri dall'inizio del trimestre civile fino al giorno in cui è stata superata la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione.

Contrariamente a quanto avviene per la soglia annua nazionale, **non è previsto un periodo di tolleranza o di transizione** tra il momento del superamento della soglia annua dell'Unione e quello in cui la piccola impresa è esclusa dall'applicazione del regime per le PMI transfrontaliero. Per maggiori informazioni, cfr. la sezione 4.8.

Esempio 36

Il 1° settembre 2025 la PMI supera la soglia annua dell'Unione e informa lo Stato membro di stabilimento in merito a tale situazione entro 15 giorni lavorativi mediante la presentazione di una comunicazione finale. La PMI deve cessare l'effettiva applicazione del regime per le PMI transfrontaliero il 1° settembre 2025, ossia a decorrere dalla data dell'operazione a seguito della quale il volume d'affari annuo ha superato la soglia dell'Unione. La comunicazione finale deve indicare l'importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate tra il 1° luglio e il 1° settembre 2025 (fino alla data dell'operazione a seguito della quale il volume d'affari annuo nell'Unione ha superato la soglia dell'Unione) e deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal 1° settembre 2025.

La conseguenza del superamento della soglia annua dell'Unione di 100 000 EUR è l'esclusione della PMI dal regime per le PMI transfrontaliero in tutti gli Stati membri che concedono la franchigia. La PMI può rimanere soggetta al regime per le PMI nazionale nello Stato membro di stabilimento se soddisfa le condizioni per la franchigia in tale Stato membro (per maggiori informazioni cfr. la sezione 4.8).

Se soddisfa le condizioni, la piccola impresa può comunque valutare se applicare il regime speciale dello sportello unico alle cessioni e alle prestazioni effettuate in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento in cui svolge un'attività economica per dichiarare e pagare l'IVA ⁽⁹⁷⁾.

La conseguenza del superamento della soglia annua dell'Unione di 100 000 EUR è l'esclusione della piccola impresa dal regime per le PMI in tutti gli Stati membri, ad eccezione del suo Stato membro di stabilimento. L'esclusione dal regime per le PMI nello Stato membro di stabilimento è determinata dal superamento della soglia annua nazionale da esso prevista. Per maggiori informazioni cfr. sezione 4.8.

⁽⁹⁷⁾ [Sportello unico dell'IVA - Commissione europea \(europa.eu\)](https://europa.eu).

4.7.4. Rettifiche

In linea di principio, qualsiasi obbligo di comunicazione contempla la possibilità di effettuare rettifiche. Pur non essendo specificamente previsto dalla direttiva sulle PMI, le piccole imprese hanno la possibilità di rettificare le comunicazioni trimestrali. Le rettifiche possono riguardare errori o essere il risultato di cancellazioni di operazioni, ad esempio le restituzioni di beni.

Per rettificare una comunicazione trimestrale già presentata è necessario ripresentare la comunicazione trimestrale originaria. Le informazioni contenute nella comunicazione trimestrale ripresentata sostituiscono quelle contenute nella versione originale ⁽⁹⁸⁾. Il termine per la rettifica di una comunicazione trimestrale è di tre anni.

4.7.5. Altri obblighi semplificati

Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare le piccole imprese da alcuni obblighi ⁽⁹⁹⁾, come ad esempio l'emissione di fatture. Nel caso in cui uno Stato membro imponga a una PMI di emettere una fattura, questa dovrà essere **semplificata** ⁽¹⁰⁰⁾. Una fattura semplificata deve contenere almeno gli elementi seguenti:

- a) la data di emissione della fattura semplificata;
- b) il numero EX della piccola impresa;
- c) l'identificazione del tipo di beni ceduti o di servizi prestati;
- d) l'importo dei beni ceduti o dei servizi prestati;
- e) l'indicazione del fatto che la cessione o prestazione beneficia della franchigia dall'IVA prevista dal regime per le PMI;
- f) in caso di rettifica di una fattura semplificata, un riferimento a tale fattura semplificata iniziale.

Maggiori informazioni sulle norme applicabili nello Stato membro di stabilimento e in tutti gli altri Stati membri sono disponibili sul portale web per le PMI ⁽¹⁰¹⁾.

⁽⁹⁸⁾ Orientamenti risultanti dalla 123^a riunione del 20 novembre 2023, documento D — taxud.c.1(2024)4333871 – 1078.

⁽⁹⁹⁾ Articolo 292 quinquies della direttiva IVA.

⁽¹⁰⁰⁾ Articolo 220 bis, paragrafo 1, lettera c), e articolo 226 ter della direttiva IVA.

⁽¹⁰¹⁾ <https://sme-vat-rules.ec.europa.eu/>.

4.7.6. Conseguenze dell'inosservanza degli obblighi

Se una piccola impresa presenta la comunicazione trimestrale in ritardo di oltre 30 giorni o se due o più comunicazioni trimestrali sono presentate in ritardo consecutivamente ⁽¹⁰²⁾, uno degli Stati membri di franchigia può imporre a tale impresa di adempiere agli obblighi in materia di IVA, quali la registrazione ai fini dell'IVA e la presentazione di dichiarazioni IVA periodiche ⁽¹⁰³⁾ nel proprio Stato membro, in deroga alla norma principale. Se la PMI applica il regime per le PMI nello Stato membro di stabilimento, anche quest'ultimo può, in tali casi, imporre alla PMI l'obbligo di registrazione ai fini dell'IVA e di presentazione di dichiarazioni IVA periodiche.

Pur eliminando tutte le semplificazioni previste in materia di IVA, la mancata osservanza degli obblighi non può precludere al soggetto passivo l'applicazione della franchigia stessa. Rendere inapplicabile la franchigia dall'IVA per le PMI a causa del mancato rispetto dei requisiti formali non è coerente con i principi generali fondamentali su cui si fonda il regime IVA.

Esempio 37

Una PMI applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2. Non rispetta il termine per la presentazione della comunicazione trimestrale relativa al terzo trimestre nello Stato membro di stabilimento.

A seconda della modalità con cui procede con i ritardi nella presentazione di altre comunicazioni o delle dichiarazioni all'interno della sua giurisdizione, come primo passo lo Stato membro di stabilimento può inviare un sollecito alla PMI, indicando un termine supplementare per la presentazione della comunicazione trimestrale.

Se la PMI presenta la comunicazione trimestrale in ritardo di oltre 30 giorni o se due o più comunicazioni trimestrali sono presentate in ritardo consecutivamente, lo Stato membro 2, pur non essendo obbligato, può decidere di sospendere temporaneamente la semplificazione dell'IVA connessa al regime per le PMI chiedendo alla PMI di registrarsi ai fini dell'IVA nella sua giurisdizione e di presentare una dichiarazione IVA.

In questo scenario:

- la PMI sarebbe comunque autorizzata a esentare dall'IVA le proprie cessioni e prestazioni nello Stato membro 2 nell'ambito del regime per le PMI transfrontaliero;

⁽¹⁰²⁾ Orientamenti risultanti dalla 123ª riunione del 20 novembre 2023, documento D — taxud.c.1(2024)4333871 – 1078.

⁽¹⁰³⁾ Articolo 284 quinquies, paragrafo 3, della direttiva IVA.

- la PMI sarebbe comunque tenuta a presentare comunicazioni trimestrali relative alle cessioni e alle prestazioni effettuate in tutti gli Stati membri e nello Stato membro di stabilimento;
- la PMI è inoltre tenuta a registrarsi ai fini dell'IVA e a presentare dichiarazioni IVA nello Stato membro 2, in deroga alla norma principale. Poiché le operazioni saranno esenti da IVA, lo Stato membro di franchigia fornirà alla piccola impresa orientamenti sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni IVA, ove necessario.

Se la PMI non effettua la registrazione ai fini dell'IVA e non presenta la dichiarazione IVA nello Stato membro 2 a seguito della mancata presentazione della comunicazione trimestrale relativa al terzo trimestre, lo Stato membro 2 può decidere di imporre penali o sanzioni per la mancata registrazione ai fini dell'IVA e la mancata presentazione di dichiarazioni IVA periodiche nello Stato membro 2. Tali sanzioni o penali possono applicarsi solo se lo Stato membro 2 ha dapprima imposto alla piccola impresa l'obbligo di registrarsi ai fini dell'IVA e di presentare dichiarazioni IVA nello Stato membro 2 e nel caso in cui questa non abbia rispettato tale obbligo.

Una volta che la PMI dimostra di rispettare gli obblighi di comunicazione, presentando le comunicazioni trimestrali nei tempi previsti, lo Stato membro 2 dispensa la PMI dall'obbligo di registrarsi ai fini dell'IVA e di presentare dichiarazioni IVA nella sua giurisdizione.

Qualora la soglia annua dell'Unione di 100 000 EUR sia superata e la piccola impresa non informi lo Stato membro di stabilimento mediante una comunicazione finale entro 15 giorni lavorativi, lo Stato membro di stabilimento può imporre sanzioni alla piccola impresa.

4.8. Uscita dal regime per le PMI transfrontaliero

4.8.1. Cessazione volontaria

La cessazione si verifica nelle situazioni seguenti:

- a) la PMI decide di cessare di applicare la franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI in alcuni o in tutti gli Stati membri;

- b) la PMI decide di cessare di applicare il regime per le PMI transfrontaliero, ma di continuare ad applicare il regime per le PMI nazionale solo nel suo Stato membro di stabilimento;
- c) la PMI ha cessato la propria attività economica.

Per ciascuna delle situazioni summenzionate la piccola impresa è tenuta a informare lo Stato membro di stabilimento presentando un aggiornamento della previa notifica ⁽¹⁰⁴⁾. La **cessazione avrà effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile** successivo al ricevimento dell'aggiornamento da parte della PMI.

Esempio 38

La PMI applica il regime transfrontaliero nel suo Stato membro di stabilimento, nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2. Decide di cessare di applicare il regime per le PMI nello Stato membro 2, in quanto non vi effettuerà più alcuna cessione o prestazione. Il 15 maggio (secondo mese del secondo trimestre) ha presentato un aggiornamento della previa notifica nello Stato membro di stabilimento per comunicare questa nuova situazione. La franchigia nello Stato membro 2 cesserà di applicarsi il 1° luglio (primo mese del terzo trimestre) e il numero "EX" non sarà più valido nello Stato membro 2 a decorrere da tale data.

Se le informazioni sulla cessazione sono **ricevute nell'ultimo mese di un trimestre civile**, la cessazione avrà effetto a decorrere dal **primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo**.

Esempio 39

La PMI applica il regime transfrontaliero nel suo Stato membro di stabilimento, nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2. Decide di cessare di applicare il regime per le PMI nello Stato membro 2, in quanto non vi effettuerà più alcuna cessione o prestazione. Il 15 giugno (terzo mese del secondo trimestre) presenta un aggiornamento della previa notifica nello Stato membro di stabilimento per comunicare questa nuova situazione. La franchigia nello Stato membro 2 cesserà di applicarsi il 1° agosto (secondo mese del terzo trimestre) e il numero "EX" non sarà più valido nello Stato membro 2 a decorrere da tale data.

⁽¹⁰⁴⁾ Articolo 284, paragrafo 4, della direttiva IVA.

Qualora decida di non applicare più il regime per le PMI in uno Stato membro, la PMI è tenuta a informare lo Stato membro di stabilimento mediante un aggiornamento della previa notifica. Lo Stato membro di stabilimento disattiva senza indugio il numero "EX" in tutti gli Stati membri.

4.8.2. Esclusione

L'esclusione della piccola impresa dal regime per le PMI transfrontaliero si verifica nelle seguenti situazioni:

- a) superamento della soglia annua dell'Unione di 100 000 EUR;
- b) superamento della soglia annua nazionale in uno Stato membro che concede la franchigia (o scadenza del periodo transitorio);
- c) nel caso in cui la PMI abbia presumibilmente cessato la propria attività economica ma non l'abbia comunicato allo Stato membro di stabilimento; o
- d) in caso di fallimento che ponga immediatamente fine alle attività imponibili svolte dalla piccola impresa.

4.8.2.1. Superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione

Se, nel corso di un anno civile, la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione di 100 000 EUR è superata, la piccola impresa è esclusa dal regime per le PMI transfrontaliero a decorrere da quel momento in tutti gli Stati membri, ma non nello Stato membro di stabilimento, se la soglia annua nazionale in tale Stato membro non è superata. Da un punto di vista pratico, l'espressione "*a decorrere da quel momento*" si riferisce alla data in cui la soglia annua dell'Unione è superata, **a partire dalla cessione o dalla prestazione a seguito della quale la soglia annua dell'Unione di 100 000 EUR è stata superata**. Contrariamente a quanto accade in caso di superamento della soglia annua nazionale fissata dagli Stati membri, a seguito del superamento della soglia annua dell'Unione non è previsto alcun periodo transitorio.

Il superamento della soglia annua dell'Unione comporta la disattivazione del numero EX in tutti gli Stati membri di franchigia e l'obbligo per la piccola impresa di adempiere agli obblighi in materia di IVA (pagamento dell'IVA, registrazione ai fini dell'IVA, presentazione di dichiarazioni IVA periodiche, ecc.) in tutti gli Stati membri in cui svolge un'attività economica (tranne nel suo Stato membro di stabilimento, a meno che non sia superata la relativa soglia annua nazionale). Un'alternativa al regime normale dell'IVA o alle modalità semplificate può essere l'applicazione del regime dello sportello unico (cfr. sezione 7).

Esempio 40

La PMI applica il regime transfrontaliero per le PMI nel suo Stato membro di stabilimento, nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2. Effettua inoltre cessioni o prestazioni nello Stato membro 3, in cui non applica il regime per le PMI. Nel terzo trimestre del 2028 il volume delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro 3 aumenta notevolmente. Fino al 2 settembre 2028 la PMI ha un volume d'affari annuo nell'Unione pari a 99 900 EUR. Il 3 settembre essa effettua un'altra cessione o prestazione per un importo di 105 EUR nello Stato membro 1. Pertanto, al 3 settembre 2028, il volume d'affari annuo nell'Unione è superiore a 100 000 EUR (100 005 EUR).

	Soglia annua (EUR)	Comunicazione trimestrale primo trimestre (EUR)	Comunicazione trimestrale secondo trimestre (EUR)	Operazioni tra il 01/07 e il 02/09 (EUR)	Totale annuo (fino al 03/09) (EUR)
Stato membro di stabilimento	32 000	5 000	7 000	6 000	18 000
Stato membro 1	40 000	5 000	5 000	3 000	13 105*
Stato membro 2	85 000	10 000	7 000	3 000	20 000
Stato membro 3	n/a	15 000	5 000	28 900	48 900
Altri 23 Stati membri	n/a	0	0	0	0
Unione (totale)	100 000	35 000	24 000	40 900	100 005

Figura 43: esclusione — superamento della soglia annua dell'Unione

*(5 000 + 5 000 + 3 000 + 105 = 13 105)

In questo esempio, il 3 settembre 2028 la PMI è esclusa dal regime per le PMI transfrontaliero in tutti gli Stati membri di franchigia: nel caso specifico, lo Stato membro 1 e lo Stato membro 2. La conseguenza dell'esclusione è che in tali Stati membri la PMI dovrà applicare il regime normale dell'IVA o le modalità semplificate (o, in alternativa, il regime dello sportello unico). La PMI potrebbe continuare ad applicare il regime per le PMI nazionale nello Stato membro di stabilimento, a condizione che il volume d'affari annuo in tale Stato membro non superi la soglia annua nazionale ivi applicabile.

In caso di superamento della soglia annua dell'Unione, l'esclusione dal regime per le PMI transfrontaliero è estesa a tutti gli Stati membri in cui la PMI svolge un'attività economica. Ciò significa che la PMI non può accedere al regime per le PMI transfrontaliero in nessuno degli Stati membri (tranne lo Stato membro di stabilimento) durante il periodo di quarantena di un anno dopo l'esclusione (cfr. figura 44).

Se una PMI è esclusa dal regime per le PMI transfrontaliero, è previsto un periodo di quarantena prima che essa possa nuovamente avvalersi della franchigia transfrontaliera. Il periodo di quarantena in caso di superamento della soglia annua dell'Unione si applica a tutti gli Stati membri, a eccezione dello Stato membro di stabilimento, se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione del regime per le PMI nazionale in tale giurisdizione. Il periodo di quarantena previsto a seguito del superamento della soglia annua dell'Unione è di un anno civile. Durante tale periodo la piccola impresa non può presentare un aggiornamento della previa notifica per avvalersi del regime per le PMI transfrontaliero in nessuno Stato membro.




Figura 44: periodo di quarantena per il superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione

In pratica, la piccola impresa dovrebbe attendere il 1^o gennaio A+2 per presentare un aggiornamento della previa notifica al fine di applicare nuovamente il regime per le PMI transfrontaliero.

Esempio 41

La PMI applica il regime transfrontaliero per le PMI nel suo Stato membro di stabilimento, nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2. Il 3 settembre 2028 (anno A) la PMI è esclusa dal regime per le PMI transfrontaliero negli Stati membri 1 e 2. Si applica un periodo di quarantena per tutto l'anno civile 2029 (A+1). Se la PMI desidera rientrare nel regime per le PMI transfrontaliero in futuro, il periodo di quarantena prevede che la PMI possa chiedere l'accesso al regime transfrontaliero solo presentando una previa notifica a partire dal 1° gennaio 2030 (anno A+2). Nella previa notifica deve figurare il precedente numero "EX" della piccola impresa.

L'accesso può essere concesso se il volume d'affari annuo della PMI nell'Unione nell'anno civile in corso (2030) e nell'anno civile precedente (2029) non supera la soglia annua dell'Unione e a condizione che la PMI soddisfi le altre condizioni per l'applicazione del regime per le PMI transfrontaliero.

Il periodo di quarantena prevede che la PMI non possa chiedere l'accesso al regime per le PMI transfrontaliero in nessuno Stato membro durante l'anno A+1 (2029). Qualora la PMI intenda applicare il regime per le PMI nello Stato membro 3, uno Stato membro in cui non ha applicato il regime per le PMI transfrontaliero in passato, il periodo di quarantena prevede anche la necessità di attendere fino al 1° gennaio 2030 per presentare una previa notifica atta a richiedere l'accesso al regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 3.

4.8.2.2. Superamento della soglia del volume d'affari annuo nazionale

Se, nel corso di un anno civile, la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione non è superata ma la soglia del volume d'affari annuo nazionale è superata in uno o in alcuni Stati membri di franchigia, la piccola impresa è esclusa dall'applicazione del regime per le PMI in tale Stato membro o in tali Stati membri, ma può continuare ad applicare la franchigia dall'IVA in altri Stati membri di franchigia. Il suo numero "EX" non sarà più valido nello Stato membro o negli Stati membri in cui è superata la soglia annua nazionale, ma rimarrà valido negli altri Stati membri di franchigia.

Esempio 42

La PMI applica il regime per le PMI transfrontaliero nel suo Stato membro di stabilimento, nello Stato membro 1, che non prevede un periodo transitorio, e nello Stato membro 2. Effettua inoltre cessioni o prestazioni nello Stato membro 3, in cui non applica il regime per le PMI. Nel terzo trimestre del 2028 il volume delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro 1 aumenta notevolmente. Il 3 settembre la PMI effettua una cessione o prestazione per un importo di 1 000 EUR, determinando il superamento della soglia del volume d'affari annuo nazionale in tale Stato membro. Tuttavia il volume d'affari annuo nell'Unione non supera la soglia annua dell'Unione.

	Soglia annua (EUR)	Comunicazione trimestrale primo trimestre (EUR)	Comunicazione trimestrale secondo trimestre (EUR)	Operazioni tra il 01/07 e il 02/09 (EUR)	Totale annuo (fino al 03/09) (EUR)
Stato membro di stabilimento	32 000	5 000	7 000	4 000	16 000
Stato membro 1	40 000	5 000	5 000	30 000	41 000*
Stato membro 2	85 000	10 000	7 000	3 000	20 000
Stato membro 3	n/a	5 000	0	5 000	10 000
Altri 23 Stati membri	n/a	0	0	0	0
Unione (totale)	100 000	25 000	19 000	42 000	87 000

Figura 45: esclusione — superamento della soglia annua nazionale

*(5 000 + 5 000 + 30 000 + 1 000 = 41 000)

In questo esempio la PMI non può più applicare la franchigia dall'IVA nello Stato membro 1, in quanto il suo volume d'affari annuo in tale Stato membro (41 000 EUR) supera la soglia annua nazionale nello Stato membro 1 (40 000 EUR). Dovrebbe consultare i suoi obblighi in materia di IVA nello Stato membro 1 in termini di registrazione ai fini dell'IVA e dichiarazioni IVA. Tuttavia, dal momento che il volume d'affari annuo nell'Unione (87 000 EUR) non supera la soglia annua dell'Unione (100 000 EUR), la PMI può continuare ad applicare il regime per le PMI nello Stato membro di stabilimento e nello Stato membro 2.

La data effettiva a decorrere dalla quale la PMI deve cessare di applicare il regime per le PMI in uno Stato membro in caso di superamento della soglia annua nazionale dipende dall'opzione applicata da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri hanno la possibilità di applicare un periodo transitorio, come spiegato nella sezione 3.3.4 e riportato di seguito:

- a) che consenta alla PMI di continuare ad applicare la franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI a condizione che la soglia annua nazionale sia superata di non oltre il 10 %, ma non oltre la fine dell'anno civile;
- b) che consenta alla PMI di continuare ad applicare la franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI a condizione che la soglia annua nazionale sia superata di non oltre il 25 %, ma non oltre la fine dell'anno civile;
- c) in assenza di un massimale specifico, che consenta alla PMI di continuare ad applicare la franchigia nell'ambito del regime per le PMI entro il limite di 100 000 EUR, ma non oltre la fine dell'anno civile.

In alternativa gli Stati membri hanno anche la possibilità di non applicare alcun periodo transitorio (0 %). In tal caso la franchigia dall'IVA deve cessare di applicarsi a decorrere dal momento del superamento della soglia annua nazionale. In pratica tale momento corrisponde al giorno del superamento della soglia annua nazionale, ossia **la data della cessione o della prestazione che ha determinato il superamento della soglia annua nazionale (o della soglia settoriale applicabile)**. Esempi di applicazione del periodo transitorio sono disponibili nella sezione 3.3.4.

Il periodo transitorio nazionale si applica a condizione che non sia superata la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione. Una volta che il volume d'affari annuo nell'Unione supera i 100 000 EUR, la PMI è esclusa dall'applicazione del regime per le PMI transfrontaliero in tutti gli Stati membri di franchigia senza che sia previsto alcun periodo transitorio, come spiegato nella sezione 4.8.2.1.

Una PMI esclusa dall'applicazione del regime per le PMI in uno Stato membro non potrà rientrare nel regime in tale Stato membro per un periodo di un anno civile. In pratica, la piccola impresa dovrà attendere fino al 1° gennaio A+2 per presentare un aggiornamento della previa notifica al fine di applicare nuovamente il regime per le PMI transfrontaliero in tale Stato membro.




Figura 46: periodo di quarantena di un anno civile

Gli Stati membri possono applicare un periodo di quarantena di due anni civili nel caso in cui sia superata la soglia annua nazionale, ma non la soglia annua dell'Unione.




Figura 47: periodo di quarantena di due anni civili

4.8.2.3. Ipotesi di cessazione dell'attività economica

Nel caso in cui la piccola impresa non sia conforme e non presenti comunicazioni trimestrali, lo Stato membro di stabilimento adatterà le misure necessarie per verificare la situazione con la piccola impresa o con altri mezzi. Se risulta che l'attività economica è cessata e che la piccola impresa non ha comunicato la propria situazione allo Stato membro di stabilimento o che quest'ultimo può presumere che l'attività economica sia cessata, la piccola impresa sarà esclusa dal regime per le PMI transfrontaliero e il suo numero "EX" sarà disattivato senza indugio.

Se nel corso di un periodo di otto trimestri civili consecutivi non si registrano cessioni di beni e prestazioni di servizi in uno o più Stati membri, si presume che la piccola impresa, in assenza di informazioni contrarie, abbia cessato la propria attività nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Il numero "EX" non sarà più valido in tale Stato membro o in tali Stati membri. Se non si registrano cessioni o prestazioni effettuate per nessuno degli Stati membri di franchigia, il numero "EX" della piccola impresa sarà disattivato.

4.8.2.4. Caso di fallimento

In caso di fallimento che ponga immediatamente fine alle attività imponibili svolte dalla piccola impresa, quest'ultima è esclusa dal regime per le PMI transfrontaliero a partire dal momento in cui è dichiarato il fallimento. Se per la durata della procedura fallimentare le attività imponibili proseguono, il regime per le PMI transfrontaliero cessa di applicarsi solo dopo la presentazione di un aggiornamento della previa notifica ⁽¹⁰⁵⁾. In tal caso il regime per le PMI transfrontaliero cessa di applicarsi a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo alla ricezione delle informazioni fornite dalla

⁽¹⁰⁵⁾ Articolo 284, paragrafo 4, della direttiva IVA.

piccola impresa (o da un suo rappresentante) oppure, qualora tali informazioni siano ricevute nel corso dell'ultimo mese di un trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo.

4.9. Ricorso

I ricorsi ⁽¹⁰⁶⁾ sono di competenza nazionale. Spetta a ciascuno Stato membro stabilire norme e procedure. Ai fini dell'applicazione del regime per le PMI, una piccola impresa cui sia stato negato l'accesso alla franchigia prevista dal regime per le PMI, o che ne sia stata esclusa, dovrebbe rivolgere il reclamo all'entità giuridica che ha emesso la decisione amministrativa. In altre parole, se il rifiuto o l'esclusione sono dovuti al fatto che la piccola impresa ha superato la soglia del volume d'affari nell'Unione, è necessario presentare ricorso nello Stato membro di stabilimento. Se invece sono dovuti al fatto che la piccola impresa ha superato la soglia nazionale o la soglia settoriale applicabile o non soddisfa le condizioni per la franchigia, il ricorso deve essere presentato nello Stato membro di franchigia interessato.

Al fine di consentire alle piccole imprese di sapere dove presentare ricorso, lo Stato membro di stabilimento deve adottare tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di rifiuto di accesso alla franchigia o di esclusione dalla stessa, la piccola impresa interessata sia informata in merito al motivo sotteso a tale decisione e allo Stato membro in cui è possibile presentare ricorso in relazione a tale rifiuto o esclusione, conformemente alle procedure nazionali previste da tale Stato membro.

⁽¹⁰⁶⁾ Orientamenti risultanti dalla 121^a riunione del 21 ottobre 2022, documento A – taxud.c.1(2023)3139286 – 1055.

5. Detrazione dell'IVA versata a monte

Questa sezione è **comune a tutti i livelli**, indipendentemente dal fatto che una piccola impresa intenda applicare il regime per le PMI solo nel suo Stato membro di stabilimento (nazionale), solo in altri Stati membri (transfrontaliero) o sia nello Stato membro di stabilimento sia in altri Stati membri (transfrontaliero).

Una piccola impresa le cui cessioni o prestazioni sono esenti nell'ambito del regime per le PMI non può detrarre l'IVA versata sugli acquisti impiegati ai fini di dette cessioni o prestazioni ⁽¹⁰⁷⁾ (cfr. figura 2).

5.1. Regime per le PMI nazionale

Nell'ambito del regime per le PMI nazionale la piccola impresa non può detrarre l'IVA versata a monte sugli acquisti impiegati ai fini delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi esenti ⁽¹⁰⁸⁾.




Figura 48: regime per le PMI nazionale e diritto alla detrazione dell'IVA

⁽¹⁰⁷⁾ Articolo 289 della direttiva IVA.

⁽¹⁰⁸⁾ Conformemente agli articoli da 167 a 171 e agli articoli da 173 a 177 della direttiva IVA.

Nel caso in cui la piccola impresa effettui entrambe le operazioni rientranti nel regime per le PMI ed escluse dal regime per le PMI nel suo Stato membro ⁽¹⁰⁹⁾, essa dovrebbe consultare il proprio Stato membro e informarsi in merito alle possibili conseguenze sul suo diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte, come ad esempio l'eventuale applicazione di un prorata.

5.2. Regime per le PMI transfrontaliero

Questa sezione fornisce esempi sulla detrazione dell'IVA in diversi casi.

Esempio 43

Una PMI applica il regime per le PMI nello Stato membro di stabilimento (SMST) e in un altro Stato membro: SM 1. Essa acquista beni e servizi nello Stato membro di stabilimento, i quali saranno impiegati ai fini delle cessioni o delle prestazioni effettuate nello Stato membro di stabilimento, nello Stato membro 1 o entrambi.




Figura 49: regime per le PMI transfrontaliero e detrazione dell'IVA — scenario A

In questo scenario la PMI **non ha il diritto** di detrarre l'IVA versata a monte su nessuno degli acquisti di beni e servizi impiegati ai fini delle cessioni o delle prestazioni esenti nello Stato membro di stabilimento e/o nello Stato membro 1.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. sezione 3.3.3 sulle operazioni escluse dal regime per le PMI.

Esempio 44

Una PMI applica il regime per le PMI nel suo Stato membro di stabilimento (SMST). Essa svolge inoltre un'attività economica nello Stato membro 1, in cui non applica il regime per le PMI. Nello Stato membro 1, infatti, la piccola impresa è registrata ai fini dell'IVA, addebita l'IVA locale agli acquirenti o destinatari e presenta dichiarazioni IVA periodiche.

La piccola impresa acquista beni e servizi nel suo Stato membro di stabilimento (SMST), i quali saranno impiegati ai fini delle cessioni o delle prestazioni esenti nello Stato membro di stabilimento, delle cessioni o prestazioni soggette a imposta nello Stato membro 1 o ai fini delle cessioni e delle prestazioni esenti nello Stato membro di stabilimento e nello Stato membro 1 (costi misti).




Figura 50: regime per le PMI e detrazione dell'IVA — scenario B

In questo scenario la PMI **non ha il diritto** di detrarre l'IVA versata a monte su nessuno degli acquisti di beni e servizi effettuati nel suo Stato membro di stabilimento ⁽¹¹⁰⁾.

⁽¹¹⁰⁾ CGUE C-507/16, *Entertainment Bulgaria System EOOD*.

Esempio 45

Una PMI applica il regime per le PMI nel suo Stato membro di stabilimento (SMST). Essa svolge inoltre un'attività economica nello Stato membro 1, in cui non applica il regime per le PMI. Nello Stato membro 1, infatti, la piccola impresa è registrata ai fini dell'IVA, addebita l'IVA locale agli acquirenti o destinatari e presenta dichiarazioni IVA periodiche.

La piccola impresa acquista beni e servizi nello Stato membro 1, per poi impiegarli ai fini delle cessioni e delle prestazioni soggette a imposta in tale giurisdizione.




Figura 51: regime per le PMI e detrazione dell'IVA — scenario C

In questo scenario la PMI **ha il diritto di detrarre** l'IVA versata a monte sugli acquisti di beni e servizi effettuati nello Stato membro 1.

Esempio 46

Una PMI applica il regime normale dell'IVA nel suo Stato membro di stabilimento (SMST). Essa è registrata ai fini dell'IVA, addebita l'IVA locale agli acquirenti o destinatari e presenta dichiarazioni IVA periodiche. La PMI applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1. Essa acquista beni e servizi nello Stato membro di stabilimento, per poi impiegarli ai fini delle cessioni e delle prestazioni soggette a imposta in detto Stato membro.




Figura 52: regime per le PMI transfrontaliero e detrazione dell'IVA — scenario D

In questo scenario la PMI ha il diritto di detrarre l'IVA versata a monte sugli acquisti di beni e servizi effettuati nello Stato membro di stabilimento impiegati ai fini delle cessioni e delle prestazioni soggette a imposta in detto Stato membro.

Esempio 47

Una PMI applica il regime normale dell'IVA nel suo Stato membro di stabilimento (SMST). Essa è registrata ai fini dell'IVA, addebita l'IVA locale agli acquirenti o destinatari e presenta dichiarazioni IVA periodiche. La PMI applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1. Acquista servizi nello Stato membro di stabilimento per poi impiegarli ai fini delle cessioni e delle prestazioni soggette a imposta in detto Stato membro e ai fini delle cessioni e delle prestazioni esenti nello Stato membro 1 (costi misti).




Figura 53: regime per le PMI transfrontaliero e detrazione dell'IVA — scenario E

In questo scenario la PMI ha il diritto di detrarre l'IVA versata a monte sugli acquisti di beni e servizi effettuati nello Stato membro di stabilimento impiegati ai fini delle cessioni e delle prestazioni soggette a imposta in detto Stato membro. Essa non può detrarre l'IVA versata a monte sugli acquisti di beni e servizi effettuati nello Stato membro di stabilimento impiegati ai fini delle cessioni e delle prestazioni esenti nello Stato membro 1. Per i costi misti impiegati ai fini delle cessioni e delle prestazioni soggette a imposta nello Stato membro di stabilimento ed esenti nello Stato membro 1, si applicherà il prorata. Il prorata implica che solo una parte dell'IVA versata a monte può essere detraibile nello Stato membro di stabilimento. Per maggiori informazioni è opportuno che la piccola impresa consulti le autorità fiscali del proprio Stato membro di stabilimento.

Esempio 48

Una PMI applica il regime normale dell'IVA nel suo Stato membro di stabilimento (SMST). Essa è registrata ai fini dell'IVA, addebita l'IVA locale agli acquirenti o destinatari e presenta dichiarazioni IVA periodiche. La PMI applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1. Essa acquista beni e servizi nello Stato membro di stabilimento, per poi impiegarli ai fini delle cessioni e delle prestazioni esenti nello Stato membro 1.




Figura 54: regime per le PMI transfrontaliero e detrazione dell'IVA — scenario F

In questo scenario la PMI **non ha il diritto** di detrarre l'IVA versata a monte sugli acquisti di beni e servizi effettuati nello Stato membro di stabilimento impiegati ai fini delle cessioni e delle prestazioni esenti nello Stato membro 1.

6. Interazione con il regime normale dell'IVA

Questa sezione è **comune a tutti i livelli**, indipendentemente dal fatto che una piccola impresa intenda applicare il regime per le PMI solo nel suo Stato membro di stabilimento (nazionale), solo in altri Stati membri (transfrontaliero) o sia nello Stato membro di stabilimento sia in altri Stati membri (transfrontaliero).

La franchigia dall'IVA prevista dal regime per le PMI si applica solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (operazioni a valle) effettuate da una piccola impresa. Gli acquisti (operazioni a monte) effettuati da una piccola impresa non rientrano nel regime per le PMI. Pertanto può accadere che una piccola impresa che applica il regime per le PMI alle proprie cessioni di beni e prestazioni di servizi debba comunque adempiere agli obblighi in materia di IVA previsti dal regime normale dell'IVA per gli acquisti effettuati. Può anche accadere che una piccola impresa effettui cessioni e prestazioni escluse dal regime per le PMI e altre che vi sono ricomprese. Mentre il regime per le PMI si applicherà alle cessioni e alle prestazioni che rientrano nel regime speciale, il regime normale dell'IVA si applicherà a quelle che ne sono escluse. È pertanto possibile che in una stessa giurisdizione coesistano il regime normale dell'IVA e il regime per le PMI.

6.1. Operazioni che fanno scattare l'obbligo di registrazione ai fini dell'IVA

Le operazioni che fanno scattare l'obbligo di registrazione ai fini dell'IVA e l'obbligo di dichiarare e pagare l'IVA sono le seguenti:

- acquisti intracomunitari di beni soggetti a IVA;
- importazioni di beni;
- acquisti di servizi per i quali la piccola impresa è tenuta al versamento dell'IVA (inversione contabile) ⁽¹¹¹⁾;
- prestazioni di servizi nel territorio di un altro Stato membro per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario (sebbene possa non esservi IVA dovuta).

⁽¹¹¹⁾ Articolo 196 della direttiva IVA.

Esempio 49

Una piccola impresa, stabilita nello Stato membro di stabilimento (SMST), effettua cessioni di beni ad acquirenti localizzati unicamente in tale Stato membro. Essa applica il regime per le PMI nazionale. Ai fini di dette cessioni la piccola impresa acquista beni e servizi da fornitori stabiliti nello Stato membro di stabilimento e da fornitori stabiliti in altri Stati membri.

Operazioni che rientrano nel regime per le PMI nazionale

Le cessioni di beni effettuate a favore di consumatori localizzati nello Stato membro di stabilimento rientrano nel regime per le PMI e sono esenti da IVA ⁽¹¹²⁾. Si tratta di operazioni a valle.

Operazioni che rientrano nel regime normale dell'IVA

Gli acquisti di beni presso fornitori stabiliti in altri Stati membri (acquisti intracomunitari di beni) e gli acquisti di servizi da prestatori stabiliti in altri Stati membri rientrano nel regime normale dell'IVA, in quanto si tratta di operazioni a monte. Per tali acquisti il soggetto tenuto a dichiarare e pagare l'IVA è la piccola impresa, in applicazione del meccanismo di inversione contabile. Pertanto la piccola impresa è tenuta a registrarsi ai fini dell'IVA, nonché a dichiarare e a pagare l'IVA su tali acquisti nello Stato membro di stabilimento.

Poiché le sue cessioni di beni sono esenti da IVA nell'ambito del regime per le PMI, la piccola impresa non è autorizzata a detrarre l'IVA versata a monte su nessuno dei suoi acquisti.

⁽¹¹²⁾ Articolo 284 della direttiva IVA.

Esempio 50

Una piccola impresa è stabilita nello Stato membro di stabilimento, nel quale applica il regime normale dell'IVA. È dotata di un numero "EX", in quanto applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1 (SM 1) e nello Stato membro 2 (SM 2). Essa effettua cessioni di beni a consumatori finali situati nello Stato membro 1. Ai fini di tali cessioni, la piccola impresa acquista alcuni servizi nello Stato membro 1 da un prestatore registrato ma non stabilito nello Stato membro 1.

Operazioni che rientrano nel regime per le PMI transfrontaliero

Le cessioni e le prestazioni locali a consumatori finali situati nello Stato membro 1 sono esenti da IVA ⁽¹¹³⁾, in quanto rientrano nel regime per le PMI transfrontaliero.

Operazioni che rientrano nel regime normale dell'IVA

Le cessioni e le prestazioni effettuate nello Stato membro di stabilimento rientrano nel regime normale dell'IVA. La piccola impresa deve essere registrata ai fini dell'IVA nello Stato membro di stabilimento per dichiarare e pagare l'IVA sulle cessioni e prestazioni ivi effettuate.

Gli acquisti locali di servizi da parte di prestatori registrati ma non stabiliti nello Stato membro 1 rientrano nel regime normale dell'IVA. La piccola impresa è tenuta a registrarsi ai fini dell'IVA ⁽¹¹⁴⁾ nello Stato membro 1 per dichiarare gli acquisti locali e contabilizzare l'IVA ⁽¹¹⁵⁾ su tali acquisti nel quadro del meccanismo di inversione contabile. Poiché la piccola impresa applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1, non può detrarre l'IVA versata a monte sui suoi acquisti ⁽¹¹⁶⁾ (cfr. esempio 45).

Poiché il regime per le PMI è facoltativo, spetta alla piccola impresa valutare quale regime sia più adatto alla sua attività economica: il regime normale dell'IVA o il regime per le PMI.

⁽¹¹³⁾ Articolo 284 della direttiva IVA.

⁽¹¹⁴⁾ Articolo 214, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

⁽¹¹⁵⁾ Articolo 196 della direttiva IVA.

⁽¹¹⁶⁾ Articolo 289 della direttiva IVA.

6.2. Operazioni escluse dal regime per le PMI

Come illustrato nella sezione 3.3.3, alcune operazioni sono escluse dall'applicazione del regime per le PMI:

- le cessioni e le prestazioni effettuate a titolo occasionale ⁽¹¹⁷⁾;
- le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate da uno Stato membro a un altro ⁽¹¹⁸⁾;
- altre operazioni che gli Stati membri scelgono di escludere dall'applicazione del regime per le PMI ⁽¹¹⁹⁾.

Nel caso in cui una piccola impresa effettui sia operazioni che sono escluse dal regime per le PMI sia operazioni che rientrano nel regime speciale, essa è autorizzata (a condizione che soddisfi le condizioni per farlo) a esentare dall'IVA le cessioni e le prestazioni rientranti nel regime per le PMI, fermo restando l'obbligo di registrazione ai fini dell'IVA e di dichiarazione delle operazioni escluse dal regime per le PMI (nonché di pagamento dell'IVA su di esse).

⁽¹¹⁷⁾ Le cessioni e le prestazioni di cui all'articolo 12 della direttiva IVA.

⁽¹¹⁸⁾ Le cessioni effettuate conformemente alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA.

⁽¹¹⁹⁾ Articolo 283, paragrafo 2, della direttiva IVA.

7. Interazione con altri regimi speciali

Questa sezione è **comune a tutti i livelli**, indipendentemente dal fatto che una piccola impresa intenda applicare il regime per le PMI solo nel suo Stato membro di stabilimento (nazionale), solo in altri Stati membri (transfrontaliero) o sia nello Stato membro di stabilimento sia in altri Stati membri (transfrontaliero).

7.1. Interazione tra il regime per le PMI e il regime dello sportello unico (OSS)

Lo sportello unico (OSS) è un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi, come le piccole imprese, di dichiarare e pagare l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell'UE in un unico Stato membro: lo Stato membro in cui ha sede l'attività economica.

Nel regime dello sportello unico rientrano le seguenti cessioni e prestazioni:

- prestazioni intracomunitarie di servizi a consumatori finali dell'UE (compresi i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi elettronici (TTE));
- vendite a distanza intracomunitarie di beni a consumatori finali dell'UE;
- cessioni nazionali di beni a consumatori finali dell'UE effettuate da un fornitore presunto ⁽¹²⁰⁾.

7.1.1. Regime per le PMI e regime dello sportello unico dell'Unione: una coesistenza possibile

Il regime per le PMI e il regime dello sportello unico dell'Unione possono coesistere. Una piccola impresa che soddisfa i requisiti, nell'ambito del regime per le PMI, può esentare dall'IVA le cessioni e le prestazioni effettuate nel suo Stato membro di stabilimento ⁽¹²¹⁾ e/o in altri Stati membri di franchigia ed essere al contempo registrata ai fini del regime dello sportello unico dell'Unione e dichiarare le cessioni e le prestazioni effettuate negli Stati membri in cui essa non applica il regime per le PMI, come illustrato di seguito. Non è tuttavia possibile applicare contemporaneamente il regime per le PMI e il regime dello sportello unico dell'Unione in una stessa giurisdizione.

⁽¹²⁰⁾ Articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA.

⁽¹²¹⁾ Lo Stato membro di stabilimento è lo Stato membro in cui la piccola impresa ha stabilito la sede della propria attività economica.

Esempio 51

Una piccola impresa svolge attività economiche nello Stato membro di stabilimento (SMST, Stato membro 1), nello Stato membro 2 (SM 2) e nello Stato membro 3 (SM 3). Essa non svolge alcuna attività economica in altri Stati membri. La piccola impresa applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro di stabilimento e nello Stato membro 2, ma non nello Stato membro 3.




Figura 55: regime per le PMI e regime dello sportello unico

In questo scenario la piccola impresa può applicare il regime dello sportello unico dell'Unione nello Stato membro 3 per dichiarare e pagare l'IVA sulle cessioni e le prestazioni ivi effettuate, in quanto non applica il regime per le PMI transfrontaliero in tale Stato membro. La dichiarazione nell'ambito del regime dello sportello unico dovrà essere presentata nello Stato membro di stabilimento e dovrà riguardare solo le cessioni e le prestazioni effettuate nello Stato membro 3.

La piccola impresa applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2, pertanto le cessioni e le prestazioni effettuate in questi due Stati membri sono esenti da IVA. La piccola impresa è tenuta a presentare nello Stato membro di stabilimento una comunicazione trimestrale che indicherà il suo volume d'affari in tutti i 27 Stati membri, compreso lo Stato membro 3. Per gli Stati membri in cui la piccola impresa non svolge alcuna attività economica, il volume d'affari da comunicare è zero "0".

7.1.2. Vendite a distanza di beni e servizi TTE ai consumatori: luogo della cessione o della prestazione

Il luogo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi determina lo Stato membro in cui la piccola impresa è tenuta a dichiarare tali operazioni. Nel caso delle vendite a distanza di beni e di servizi TTE ai consumatori, il luogo generale della cessione o

prestazione è quello di destinazione, ossia lo Stato membro in cui si trova il consumatore finale. Tuttavia il luogo della cessione o prestazione potrebbe essere lo Stato membro di stabilimento del fornitore o prestatore, se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni ⁽¹²²⁾:

- a) il fornitore o prestatore è stabilito in un solo Stato membro (ossia non dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro);
- b) il volume d'affari annuo delle vendite a distanza di beni e dei servizi TTE non supera i 10 000 EUR nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente; e
- c) il fornitore o prestatore non è registrato ai fini del regime dello sportello unico né ha optato per l'imposizione nel luogo di destinazione.

La tabella seguente mira a fornire, mediante esempi, informazioni pratiche sul luogo di cessione e di prestazione delle vendite a distanza di beni e dei servizi TTE ai consumatori.

Scenari	Imposizione nello Stato membro di stabilimento ⁽¹²³⁾ (SM 1)	Imposizione nel luogo di destinazione (SM 2)
<p>Scenario 1:</p> <p>una piccola impresa è stabilita nello Stato membro 1 (SM 1) ed effettua vendite a distanza di beni e prestazioni di servizi TTE a consumatori che si trovano nello Stato membro 2 (SM 2). Il suo volume d'affari non supera i 10 000 EUR e non è registrata ai fini del regime dello sportello unico né ha optato per l'imposizione nel luogo di destinazione.</p> <p>In questo scenario le cessioni e le prestazioni ai consumatori nello Stato membro 2 si collocano nello Stato membro 1 (Stato membro di stabilimento della piccola impresa). Se la piccola impresa applica il regime per le PMI nello Stato membro 1, tutte queste cessioni e prestazioni sono esenti da IVA e devono essere incluse nel volume d'affari annuo della PMI relativo allo Stato membro 1.</p>	Sì	No

⁽¹²²⁾ Articolo 59 quater della direttiva IVA.

⁽¹²³⁾ Articolo 59 quater della direttiva IVA.

<p>Scenario 2:</p> <p>una piccola impresa è stabilita nello Stato membro 1 ed effettua vendite a distanza di beni e prestazioni di servizi TTE a consumatori che si trovano nello Stato membro 2. Il suo volume d'affari supera i 10 000 EUR e non è registrata ai fini del regime dello sportello unico.</p> <p>In questo scenario le cessioni e le prestazioni ai consumatori che si trovano nello Stato membro 2 si collocano nello Stato membro 2 (destinazione). Se la piccola impresa applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 2, le cessioni e le prestazioni sono esenti da IVA e devono essere incluse nel volume d'affari annuo della PMI nello Stato membro 2 indicato nelle comunicazioni trimestrali da presentare nello Stato membro 1.</p> <p>Se la PMI non applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 2, le cessioni e le prestazioni sono soggette a imposta e dichiarate nella dichiarazione IVA nazionale nello Stato membro 2 in base alle norme del regime normale dell'IVA, in quanto la PMI non è registrata ai fini del regime dello sportello unico.</p>	<p>No</p>	<p>Sì</p>
<p>Scenario 3:</p> <p>una piccola impresa è stabilita nello Stato membro 1 ed effettua vendite a distanza di beni e prestazioni di servizi TTE a consumatori che si trovano nello Stato membro 2. Il suo volume d'affari non supera i 10 000 EUR, ma è registrata ai fini del regime dello sportello unico.</p> <p>In questo scenario le cessioni e le prestazioni di cui sopra si collocano nello Stato membro 2 (destinazione). Poiché la piccola impresa è registrata ai fini del regime dello sportello unico, le cessioni e le prestazioni effettuate nello Stato membro 2 devono essere dichiarate nella dichiarazione presentata nell'ambito dello sportello unico.</p>	<p>No</p>	<p>Sì</p>

<p>Se la piccola impresa intende applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 2, in tale Stato membro non si applicherebbe più il regime dello sportello unico. Nell'ambito del regime per le PMI, le cessioni e le prestazioni effettuate nello Stato membro 2 sarebbero esenti da IVA e comprese nel volume d'affari dello Stato membro 2 indicato nelle comunicazioni trimestrali della PMI.</p>		
<p>Scenario 4:</p> <p>una piccola impresa è stabilita nello Stato membro 1 ed effettua vendite a distanza di beni e prestazioni di servizi TTE a consumatori che si trovano nello Stato membro 2. Il suo volume d'affari non supera i 10 000 EUR, ma ha optato per l'imposizione nel luogo di destinazione.</p> <p>In questo scenario le cessioni e le prestazioni di cui sopra si collocano nello Stato membro 2. Se la piccola impresa applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 2, le cessioni e le prestazioni sono esenti da IVA e devono essere incluse nel volume d'affari nello Stato membro 2 indicato nelle comunicazioni trimestrali della PMI. Se invece la piccola impresa intende applicare il regime dello sportello unico, le cessioni e le prestazioni non possono essere esenti da IVA e devono essere dichiarate nella dichiarazione presentata nell'ambito dello sportello unico nello Stato membro 1.</p>	<p>No</p>	<p>Sì</p>

Figura 56: vendite a distanza di beni e prestazioni di servizi TTE ai consumatori finali

7.1.3. Regime per le PMI e regime dello sportello unico dell'Unione: scenari

Scenario 1:

una piccola impresa ha la sede della propria attività nello Stato membro 1. Essa vende libri e libri elettronici ai consumatori finali nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2, **in cui dispone di una stabile organizzazione.** La piccola impresa fornisce inoltre servizi di stampa a un destinatario stabilito nello Stato membro 1.

Nell'anno A il volume d'affari annuo delle vendite sul mercato interno di libri e libri elettronici ammonta a 15 000 EUR nello Stato membro 1. Il volume d'affari annuo delle vendite a distanza e delle prestazioni di servizi elettronici ammonta a 9 500 EUR nello Stato membro 2. Il volume d'affari annuo dei servizi di stampa ammonta a 20 000 EUR nell'anno A e a 40 000 EUR nell'anno A-1. La soglia annua per l'applicazione del regime per le PMI nello Stato membro 1 è pari a 85 000 EUR e a 70 000 EUR nello Stato membro 2.

a) Qual è il luogo di tali cessioni e prestazioni?

Le vendite di libri e libri elettronici ai consumatori nello Stato membro 1 e le prestazioni di servizi di stampa al destinatario stabilito nello Stato membro 1 si collocano nello Stato membro 1.

Poiché la piccola impresa dispone di una stabile organizzazione in uno Stato membro (Stato membro 2) diverso dal suo Stato membro di stabilimento (Stato membro 1), la disposizione di cui all'articolo 59 quater (imposizione nello Stato membro di stabilimento) non può applicarsi alle vendite di libri e libri elettronici effettuate ai consumatori nello Stato membro 2. Pertanto tali cessioni si collocano nello Stato membro 2.

b) È possibile utilizzare il regime dello sportello unico?

Sì, il regime dello sportello unico può essere utilizzato **solo** per dichiarare le vendite di libri ai consumatori nello Stato membro 2 (vendite a distanza di beni). Le vendite di libri elettronici ai consumatori nello Stato membro 2 (servizi elettronici) dovrebbero essere indicate nella dichiarazione IVA nazionale nello Stato membro 2, in quanto la stabile organizzazione è situata in tale Stato membro ⁽¹²⁴⁾.

Il regime dello sportello unico non si applica né alla cessione di libri e libri elettronici a consumatori finali nello Stato membro 1 né alla prestazione di servizi di stampa a destinatari stabiliti nello Stato membro 1. Tali cessioni e prestazioni devono essere incluse nella dichiarazione IVA nazionale nello Stato membro 1.

c) Le piccole imprese possono applicare il regime per le PMI nazionale?

A condizione che la piccola impresa soddisfi le condizioni per applicare il regime per le PMI nello Stato membro 1, essa può applicare il regime nazionale in tale Stato membro.

In questo scenario le cessioni di libri e libri elettronici ai consumatori che si trovano nello Stato membro 1 e le prestazioni di servizi di stampa ai destinatari stabiliti nello Stato

⁽¹²⁴⁾ Articolo 369 ter, lettera c), della direttiva IVA.

membro 1 sarebbero esenti da IVA. Gli eventuali obblighi di comunicazione dipenderebbero dalle norme applicabili nello Stato membro 1 (cfr. portale web per le PMI).

Le cessioni di libri e libri elettronici ai consumatori nello Stato membro 2 non rientrerebbe nel regime per le PMI nazionale, in quanto il luogo della cessione si trova nello Stato membro 2.

d) Le piccole imprese possono applicare il regime per le PMI transfrontaliero solo nello Stato membro 2?

La piccola impresa può applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 2 solo se soddisfa le condizioni (cfr. sezione 4) e se effettua la deregistrazione ai fini dell'IVA della propria stabile organizzazione nello Stato membro 2.

A condizione che la piccola impresa soddisfi le condizioni per applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 2, le cessioni di libri e libri elettronici ai consumatori che si trovano nello Stato membro 2 sarebbero esenti da IVA. Tutte le cessioni e le prestazioni effettuate in tutti i 27 Stati membri devono essere riportate nelle comunicazioni trimestrali della PMI da presentare nello Stato membro 1.

Se la piccola impresa applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 2, in tale Stato membro non si può applicare il regime dello sportello unico. Poiché nello Stato membro 2 le cessioni e le prestazioni sono esenti da IVA, esse non vanno inserite nella dichiarazione presentata nell'ambito dello sportello unico.

Le vendite di libri e libri elettronici ai consumatori nello Stato membro 1 e le prestazioni dei servizi di stampa ai destinatari nello Stato membro 1 sarebbero soggette a imposta secondo il regime normale dell'IVA e dichiarate nella dichiarazione IVA nazionale nello Stato membro 1.

e) La PMI può applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2?

La piccola impresa può applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2 solo se soddisfa le condizioni (cfr. sezione 4) e se effettua la deregistrazione ai fini dell'IVA della propria stabile organizzazione nello Stato membro 2.

In questo scenario tutte le cessioni e le prestazioni nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2 sarebbero esenti da IVA. Le cessioni di libri e libri elettronici ai consumatori nello Stato membro 1 e le prestazioni di servizi di stampa al destinatario stabilito nello

Stato membro 1 dovrebbero essere incluse nel volume d'affari dello Stato membro 1 indicato nella comunicazione trimestrale della PMI.

Le cessioni di libri e libri elettronici ai consumatori nello Stato membro 2 dovrebbero essere incluse nel volume d'affari dello Stato membro 2.

Se la piccola impresa opta per l'applicazione del regime per le PMI, il regime dello sportello unico non può applicarsi nello Stato membro 2. Poiché nello Stato membro 2 le cessioni e le prestazioni sono esenti da IVA, esse non vanno inserite nella dichiarazione presentata nell'ambito dello sportello unico.

Scenario 2:

una piccola impresa ha la sede della propria attività nello Stato membro 1. Essa vende libri e libri elettronici ai consumatori finali nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2, **in cui non dispone di una stabile organizzazione**. La piccola impresa fornisce inoltre servizi di stampa a un destinatario stabilito nello Stato membro 1.

Nell'anno A il volume d'affari annuo delle vendite sul mercato interno e delle prestazioni di servizi elettronici ammonta a 15 000 EUR nello Stato membro 1. Il volume d'affari annuo delle vendite a distanza e delle prestazioni di servizi elettronici ammonta a 9 500 EUR nello Stato membro 2. Il volume d'affari annuo dei servizi di stampa ammonta a 20 000 EUR nell'anno A e a 40 000 EUR nell'anno A-1. La soglia annua per l'applicazione del regime per le PMI nello Stato membro 1 è pari a 85 000 EUR e a 70 000 EUR nello Stato membro 2.

a) *Qual è il luogo di tali cessioni e prestazioni?*

Le vendite di libri e libri elettronici ai consumatori nello Stato membro 1 e le prestazioni di servizi di stampa al destinatario stabiliti nello Stato membro 1 si collocano nello Stato membro 1.

Poiché la piccola impresa non dispone di una stabile organizzazione in uno Stato membro (Stato membro 2) diverso dal suo Stato membro di stabilimento (Stato membro 1), la disposizione di cui all'articolo 59 quater della direttiva IVA (imposizione nello Stato membro di stabilimento) si applica alle vendite di libri e libri elettronici ai consumatori nello Stato membro 2. Pertanto tali cessioni possono essere collocate nello Stato membro 1 (cfr. figura 56, scenario 1).

b) *È possibile utilizzare il regime dello sportello unico?*

Se si applica l'articolo 59 quater della direttiva IVA, il luogo della cessione dei libri e dei libri elettronici venduti ai consumatori nello Stato membro 2 sarebbe lo Stato membro 1

(Stato membro di stabilimento). Lo Stato membro 1 sarà anche il luogo della cessione dei libri e dei libri elettronici venduti ai consumatori nello Stato membro 1, nonché il luogo della prestazione dei servizi di stampa al destinatario stabilito nello Stato membro 1.

In questo scenario non è possibile applicare il regime dello sportello unico. Tutte le cessioni e le prestazioni devono essere dichiarate nella dichiarazione IVA nazionale nello Stato membro 1.

Se la piccola impresa opta per l'imposizione nel luogo di destinazione (figura 56, scenario 4), le vendite di libri e libri elettronici ai consumatori nello Stato membro 2 saranno collocate nello Stato membro 2. Il regime dello sportello unico potrebbe applicarsi a tali cessioni. Esse dovrebbero essere inserite nella dichiarazione presentata nell'ambito dello sportello unico nello Stato membro 1.

Le vendite di libri e libri elettronici ai consumatori nello Stato membro 1 e le prestazioni di servizi di stampa al destinatario nello Stato membro 1 sarebbero comunque collocate nello Stato membro 1 e dovrebbero essere inserite nella dichiarazione IVA nazionale nello Stato membro 1, a meno che la PMI non applichi il regime per le PMI nello Stato membro 1.

c) La piccola impresa può applicare solo il regime per le PMI nazionale?

Se si applica l'articolo 59 quater della direttiva IVA (imposizione nello Stato membro di stabilimento) e se la piccola impresa soddisfa le condizioni per l'applicazione del regime per le PMI nazionale (cfr. sezione 3), tale regime può applicarsi a tutte le cessioni e prestazioni: le cessioni di libri e libri elettronici ai consumatori nello Stato membro 1, le prestazioni di servizi di stampa al destinatario nello Stato membro 1 e le cessioni di libri e libri elettronici ai consumatori nello Stato membro 2. Tutte queste cessioni e prestazioni sarebbero esenti da IVA. Gli obblighi di conformità della piccola impresa nello Stato membro 1 dipenderebbero dalle norme stabilite da tale Stato membro.

Se la PMI applica l'imposizione nel luogo di destinazione, solo le cessioni di libri e libri elettronici ai consumatori nello Stato membro 1 e le prestazioni di servizi di stampa al destinatario nello Stato membro 1 rientrerebbero nella franchigia dall'IVA prevista dal regime per le PMI nazionale.

d) Le piccole imprese possono applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 2?

Se la piccola impresa opta per l'imposizione delle vendite nel luogo di destinazione, il regime per le PMI transfrontaliero può applicarsi solo alle cessioni di libri e libri elettronici ai consumatori che si trovano nello Stato membro 2. Tali cessioni sarebbero

esenti da IVA e riportate nelle comunicazioni trimestrali da presentare nello Stato membro 1.

e) *Le piccole imprese possono applicare il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2?*

Se si applica l'articolo 59 quater della direttiva IVA (imposizione nello Stato membro di stabilimento), il regime per le PMI transfrontaliero non è applicabile.

Se la PMI opta per l'imposizione delle vendite nel luogo di destinazione, cfr. risposta alla lettera d).

7.2. Interazione tra il regime per le PMI e lo sportello unico per le importazioni (IOSS)

Il regime per le PMI e l'IOSS **si escludono a vicenda**.

In primo luogo, solo le piccole imprese che hanno stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro possono beneficiare del regime per le PMI.

Per evitare il rischio di doppia non imposizione ⁽¹²⁵⁾, un soggetto passivo che si avvale della franchigia prevista dal regime per le PMI dovrebbe rinunciare a tale regime per poter ricorrere all'IOSS. In effetti il numero di identificazione IOSS consente l'importazione esente da IVA di beni per un importo non superiore a 150 EUR in **tutti** gli Stati membri (anche in uno Stato membro in cui la PMI potrebbe beneficiare del regime per le PMI), sebbene non sia consentito importare beni nell'UE senza che l'IVA sia mai riscossa.

7.3. Regime per le PMI e regime forfettario per i produttori agricoli

Il regime forfettario per i produttori agricoli ⁽¹²⁶⁾ è un regime speciale che gli Stati membri possono applicare qualora l'applicazione delle normali disposizioni in materia di IVA ai produttori agricoli possa dar luogo a difficoltà.

⁽¹²⁵⁾ Cfr. pag. 21 della guida sullo [sportello unico](#).

⁽¹²⁶⁾ Articoli da 295 a 305 della direttiva IVA.

Tra il regime per le PMI e il regime forfettario per i produttori agricoli non vi è possibilità di sovrapposizione. Pur essendo destinato ai produttori agricoli, tale regime forfettario costituisce un'alternativa al regime per le PMI, ma si rivolge comunque solo a quelle di piccole dimensioni ⁽¹²⁷⁾.

7.4. Regime per le PMI, regime per le agenzie di viaggio e regime per i beni d'occasione

Nell'ambito del regime per i beni d'occasione ⁽¹²⁸⁾ l'IVA è calcolata sulla base del margine. La questione è se, nel determinare (sulla base di un calcolo del volume d'affari ⁽¹²⁹⁾) l'eventuale applicazione del regime per le PMI, sia possibile basarsi sul volume d'affari realizzato nell'ambito del regime per i beni d'occasione, dato che esso è calcolato unicamente con riferimento al margine di profitto realizzato. Ciò è stato stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), la quale ha confermato ⁽¹³⁰⁾ che i regimi sono autonomi e che, sebbene il regime per le PMI sia destinato a sostenere la creazione, le attività e la competitività delle piccole imprese, esso non dovrebbe consentire alle imprese di dimensioni maggiori di ottenere un vantaggio competitivo ingiustificato. Pertanto, secondo la CGUE, il volume d'affari dovrebbe essere calcolato sulla base di tutti gli importi (al netto dell'IVA) percepiti o da percepire, e non solo di quelli pagati, come sarebbe avvenuto se si fosse invece fatto riferimento al margine di profitto. Ciò vale per il regime per i beni d'occasione, ma anche per il regime per le agenzie di viaggio ⁽¹³¹⁾, in quanto anch'esso stabilisce l'imposizione sulla base del margine di profitto.

7.5. Regime per le PMI e regime per l'oro da investimento

Il regime per l'oro da investimento ⁽¹³²⁾ è un regime obbligatorio che gli Stati membri sono tenuti ad applicare. Esso prevede una franchigia con diritto alla detrazione.

⁽¹²⁷⁾ CGUE, sentenza del 12 ottobre 2017, *Shields & Sons Partnership*, C-262/16, EU:C:2017:756, punto 33.

⁽¹²⁸⁾ Articoli da 311 a 343 della direttiva IVA.

⁽¹²⁹⁾ Sulla base dell'articolo 288, primo comma, punto 1), della direttiva IVA.

⁽¹³⁰⁾ CGUE, sentenza del 29 luglio 2019, *B (volume d'affari di una rivendita di veicoli d'occasione)*, C-388/18, EU:C:2019:642.

⁽¹³¹⁾ Articoli da 306 a 310 della direttiva IVA.

⁽¹³²⁾ Articoli da 344 a 356 della direttiva IVA.

Vi potrebbe essere una sovrapposizione, ma solo se il soggetto passivo effettua anche attività che non rientrano nel regime per l'oro da investimento. Il volume d'affari dovrebbe essere calcolato sulla base di tutti gli importi (al netto dell'IVA) percepiti o da percepire. Analogamente ad altre operazioni esenti con diritto a detrazione, dovrebbero essere inclusi anche gli importi derivanti da operazioni che rientrano nel regime per l'oro da investimento.

8. Contabilità di cassa

Per venire in aiuto alle piccole imprese che hanno difficoltà a versare l'IVA all'autorità fiscale competente in quanto non hanno ancora ricevuto i pagamenti dai loro clienti, gli Stati membri possono, nel quadro di un regime facoltativo, autorizzare i soggetti passivi a utilizzare un regime di contabilità di cassa per l'IVA. Tale regime è aperto solo ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia.

La nuova norma aumenta la soglia da 500 000 EUR a 2 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale ed elimina l'obbligo per gli Stati membri di consultare il comitato IVA prima di fissare la soglia al di sopra di 500 000 EUR.

L'applicazione del regime facoltativo rimane la stessa: l'articolo 66, lettera b), della direttiva IVA consente agli Stati membri di stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile "non oltre il momento dell'incasso del prezzo". Nell'ambito di tale regime i soggetti passivi possono detrarre l'IVA solo nel momento in cui pagano i propri fornitori o prestatori, come stabilito all'articolo 167 bis della direttiva IVA.




Figura 57: regime normale dell'IVA e contabilità di cassa

Allegato — Il funzionamento della riduzione decrescente dell'imposta

La riduzione decrescente dell'imposta non è più applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.

A titolo informativo, per quanto riguarda il funzionamento della riduzione decrescente dell'imposta, quest'ultima diminuisce gradualmente man mano che il volume d'affari aumenta fino al raggiungimento della soglia fissata da ciascuno Stato membro. Le soglie variano da uno Stato membro all'altro e possono applicarsi determinate condizioni. Le piccole imprese che beneficiano di questo regime sono tenute a registrarsi ai fini dell'IVA e a presentare dichiarazioni IVA.

La riduzione dell'IVA per le piccole imprese può essere considerata una forma di credito d'imposta per i soggetti passivi registrati ai fini dell'IVA e le cui vendite nette annue sono inferiori a una soglia fissata da ciascuno Stato membro. Ad esempio, se lo Stato membro A applica una soglia annua di 50 000 EUR, la riduzione si applicherebbe come segue:

- se le vendite nette annue del soggetto passivo sono pari o inferiori a 20 000 EUR, il soggetto passivo riceve il rimborso dell'intero importo dell'IVA che beneficia della riduzione;
 - se queste sono superiori a 20 000 EUR, ma inferiori a 50 000 EUR, il soggetto passivo beneficia di una riduzione parziale dell'IVA.
-

